

SEDUTA

28.

SITZUNG

20-6-1950

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO



Ore 10,50.

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta. Processo verbale della seduta del 19 giugno 1950 (*dà lettura del processo verbale*). Vi sono osservazioni al processo verbale? Si ritiene approvato. Continuiamo la discussione sul progetto di regolamento interno.

*Articolo 25 - La Commissione di convalida è convocata dal Presidente del Consiglio per l'inizio dei suoi lavori, entro tre giorni dalla nomina.*

È aperta la discussione sull'articolo 25. Se nessuno prende la parola l'articolo 25 è posto ai voti. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 26 - I consiglieri chiamati dal Presidente a costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni.*

È posto ai voti l'articolo 26. Unanimità.

*Articolo 27 - Costituita la Commissione di convalida ai sensi dell'articolo 17, il Presidente della Commissione distribuisce tra i membri i documenti di elezione dei consiglieri regionali.*

*Ciascun relatore presenterà le sue conclusioni alla Commissione.*

È posto ai voti l'articolo 27. Unanimità.

*Articolo 28 - La Commissione esamina*

*le relazioni ed, occorrendo, gli atti ed i processi verbali allegati e, qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni stabilite dalla legge per l'eleggibilità, propone l'annullamento della sua elezione.*

È posto ai voti l'articolo 28. Unanimità.

*Articolo 29 - Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta.*

È aperta la discussione sull'articolo 29.

PARIS (P.S.U.): Dicevo di fondere gli articoli 29 e 30; potrebbe stare benissimo un articolo solo.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 29 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

*Articolo 30 - Le proteste elettorali debbono essere firmate da cittadini del Collegio o da candidati che vi ottennero voti; le firme devono essere legalizzate dal Sindaco del Comune dove i firmatari hanno domicilio.*

*Non possono essere prese in considerazione proteste che siano pervenute alla segreteria del Consiglio regionale oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.*

È aperta la discussione sull'articolo 30.

PARIS (P.S.U.): Io proporrei la soppres-

sione di « *o da candidati che vi ottennero voti* ». Il fatto stesso che è candidato gli dà diritto a protesta.

DEFANT (A.S.A.R.): Questo articolo è preso dal testo della legge elettorale; basterebbe un riferimento all'articolo di questa legge.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'emendamento soppressivo dell'onorevole Paris per la dicitura « *o da candidati che vi ottennero voti* »? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. È posto ai voti l'articolo 30: chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 31 - In caso di contestazione, le parti potranno presentare nuovi documenti o deduzioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della contestazione. Le parti potranno prendere visione presso la segreteria del Consiglio degli atti e delle proteste contenute nel piego elettorale.*

È posto ai voti l'articolo 31. Unanimità.

*Articolo 32 - La Commissione di convalida determina il giorno, l'ora e il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata e ne darà comunicazione agli interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita.*

È posto ai voti l'articolo 32. Unanimità.

*Articolo 33 - La Commissione ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il consigliere eletto; così quelli come questo possono farsi rappresentare e produrre prove. È facoltà della Commissione chiamare d'ufficio testimoni e, quando occorra, stabilire le loro identità. I consiglieri regionali non sono ammessi a patrocinare davanti alla Commissione, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione.*

È aperta la discussione sull'articolo 33.

PARIS: Mi pare che dire « *il consigliere eletto* » sia un po' troppo se non è ancora convalidato e per esso può esistere una protesta sulla validità delle elezioni.

CONSIGLIERI: È eletto.

PARIS (P.S.U.): Sì, perchè è contestato nelle elezioni.

PRESIDENTE: Questi articoli sono identici a quelli del regolamento di Convalida che abbiamo approvato nella seduta del 19.3.1949. È posto ai voti l'articolo 33. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 34 - La Commissione darà relazione del suo lavoro al Consiglio regionale che ne delibererà.*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi sembra forma migliore dire: « *Che delibererà in merito* », e non « *che ne delibererà* ».

PRESIDENTE: È sorta discussione; non è che sia forma bellissima, ma è regolare. È posto ai voti l'articolo 34. Chi è d'accordo per la sua approvazione è pregato di alzare la mano. Unanimità.

*Articolo 35 - Il lavoro della Commissione dovrà essere compiuto entro quattro mesi dal giorno della sua nomina.*

È posto ai voti l'articolo 35. Unanimità.

*Articolo 36 - I verbali della Commissione di convalida sono firmati dal Presidente e dal segretario.*

È posto ai voti l'articolo 36. Unanimità.

*Articolo 37 - Il Consiglio regionale nomina nel suo seno le Commissioni legislative permanenti. Ciascuna di dette Commissioni si*

*componi di sette membri effettivi scelti secondo i criteri di cui all'articolo 13. Gli assessori effettivi e supplenti non possono far parte delle Commissioni.*

È aperta la discussione sull'articolo 37.

PARIS (P.S.U.): Bisogna levare via « *effettivi* ».

SALVETTI (P.S.I.): Volevo dire che qui si parla di « *permanenti* ». Ora dato che tanto al Senato come al Parlamento e nelle altre Assemblee regionali, questo permanente va inteso in forma ridotta, si direbbe che sia l'unico Consiglio questo che lascia in carica per il quadriennio le commissioni. In Parlamento sono rinnovate ogni anno, al Senato ogni due anni e questo vale anche per la Sicilia. Propongo, per ragioni ovvie, che queste commissioni legislative permanenti anche da noi abbiamo la durata di un biennio.

DEFANT (A.S.A.R.): È questione di metodo. A proposito delle commissioni legislative la rotazione delle commissioni non è, in linea teorica, ben accetta, perchè prima di tutto il potere legislativo può influire eccessivamente sul potere esecutivo; viceversa poi sostengo che con la legge è necessario acquisire una certa pratica sia pure generica nel campo in cui un membro del Consiglio legislativo opera. Quindi la rotazione può essere valida in sede parlamentare in grandi parlamenti e al Senato dove ci sono molti membri, ma in consessi legislativi piccoli come quello regionale questa rotazione porterebbe quasi un po' di confusione. Proporrei che le cose rimanessero come sono qui.

PARIS (P.S.U.): Io sono del parere invece che l'emendamento presentato dal consigliere Salvetti abbia una sua ragione proprio

qui nel nostro Consiglio in seguito alla votazione del Presidente e del vice-Presidente. Potrebbe darsi benissimo che il Presidente del Consiglio, finito il biennio, non fosse al suo posto come vice-Presidente, e si preferisse da parte del Consiglio avere dei dati dai consiglieri. Ecco che questo cambiamento potrebbe dare alla Commissione un notevole contributo. Può darsi che questo caso si verifichi, quindi se non c'è la necessità di cambiare non c'è che la conferma della Commissione. Non è un atto che richiede l'autorizzazione del Consiglio, quindi vedo anche per questo fatto, non dico la necessità, ma l'opportunità che le commissioni durino in carica soltanto un biennio e possano poi essere confermate.

PRESIDENTE: (*Al consigliere Salvetti*).  
Ha formulato l'emendamento?

SALVETTI (P.S.I.): No, lo può fare lei.

PARIS (P.S.U.): « *Le Commissioni durano in carica un biennio* ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Il regolamento interno della Sicilia, al quale ci siamo tenuti per quanto possibile, parla di commissioni legislative permanenti; del resto anche in questa sede è stato detto che tutti i consiglieri hanno bisogno di fare delle esperienze, di attraversare un periodo di preparazione e quindi ritengo che, come in Sicilia, anche da noi sia meglio lasciare esercitare i consiglieri in una data commissione anzichè fare questa rotazione; le rettifiche si faranno ciò nonostante quando si vedranno necessarie.

PARIS (P.S.U.): Qui c'è un errore di interpretazione su questo « *permanenti* ». Anche le commissioni della Camera si chiamano permanenti. Ciò nonostante c'è questa rotazione

e c'è questa possibilità di cambiare qualche commissario.

PRESIDENTE: Permanente è la commissione ma non il commissario.

PARIS (P.S.U.): La commissione è permanente, ma non i commissari che costituiscono la commissione. Proprio anche per la Sicilia è così; non conosco il regolamento siciliano, ma la Camera ed il Senato parlano di commissioni permanenti e prevedono la possibilità di cambiarle o confermarle per la Camera ogni anno, per il Senato ogni biennio.

DEFANT (A.S.A.R.): Prego ancora i consiglieri di tenere presente che dobbiamo attenerci ai fatti pratici. Sono convinto, per esperienza fatta in un anno e mezzo, che è meglio lasciare gli uomini che ci sono nelle commissioni, perchè hanno acquisito una certa esperienza sui vari argomenti, se poi c'è qualcuno che domani dovrà essere cambiato credo che la commissione abbia sempre la facoltà e la libertà di sostituirlo.

PARIS (P.S.U.): Io sono proprio convinto dell'inverso, perchè ci sono delle commissioni che non funzionano.

DEFANT (A.S.A.R.): Se non funziona, crede lei che portando alla Commissione alle finanze i membri di quella all'agricoltura, la Commissione all'agricoltura funzionerà e quella alle finanze non funzionerà?

PARIS (P.S.U.): Cambiare il Presidente della commissione, a volte vuol dire molto; egli salverà la situazione della commissione stessa.

THALER (S.V.P.): Man möge den Artikel, so wie er vorliegt, belassen, mit Ausnahme

des Wortes « Ersatzbeisitzer », das man streichen kann. Nachdem der Regionalrat so klein ist, ist es nicht notwendig, dass man die Beisitzer der Assessoren auslässt. Es genügt schon, wenn die Assessoren selber ausgelassen sind.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il consigliere Thaler ha proposto che l'articolo venga conservato come risulta nel progetto, cancellando semplicemente « *assessori supplenti* »; perchè dice che, essendo il Consiglio regionale numericamente così piccolo, i supplenti devono essere ammessi a far parte delle commissioni.

TOMA (IND.): È giusto.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Ritengo che questo non sia esatto, perchè mentre prima gli assessori figuravano quali supplenti e come tali supplivano in caso di mancanza di un altro assessore, noi abbiamo il caso di assessore supplente che è un assessore vero e proprio, quello delle foreste, e non credo che quell'assessore che si occupa del problema delle foreste, possa far parte della commissione; non ha neanche il tempo materiale. Perchè gli assessori supplenti dovrebbero poter far parte della commissione, e l'assessore regionale no?

BENEDIKTER (S.V.P.): Possono far parte.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Secondo me, no.

PARIS (P.S.U.): La competenza è diversa fra vice-Assessore e Assessore.

PRESIDENTE: In Sicilia hanno l'Assessore aggiunto, che è un vero Assessore, ma l'assessore supplente è assessore supplente.

È messo ai voti l'emendamento dell'onorevole Paris riguardo alla durata delle commis-

sioni. Alla prima proposizione « *Il Consiglio regionale nomina nel suo seno le Commissioni legislative permanenti* » si aggiungerebbe « *che durano in carica un biennio* ». Chi è d'accordo per l'emendamento è pregato di alzare la mano. 24 favorevoli. Controprova: 3 contrari e 2 astenuti.

ALBERTI (D.C.): Dove va a finire il concetto della specializzazione, di cui si è parlato tanto ieri, se noi ora cambiamo i membri della commissione? Non c'è nemmeno abbastanza per trovare gli specializzati e adesso li cambiate ogni due anni.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del consigliere Thaler.

PARIS (P.S.U.): Vorrei una spiegazione: c'è una diversa figura nella persona di un vice-assessore o di un assessore supplente? Io non so figurarmela, non la vedo, perchè un assessore supplente può essere vicino a un assessore particolare. Per esempio il nostro consigliere Angelini il quale fa parte come vice-assessore dell'Assessorato all'agricoltura, ha una occupazione costante e un settore di attività ben definito. In Giunta, e lo domando al signor Presidente della Giunta, ha voto consultivo? Ha voto deliberativo? Perchè mi pare che siano questi che ne determinano la figura. Se non ha voto deliberativo può venir classificato supplente, anche per la scarsità del nostro numero di consiglieri.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La figura dell'assessore supplente è la vera e propria figura dell'assessore supplente. Che l'assessore dottor Tessmann abbia creduto di valersi dell'opera di Angelini per la sua specifica competenza affidandogli tanta parte dell'attività dell'Assessorato per quanto riguarda

le foreste, non ha mutato la natura del mandato dato all'assessore Angelini. In Giunta l'assessore Angelini non presenta proposte se non sono state preventivamente concordate con l'assessore Tessmann. Io gli chiedo sempre se è d'accordo con Tessmann perchè se non lo è, riproduca le sue proposte quando avrà parlato con l'assessore Tessmann. Il suo voto ha valore decisivo, quando manca l'assessore Tessmann o altri Assessori; altrimenti è nella posizione di un assessore supplente. Così stanno le cose, ma in pratica la proposta del consigliere Thaler a me sembra ragionevole. Dipenderà poi dall'entità del lavoro sapere se l'assessore supplente avrà il modo e il tempo di partecipare alle commissioni legislative. Questo potrà capitare anche ad un consigliere di non poter partecipare alle commissioni legislative. Ma astrattamente parlando senza casi personali la proposta del consigliere Thaler può andare, secondo me.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Le spiegazioni fornite dal Presidente della Giunta regionale a Paris confermano che la figura dell'assessore supplente, per esempio specifico Angelini, non è più la figura dell'assessore supplente, ma la figura del vice-assessore, prova ne sia che il Presidente ha già detto che l'assessore supplente per quello che riguarda materia di foreste è presente sempre, dopo aver parlato con l'Assessore che lo ha incaricato; quindi in sua vece, quindi è il vice, alle sedute ci andrà lui; quando ci sono sedute nelle quali si parla di foreste, di sistemazione di bacini montani, vi partecipa sempre: praticamente è un membro della Giunta. La sua appartenenza ad una commissione ha, per conto mio, aspetto di interferenza, sia pure indiretta, del potere esecutivo sul potere legislativo. Mentre se Angelini fosse un assessore supplente che parte-

cipa esclusivamente quando manca uno degli assessori e viene saltuariamente incaricato di qualche piccolo sopraluogo o di rappresentare il Presidente della Giunta, allora potrebbe far parte benissimo della commissione in quanto non sarebbe un vice-assessore ma un supplente. La prova che non è assessore supplente, è che voi gli avete fissato un'indennità stabile e fissa, il che vuol dire che ha sempre la fisionomia di vice-assessore.

PARIS (P.S.U.): Certo che i Sottosegretari nel Governo faranno parte del Governo, pur non intervenendo.

TRANQUILLINI (D.C.): Tranquillini è alle stesse condizioni di Angelini e dell'ingegner Pupp, perchè anch'io, tante volte ho presentato, col consenso dell'assessore Tessmann, delle proposte, quindi sono un aiuto. L'ingegner Angelini pensa alle foreste, e anche l'ingegner Pupp ha fatto qualche proposta: ma noi siamo sempre supplenti, ci riteniamo supplenti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Per conto mio, no.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del consigliere Thaler, nel senso che l'ultima proposizione dell'articolo 37 viene ad avere questo testo: « *Gli assessori effettivi non possono far parte delle commissioni* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. Astenuti: 1. È posto ai voti nel suo complesso l'articolo 37, con gli emendamenti approvati. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 22. Contrari: 6. Astenuti: 1.

*Articolo 38 - Le Commissioni legislative sono sei ed hanno competenza rispettivamente sulle seguenti materie:*

1) *affari generali;*

2) *finanze e patrimonio*

3) *agricoltura e foreste;*

4) *industria, commercio, turismo, trasporti, comunicazioni;*

5) *lavori pubblici;*

6) *attività sociali, igiene e sanità.*

È posto ai voti l'articolo 38. Unanimità.

*Articolo 39 - Alle Commissioni legislative permanenti compete la facoltà di formulare anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al giudizio del Consiglio unitamente ai progetti di legge di iniziativa consiliare o della Giunta.*

*La Commissione, a meno non si avvalga delle facoltà di cui al comma precedente, presenta alla presidenza del Consiglio il testo di legge trasmessole, con tutte le osservazioni apportatevi dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione.*

*La discussione in Consiglio ha luogo sul testo approvato dalle Commissioni corredato delle eventuali varianti, salvo che, a richiesta del proponente, il Consiglio non deliberi altrimenti con votazione per alzata di mano. In quest'ultima ipotesi la discussione è rimandata di due giorni.*

È posto ai voti l'articolo 39. Unanimità.

*Articolo 40 - Il Presidente della Commissione può suddividere la trattazione delle materie fra i singoli membri della Commissione.*

*La Commissione nominerà uno o più relatori al Consiglio, restando sempre in facoltà delle minoranze presentare una propria relazione.*

*La Commissione presenterà alla presidenza del Consiglio le relazioni sui progetti di legge pervenute entro 60 giorni dalla data di ricezione.*

*È in facoltà del Presidente del Consiglio concedere una proroga, purchè richiesta tempestivamente dal Presidente della Commissione, fino a 15 giorni. Qualora il Presidente non ritenga di propria iniziativa di concedere tale proroga ed in ogni caso per proroghe al di là di 15 giorni, competente a decidere rimane il Consiglio regionale.*

Esiste un emendamento proposto dal consigliere Scotoni al 3° comma; egli chiede di adottare la dizione seguente «... entro 40 giorni dalla data di ricezione», riducendo da 60 a 40 i giorni previsti nel 3° comma dell'articolo 40. Chi prende la parola sull'emendamento proposto dal consigliere Scotoni?

SCOTONI (P.C.I.): Ho proposto di ridurre a 40 giorni anche in considerazione che c'è la facoltà di proroga, e mi pare che formalmente in 40 giorni le commissioni dovrebbero esaurire il loro compito altrimenti si va avanti con un progetto di legge che si inizia e non si finisce mai, come è successo in qualche caso.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento Scotoni nel senso di ridurre a 40 giorni il limite. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. L'emendamento Scotoni è approvato.

Chi è d'accordo per il complesso dell'articolo 40 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

*Articolo 41 - I disegni e le proposte di legge sono presentati alla competente Commissione legislativa.*

*Se un disegno o una proposta di legge riguarda materie non contemplate espressamente tra quelle indicate all'articolo 38, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.*

*Qualora un disegno o una proposta di legge riguardi materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che apparirà prevalentemente competente.*

*Qualora la Commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente del Consiglio che disporrà di conseguenza.*

*La Commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione per la finanza e il patrimonio, allorquando il disegno di legge, per le disposizioni contenute o per le modifiche che si intendessero ad essa apportare, implichi impegni di carattere finanziario.*

*I pareri richiesti ad altre Commissioni dovranno esser forniti da queste entro il termine massimo di 10 giorni ed entro il termine di 5 giorni qualora si tratti di progetto o disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura d'urgenza.*

*Se il termine fissato dal comma precedente sarà decorso senza risposta, il silenzio equivarrà ad accettazione ed il relatore della Commissione competente ne farà menzione nella sua relazione.*

A questo articolo 41 è proposto un emendamento da parte del consigliere Scotoni, come modifica al primo comma: « I disegni e le proposte di legge sono presentati alla Presidenza del Consiglio e da questa inviati alla competente commissione legislativa ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Meglio.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del consigliere Scotoni sostitutivo del 1° comma dell'articolo 41: Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto ai voti il complesso dell'artico-

lo 41. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 42 - Il Presidente di ciascuna Commissione, dopo ogni adunanza, comunica al Presidente del Consiglio i nomi degli assenti.*

*Le Commissioni per l'adempimento dei compiti loro assegnati possono richiedere agli Assessori competenti e consiglieri proponenti il disegno di legge, informazioni, notizie o documenti.*

*Hanno inoltre facoltà di richiedere la presenza di quegli Assessori che possono fornire chiarimenti sulle materie in discussione.*

*Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari. Così per i progetti di iniziativa popolare.*

*È in facoltà della Commissione di valersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di elementi tecnici estranei al Consiglio regionale, come pure è in facoltà delle Commissioni di sentire singoli consiglieri che presentino motivate domande scritte all'uopo.*

*La Giunta regionale può chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.*

*Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione all'unanimità, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la Commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre al Consiglio che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.*

*La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti.*

È aperta la discussione sull'articolo 42.

PARIS (P.S.U.): Il nostro Statuto contempla il diritto di iniziativa popolare. Ora mi pare che ammettere di diritto a tutte le sedute

l'autore del disegno di legge non sia cosa salutare per una obiettiva discussione del disegno di legge in oggetto. Quindi io direi che se si tratta di un consigliere, abbia questo diritto, ma se il disegno di legge è di iniziativa popolare allora l'autore stesso possa essere richiesto dalla commissione di intervenire a dare i lumi.

BANAL (D.C.): Volevo solo osservare che qui, nel 1° comma, tralascierei la parola « *ingiustificati* ». Mi fermerei alla parola « *assenti* »; infatti, come fa a sapere se sono giustificati o ingiustificati, subito dopo la commissione?

BENEDIKTER (S.V.P.): Per ovviare all'inconveniente additato dall'onorevole Paris si potrebbe cambiare la dizione « *autore* » in quella di « *proponente* ».

PARIS (P.S.U.): Non basta, bisogna eliminare il diritto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il proponente sarà un membro della Giunta o un consigliere e come tale dovrebbe pure avere il diritto di intervenire alle sedute della commissione per illustrare il disegno di legge. Forse limitare dicendo: « *Il diritto di illustrare una tantum* ».

PARIS (P.S.U.): Dunque, per un consigliere io direi di lasciarlo questo diritto; se invece è una iniziativa popolare, che il proponente abbia il diritto di illustrare il suo progetto di legge alla commissione, ma non intervenire a tutte le sedute.

ALBERTI (D.C.): Se diciamo « *il proponente ha diritto di illustrare il disegno di legge* » in forma generica vuol dire che se il proponente è un consigliere è logico che può venire anche più di una volta, come è logico che se

la commissione ha bisogno di ulteriori lumi può chiedere al proponente di ritornare per fornire ulteriori spiegazioni. Il proponente ha diritto di illustrare il disegno di legge, chiunque esso sia.

BENEDIKTER (S.V.P.): Con la dizione « *proponente* » per conto mio è escluso che sia uno che non appartenga al Consiglio, perchè l'iniziativa popolare intanto non è ancora regolata e dovrà essere regolata con legge regionale e non si sa se, come proponente, può figurare uno del popolo o solo un consigliere. Allora, allo stato attuale delle cose, come proponente può figurare solo un consigliere o un assessore della Giunta regionale. Quindi come tale il diritto di intervenire ad illustrare il disegno di legge è naturale.

ALBERTI (D.C.): Certo che oggi il proponente è automaticamente un consigliere o un assessore. Domani, se la legge lo permetterà, ci potrà essere un proponente della popolazione.

PARIS (P.S.U.): C'è ancora nel nostro Paese una mentalità ostile all'autonomia; se qualcuno vuole, può inceppare tutte le commissioni presentando dei disegni di legge, il più possibile strampalati e verrebbe a fare delle relazioni tenendo occupata una commissione per due o tre giorni. L'intento del mio emendamento è che vengano ad illustrare una volta sola, ma su richiesta della commissione, cosicchè la commissione può vedere bene di che cosa si tratti e, se non va, boccia subito il progetto di legge.

DEFANT (A.S.A.R.): Al primo comma dell'articolo 42 chiedo la soppressione di questo « *ingiustificato* » perchè il presidente della commissione non può sapere subito della na-

tura dell'assenza. La natura dell'assenza è da stabilire dopo, in seguito, perchè è ben difficile che se un consigliere si ammala il giorno della riunione della commissione, egli possa comunicare al presidente della commissione la natura della sua assenza. Abbiamo visto che queste giustificazioni non sono giunte neanche dopo. Questa è l'esperienza fatta fino ad oggi, non so se domani cambierà. Poi c'è l'ultimo comma dell'articolo 42 che decreta che la commissione decide quali lavori devono rimanere segreti nell'interesse dello Stato e della Regione. Questa clausola cautelativa non la vedo in un consesso regionale il quale non tratta argomenti che devono rimanere segreti. Se fosse il Parlamento centrale siamo d'accordo, ma un consesso regionale cosa vuole che tratti, se non problemi amministrativi normalissimi che dovrebbero essere portati immediatamente a conoscenza del pubblico?

CASTELLI (D.C.): Concordo anch'io con la proposta fatta dal consigliere Banal per la soppressione della parola « *ingiustificati* », in quanto le commissioni hanno il loro formulario dove devono mettere gli assenti e i presenti.

TOMA (IND.): La dizione è esatta. Quali comunica il Presidente? Gli ingiustificati. Gli altri vuol dire che sono giustificati. È implicito ed è chiaro che comunica solo quelli che non si giustificano, mai gli altri.

CASTELLI (D.C.): No, notifica gli assenti.

TOMA (IND.): Vuol dire che sono giustificati perchè egli ha il dovere, solo il dovere, di comunicare un elenco dei consiglieri assenti ingiustificati nelle commissioni. Gli altri vuol dire che hanno dato la giustificazione relativa. Quanto poi all'ultimo comma sono

d'accordo con Defant. In ogni caso se la maggioranza vuol lasciare quella dizione dello Stato e della Regione, sta bene.

DEFANT (A.S.A.R.): Devo ancora contraddire Toma. Il fatto si è che le commissioni e rispettivamente il presidente e il segretario di commissione devono necessariamente comunicare al Presidente del Consiglio tutti gli assenti, gli ingiustificati per i provvedimenti di natura finanziaria per l'indennità. Quindi è indispensabile che la presidenza del Consiglio sia a conoscenza degli assenti. Questo è un fatto fissato, perchè altrimenti non si possono nemmeno stabilire le indennità.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del consigliere Banal per togliere dal 1° comma l'aggettivo « *ingiustificati* ».

PARIS (P.S.U.): Mi pare che non sia giusto perchè è anche collegato con gli articoli dove sono stabilite la decadenza e la censura dei commissari delle singole commissioni. Quindi mi pare che questo aggettivo abbia un suo specifico significato, non è possibile sopprimerlo. In base a che cosa c'è la decadenza se non in base ad assenze ingiustificate?

PRESIDENTE: L'osservazione del consigliere Defant mi pare molto corrispondente alla realtà dei fatti, perchè dice: « *se viene data comunicazione dei membri assenti, viene data anche la specificazione degli assenti ingiustificati; comunque, viene data comunicazione di tutti, perchè il Presidente del Consiglio deve tener conto delle indennità che devono essere versate* ». Quindi giustificati o no, devono essere comunicati tutti perchè deve essere stabilita la tabella dalla quale risultano i giorni in cui un commissario non c'era e, come

assente, anche se giustificato, non riceve l'indennità.

PARIS (P.S.U.): Allora si potrebbe dire giustificati e ingiustificati.

BRUSCHETTI (D.C.): A questo punto io vorrei aggiungere, nel primo comma, che il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio il nome degli assenti giustificati e ingiustificati.

SALVETTI (P.S.I.): Sì, così: giustificati e ingiustificati.

PRESIDENTE: Va bene. D'accordo Defant?

DEFANT (A.S.A.R.): Secondo me spetta poi alla presidenza del Consiglio di appurare quali siano i giustificati e quali gli ingiustificati, perchè agli effetti disciplinari il Presidente della commissione non si trova nella possibilità materiale di stabilire la natura dell'assenza. Questa è esperienza fatta. Quindi facciamo tesoro di questa esperienza. La presidenza del Consiglio interpella il consigliere sulla natura della sua assenza.

CONSIGLIERE: Il troppo non guasta.

PRESIDENTE: Accetto la proposta di Bruschetti.

BANAL (D.C.): Non credevo di sollevare una discussione così lunga, la cosa mi sembra piana, perchè la giustificazione dell'assenza la farà poi il presidente della commissione successivamente, quando riceverà la giustificazione e la trasmetterà al Presidente del Consiglio al quale spetta giustificare o meno l'assenza.

PRESIDENTE: Vuole che mettiamo ai voti il suo emendamento?

BANAL (D.C.): No, no.

PRESIDENTE: Allora mettiamo ai voti l'emendamento Bruschetti.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Giacchè si parla degli assenti giustificati e ingiustificati, è chiaro che anche per motivi amministrativi e finanziari bisogna segnalare le presenze. Qui faccio una domanda. La presenza del consigliere ad una seduta di commissione è vincolata ad un determinato tempo espresso in decine di minuti o no? È successo che il sottoscritto che ha partecipato a tutte le riunioni e mai è stato assente, ad una riunione si è presentato e dopo 15 minuti è stato chiamato al Commissariato del Governo. Se vogliamo mettere assente per il gettone di presenza, accetto la punizione, o meglio non l'accetto, e le duemila lire le regalo all'assistenza sociale, ma credo che anche alla Camera quando ad una commissione un deputato si presenta e mette la sua firma e poi se ne va a passeggio, è calcolato presente.

TOMA (IND.): Anche se si va al Commissariato del Governo, si è sempre assenti.

LORENZI (D.C.): È senz'altro ammissibile e può anche verificarsi che un consigliere sia presente e che poi per gravi impegni, come quello di essere chiamato dal Commissario del Governo, non possa rimanere. Ma quando la cosa si ripete quasi sistematicamente, non faccio casi personali, allora mi pare immorale considerarlo presente.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Non c'entro, perchè alle commissioni io ci vado sempre.

PRESIDENTE: Il Presidente della commissione giudicherà se l'assenza è plausibile o meno. È posto ai voti il primo comma.

SALVETTI (P.S.I.): Un chiarimento su questo punto della giustificazione o meno. Il regolamento del Parlamento, del Senato ed anche quello della Sicilia che abbiamo preso come oggetto di confronto, insistono molto sul congedo; credo che qui non si sia mai verificato per nessuno; il congedo vuol dire che quando un consigliere, per ragioni prevedibili, professionali o anche di malattia molto lunga, si trova nell'impossibilità di partecipare alle sedute, ne dà notizia al Presidente il quale dichiara che per quindici giorni è giustificato e in congedo. Il regolamento siciliano dice a questo proposito che il presidente di ciascuna commissione, dopo ogni riunione, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi degli assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo. Noi non abbiamo mai avuto l'istituzione del congedo, però si è verificato che ci sono state assenze altissime nella commissione, tutte fuori regolare congedo. Quali sono i motivi per cui si possono considerare giustificati o meno? Io direi che un'assenza è ingiustificata quando uno dei commissari è assente e non si degna nemmeno di avvertire. Si è dato anche questo caso. Neanche un telegramma una telefonata, neanche una lettera. Quello è l'ingiustificato tipico. Quando poi c'è un preavviso di 48 ore in cui, per precedenti impegni non può partecipare, credo che sia difficile entrare in merito e fare un'istruttoria, ma è questione di coscienza. Io introdurrei questa prassi: quando uno rimane a casa per parecchie volte di seguito — e si potrebbero fare i nomi di elementi che sono evidentemente lontani dalla sede per altri incarichi notori — credo sia giusto che abbia il regolare congedo e che la sua assenza sia considerata giustificata. È sempre ingiustificato co-

lui che non dà un preavviso di 48 ore di tempo, a meno che non abbia avuto la febbre la notte precedente, e non possa perciò intervenire alla seduta. Non ammetto che il consigliere dica che non viene perchè deve fare una visita o il giro delle Dolomiti, ed anche se così fosse non sarà tanto ingenuo di dire che è stato assente per fare la briscola con gli amici. Ma cominciamo intanto a stabilire il congedo, cominciamo a fissare l'obbligo di dare un preavviso tempestivo, da parte di chi non si presenta alla seduta per motivi che la sua coscienza gli dirà se degni o meno. Sarà una casistica difficilissima.

TOMA (IND.): E allora bisogna dire qualcosa sul dovere di avvertire i consiglieri in tempo utile; non che arrivi l'invito 48 ore prima. Anche la presidenza della commissione ha un dovere. Quindi si dia un tempo, si provveda perchè giungano gli avvisi in tempo, per disimpegnarsi. Accettiamo un comma aggiuntivo del professor Salvetti.

PRESIDENTE: Tenendo conto dei giorni utili — ma a volte sono state fatte proposte di carattere urgente dall'assessore, per interventi di urgenza — in generale occorre il margine di una settimana, come nel caso della Commissione del regolamento che fu sempre convocata con una settimana di anticipo. È posto ai voti l'emendamento del consigliere Bruschetti riguardo al primo comma dell'articolo 42. « *Il Presidente di ciascuna commissione dopo ogni adunanza, comunica al Presidente del Consiglio i nomi degli assenti giustificati e ingiustificati* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Approvato all'unanimità.

Chi prende la parola sull'altro comma dell'articolo 42?

PARIS (P.S.U.): Ci sono due emendamenti.

PRESIDENTE: Vi sono due emendamenti, al terzo comma. Uno propone che si dica « *indipendentemente dalla facoltà della commissione di cui al precedente comma, il consigliere autore del disegno ha il diritto di intervenire alle sedute della commissione per illustrare il disegno di legge in discussione* ». È posto ai voti questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paris al terzo comma dell'articolo 42. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Approvato all'unanimità.

È proposto un comma aggiuntivo, dopo il 3°: « *Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, la commissione può convocare l'autore dello stesso* ».

DEFANT (A.S.A.R.): L'istituto dell'iniziativa popolare figura nello Statuto e non è stato preso in discussione dal Consiglio. Se vi fosse, è evidente che leggi di iniziativa popolare e di iniziativa collettiva avrebbero presentatori diversi. Ora non so a chi dare la precedenza, se ai primi, a chi ha apposto la firma o al secondo o ai terzi. Comunque credo che la prassi sarà quella di consegnare il progetto di legge al consigliere di fiducia, finchè il Consiglio si occuperà in sede legislativa dell'iniziativa popolare, perchè oggi non saprei come la commissione ed il Consiglio si dovrebbero comportare di fronte ad una iniziativa del genere.

PARIS (P.S.U.): È fissato dall'altro comma. Basta lasciare il comma « *nel caso in cui il disegno . . .* » e qui aggiungere « *così per i progetti di iniziativa popolare* ». È facilissimo.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola viene posto ai voti un comma aggiuntivo

che è del seguente tenore: « *Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, la commissione può convocare l'autore per illustrare il disegno stesso* ». Il comma seguente, che è il 5°, verrebbe così: « *Nel caso in cui, ecc. . . . Così per i progetti di iniziativa popolare* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi prende la parola sui commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 42?

C'è un emendamento riguardo alle commissioni. « *In caso di forzata assenza il consigliere deve ottenere dal Presidente del Consiglio preventivo congedo, nel qual caso egli è considerato assente giustificato. Il Presidente della commissione deve mandare l'avviso di convocazione in tempo utile, per dare la possibilità ai membri delle commissioni domiciliati in località distanti dalla sede del Consiglio, di poter intervenire alle sedute* ».

PARIS (P.S.U.): Inviare, non « *mandare* ». Non si manda mai.

SALVETTI (P.S.I.): Mi permetto di precisare, in caso di forzata assenza bisogna per lo meno metterci un termine elastico di « *prolungata* » perchè il concetto di congedo è legato ad una previsione sicura di un minimo e di un massimo. Poi il buon senso dirà quale è questa assenza. Ma che sia prolungata.

PRESIDENTE: Allora questo emendamento diventerebbe secondo e terzo comma dell'articolo 42. L'articolo 42 viene a subire questo nuovo rimaneggiamento. Dopo il primo comma vengono inseriti i due testi di cui dò nuovamente lettura. 2° comma: « *In caso di forzata e prolungata assenza, il consigliere deve ottenere dal Presidente del Consiglio preventivo congedo, nel qual caso egli è considerato assente giustificato* ».

Chi è d'accordo per questo nuovo comma è pregato di alzare la mano. Unanimità.

3° comma: « *Il Presidente della commissione deve inviare l'avviso di convocazione in tempo utile, per dare la possibilità ai membri della commissione, domiciliati in località distanti dalla sede del Consiglio, d'intervenire alle sedute* ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È posto ai voti l'articolo 42 con le modifiche e aggiunte votate prima.

SALVETTI (P.S.I.): È rimasto nella penna: La mancanza di qualunque preavviso di assenza vale per se stessa come ingiustificata.

PRESIDENTE: Allora bisogna aggiungere questo. Il terzo comma dell'articolo 42 viene completato dalla seguente frase: « *Il mancato preavviso di assenza equivale ad assenza ingiustificata* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 24. Contrari: 3.

È posto ai voti il complesso dell'articolo 42. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano. Unanimità.

*Articolo 43 - Se quattro dei componenti una Commissione ne domandino la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvederà a che essa sia convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.*

È aperta la discussione sull'articolo 43.

TOMA (IND.): Mi pare che i quattro membri di commissione siano troppi, perchè di solito sono commissioni di cinque o sei persone, mettiamo anche di nove; ma bastano quindi tre.

BANAL (D.C.): Se gli altri votano con-

tro e se il voto lo hanno i quattro che votano contro?

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 43. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 44 - Il bilancio della Regione è sottoposto all'esame della Commissione per le finanze e il patrimonio, integrata da due componenti per ciascuna delle altre Commissioni legislative permanenti con voto consultivo.*

*I due componenti predetti sono designati dalle rispettive Commissioni.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 44. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 45 - La convocazione del Consiglio regionale è fatta dal Presidente con invito da notificarsi, a mezzo raccomandata, ai consiglieri, al loro domicilio almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nella convocazione è inserito l'Ordine del giorno proposto ed ogni documento utile ad illustrare i documenti che dovranno essere discussi.*

*Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria, come dall'articolo 28 dello Statuto della Regione, il Consiglio deve essere convocato entro 15 giorni dalla data della richiesta.*

*In caso di urgenza riconosciuta dal Presidente del Consiglio, i termini di convocazione saranno ridotti a 10 giorni.*

È aperta la discussione sull'articolo 45.

Il dottor Scotoni propone questo emendamento al primo comma: « Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 21 e 27 dello Statuto della Regione la convocazione del Consiglio regionale è fatta dal Presidente con invito da notificarsi, a mezzo raccomandata, ai consiglieri, al loro domicilio, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nella con-

*vocazione è inserito l'Ordine del giorno proposto e ogni documento utile ad illustrare gli argomenti che dovranno essere discussi ».*

Questa proposta sostituisce il comma 1° dell'articolo 45.

SCOTONI (P.C.I.): Poi prosegue con gli altri commi identici. Io propongo 5 giorni invece di 7. Ritengo che quando viene presentato un progetto di legge e ne viene data comunicazione, da quel momento i consiglieri possono avere copia del progetto, devono averlo e perciò hanno tempo per esaminarlo. La convocazione non avviene all'improvviso, sull'ignoto.

I consiglieri potranno studiare e vedere le varianti. Credo che in 5 giorni si abbia il tempo di esaminare, quando sia conosciuto il grosso della questione. Con 7 giorni giacché potrebbe essere una questione abbastanza urgente, si procrastina troppo.

Ho chiesto la raccomandata di avviso perchè ho sentito parlare più volte di convocazioni che non arrivano. Dato che le convocazioni non sono molto numerose, io credo che la raccomandata non comporta spese forti. Ho voluto l'Ordine del giorno perchè i consiglieri ne siano informati almeno 5 giorni prima della seduta.

VINANTE (P.S.I.): Mi dispiace differire la domanda del dottor Scotoni sulla questione dei 5 o 7 giorni. Credo che per poter avere il tempo disponibile, specialmente per i consiglieri che sono alla periferia, i 7 giorni siano indispensabili. Si potrebbe eventualmente dire « eccettuato in caso d'urgenza che possono essere ridotti a 5 giorni ». Ma normalmente la convocazione, io riterrei che fosse mantenuta a 7 giorni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Fino a che non sarà approvato il progetto di legge gover-

nativo che prevede che i consiglieri regionali, si possono considerare al servizio della Regione, anche 5 giorni sono più che sufficienti per chiamarli alla seduta. È chiaro che i progetti di legge importanti verranno distribuiti prima — non vediamo la lungimiranza del progetto di legge antincendi che abbiano in mano da tanti mesi. — Vorrei fare un emendamento a quanto proposto dal consigliere Scotoni, piuttosto che raccomandata direi « *in caso di urgenza, telegraficamente* ». Invece, è utile parlare di « *raccomandata con ricevuta di ritorno per commissioni* », perchè c'è troppa gente che non riceve l'avviso del segretario.

DEFANT (A.S.A.R.): Quanto detto dal consigliere Cristoforetti è esatto. L'indennità consiliare obbliga tutti i consiglieri all'intervento alle sedute del Consiglio. La proposta del dottor Scotoni è da accettarsi senz'altro.

SALVETTI (P.S.I.): Io voterò per i 7. Trovo necessario presentare gli emendamenti 48 ore prima, perchè noi improvvisiamo seduta stante perchè di meglio non abbiamo saputo fare, ma altri organismi vogliono che gli emendamenti siano pensati, confrontati sul testo con una lunga preparazione degli argomenti. È chiaro che per arrivare a questo preavviso di emendamenti sette giorni non sono troppi: occorrono 48 ore di preavviso perchè l'emendamento scritto arrivi alla presidenza; che questo ufficio lo faccia dattilografare e distribuire in apertura di seduta per dar tempo che possa essere assimilato e vagliato, credo che sette giorni per questo lavoro siano prudenziali. Parlo per altri, non per me, perchè credo di dedicare sufficiente tempo a queste cose. Ritengo che, per comprendere le esigenze di tutti, mettere due giorni di più sia consigliabile.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo osservare

che c'è un « *almeno* » davanti a quei cinque giorni, che ha un significato. Quell'« *almeno* » vuol dire che la presidenza non deve mandarli solo cinque giorni prima, ma anche un mese o quindici giorni prima a sua discrezione e comprensione, per progetti particolarmente complessi. In merito alla questione degli emendamenti che devono essere presentati 48 ore prima, proporrei che gli emendamenti siano presentati 24 ore prima, perchè mi pare sufficiente.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento Scotoni che è del seguente tenore: « *Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 21 e 27 dello Statuto della Regione la convocazione del Consiglio regionale è fatta dal Presidente con invito da notificarsi, a mezzo raccomandata, ai consiglieri al loro domicilio, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nella convocazione è inserito l'Ordine del giorno proposto ed ogni documento utile ad illustrare gli argomenti che dovranno essere discussi* ».

Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 2. Astenuti: 1.

È posto in discussione la parte ulteriore dell'articolo 45, comma 2° e 3°.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo dire che in merito a questo problema c'è stato un caso nel quale il Consiglio provinciale era stato richiesto di immediata convocazione per un determinato problema, dal quale non sappiamo niente: la scuola di Cavalese. So che nonostante questa richiesta sia arrivata sul tavolo del Presidente del Consiglio provinciale da parecchi giorni, per volere del Presidente della Giunta, o non so di quali altre interferenze, si è continuato a soprassedere. Vorrei che fosse specificato nell'articolo che quando c'è la con-

dizione e il numero di firme necessario il Consiglio deve essere convocato, non che il Presidente della Giunta o l'assessore o altre interferenze possano, per ovvii motivi elettorali, che capisco anch'io, rimandare ad *calendas graecas*, — giacchè si divertono a parlare latino, — questa convocazione. Deve essere specificato che si deve convocare senza interferenze estranee. Per la scuola di Cavalese questa convocazione è avvenuta dopo quaranta giorni, perchè mancavano le firme, forse. Ma comunque è meglio che resti alle minoranze questa eventualità di poter convocare, per qualsiasi motivo, con un numero di firme stabilito, il Consiglio per il giorno che sarà compreso in questi termini.

SALVETTI (P.S.I.): È sancito nell'articolo 28 dello Statuto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi pare che la sede di questo comma aggiuntivo non sia l'articolo 45.

PARIS (P.S.U.): Nell'articolo 47.

BENEDIKTER (S.V.P.): Neanche il 47, perchè il titolo terzo tratta ormai della procedura e disciplina delle sedute e quindi tale comma aggiuntivo doveva essere proposto al capo II del titolo primo, cioè là dove parla dei compiti e delle funzioni del Presidente.

PARIS (P.S.U.): No.

PRESIDENTE: Si potrebbe inserirlo come secondo comma di questo articolo 45, visto che si parla di Ordini del giorno eccezionali. Nel primo comma votato si parla di convocazioni eccezionali, ma possiamo, nel secondo comma, dire: « *l'Ordine del giorno è compilato in ogni caso dal Presidente del Consiglio*

*dopo aver concordato gli argomenti con l'Ufficio della presidenza* ».

PARIS (P.S.U.): Mi pare che riguardi l'articolo 47.

PRESIDENTE: No, quello riguarda un momento posteriore.

PARIS (P.S.U.): E allora è sbagliato qui, perchè non è il Presidente che decide l'Ordine del giorno; mi pare che l'ordine della discussione viene fissato e se poi verrà l'ordine variato è il Consiglio che delibera e non il Presidente. Io lo vedrei proprio come ultimo comma dell'articolo 45.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paris: « *l'Ordine del giorno è compilato dal Presidente del Consiglio dopo averne concordati gli argomenti con gli altri membri dell'Ufficio di presidenza* ». Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: 31. Contrari: 1. Il comma aggiuntivo è approvato.

È posto ai voti l'articolo 45. Chi è d'accordo per la sua approvazione è pregato di alzare la mano. Unanimità. Contrari: 1.

*Articolo 46 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può tuttavia deliberare per alzata di mano di adunarsi in seduta riservata su richiesta scritta e motivata di almeno 5 consiglieri.*

*Quando si trattino questioni riguardanti singole persone, il Consiglio si riunisce in seduta riservata.*

È aperta la discussione sull'articolo 46.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che sia stralciata la seconda parte di questo comma primo e che l'articolo suoni: « *Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Quando si tratta di*

*questioni riguardanti singole persone, il Consiglio si riunisce in seduta segreta* ». Non trovo nessun altro motivo per il quale il Consiglio, a richiesta di cinque consiglieri, debba riunirsi in seduta segreta; non lo capisco.

SALVETTI (P.S.I.): Fissare le indennità dei consiglieri.

PARIS (P.S.U.): Non è il Consiglio, ma il comitato.

SALVETTI (P.S.I.): Ma allora chi vota?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Se ci sono motivi che riguardano singole persone è chiaro che ci possono essere motivi delicati, e cinque firme sono molto poche.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Guardi Cristoforetti che sia pure in rarissimi casi l'opportunità di tenere seduta riservata, ci si presenta. Le dico subito: trattazione di determinati problemi idroelettrici che dovremmo affrontare qui. Mi capitava, nella mia posizione di sindaco di Trento, di fare degli accenni e andare a Roma per trattazione di determinate strutture. Era fatale che a Roma si sapesse preventivamente questo e che ci fosse qualcuno che era già intervenuto in relazione a certe posizioni che avevano riflessi di interesse molto rilevanti. Sarà una facoltà alla quale si ricorrerà in casi veramente meritevoli di riservatezza. Ma escluderla mi sembra imprudente. Dovremmo trattare problemi che in qualunque azienda sono trattati con assoluta riservatezza e che noi si debba trattarli pubblicamente, può essere inopportuno.

DEFANT (A.S.A.R.): Il principio enunciato dal consigliere Cristoforetti, secondo me, è esatto, e lo condivido in pieno. Però la pre-

cisazione posta dal Presidente della Giunta è più che fondata. Dirò che eccezionalmente saranno tenute queste sedute riservate, appunto per questo motivo specifico enunciato dal Presidente della Giunta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi permetto osservare signor Presidente della Giunta che lei con ciò, non voglio dire la mia frase suoni offesa, è un ingenuo se ritiene che in una seduta con 46 consiglieri si mantenga il segreto. Prova ne sia che l'anno scorso quando abbiamo trattato le indennità ai consiglieri, quando ho lasciato per dieci minuti la seduta ho potuto avere dalla stampa le cifre esatte. Lei sa che è una illusione. Questo non è un Consesso amministrativo, questo è un Consesso che ha interferenze politiche molto lievi e lei sa che tante volte una seduta segreta potrebbe anche creare delle difficoltà per l'attuale maggioranza, quindi visto che questi motivi non sussistono, ritengo che sia inutile fare sedute segrete. Sostengo che la stampa, o almeno certa stampa, se non tutta, saprà di cosa si è trattato. Ed è giusto che lo sappia.

SALVETTI (P.S.I.): Non contesto che la stampa possa venire a sapere quello che è stato trattato. Del resto tante congratulazioni ai colleghi che riescono a prendere notizie. Questo non toglie, secondo me, che debba essere presa una formula cautelativa. Vorrei venire incontro alle due tesi e, per esempio, invece che cinque, porteremo a dieci i colleghi che domandano la seduta segreta, o anche a quindici, ma quando abbiamo dieci o quindici che per ragioni evidenti ritengono di proporre una seduta riservata, credo che a questa formula cautelativa non ci sarà bisogno di fare ricorso tanto spesso, ma può presentarsi il caso. L'unica preoccupazione di Cristoforetti è il tentativo che eventualmente si trasformi in seduta se-

greta quando c'è una battaglia di minoranze piuttosto animata in corso ed allora che la maggioranza, per mettere il silenziatore, dica: facciamo seduta segreta. Per ora non c'è stato il tentativo e neanche l'ombra di questo, ma possono presentarsi casi veramente seri in cui questa riservatezza convenga. Perciò alziamo il numero di cinque a dieci od anche a quindici, ma lasciamo la possibilità.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Aumentando il numero di consiglieri ci battiamo la mazzetta sul capo da noi stessi. Se facciamo quindici, noi non possiamo mai esigere la seduta segreta.

DEFANT (A.S.A.R.): L'obiezione portata da Cristoforetti è evidente; che ci siano giornalisti bravi ed intelligenti, e mi congratulo con loro, che verranno sempre a sapere qualcosa delle sedute segrete lo credo anch'io, ma specialmente nei casi enunciati dal Presidente è meglio che il Consiglio non si assuma la responsabilità della seduta pubblica. Sono casi eccezionalissimi.

SCOTONI (P.C.I.): Io capisco la preoccupazione, anche se, forse, quella accennata dal consigliere Salvetti, la ritengo anch'io poco probabile; però, la capisco egualmente sotto altri riflessi, nel senso che per prassi, per consuetudine, per legge, le riunioni devono essere pubbliche. Devono essere giustificate le riunioni in seduta segreta, solo da fatti eccezionali. Le riunioni si fanno segrete, ma le decisioni sono pubbliche. Perchè alla fine della riunione, quando si prendono delle decisioni, esse sono pubbliche. E allora proporrei di inserire questa limitazione alla nostra facoltà di unirci in seduta segreta, che significa che il Consiglio può riunirsi in seduta segreta escluso nell'esercizio della sua facoltà legislativa. Mi pare che questo sia il caso migliore.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 46. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 47 - Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta e comunica le variazioni dell'Ordine del giorno.*

È aperta la discussione sull'articolo 47.

PARIS (P.S.U.): Mi pare che « il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta » debba bastare, perchè l'Ordine del giorno è concordato in precedenza. Se l'Ordine del giorno è variato, posposto e altro, è il Consiglio che ne delibera.

SALVETTI (P.S.I.): Proprio lei sa che questa frase è parlamentare. Paris sa che la sera a Roma stabiliscono gli argomenti del giorno dopo. Là c'è questa prassi; qui è scivolata dentro la frase, ma per noi che abbiamo un Ordine del giorno preciso non trovo giusto e approvo la soppressione dell'ultima frase.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritengo che se si levasse la parola « sessione » e si mettesse « seduta successiva » ci potrebbe essere il caso nel quale, in seguito a presentazione di mozioni, ordini del giorno o interrogazioni, avvenisse la necessità di trattare il giorno dopo, senza interrompere l'Ordine del giorno, altre materie. Quindi non parla di chiusura di seduta, stabilisce eventuali materie da trattare nella seduta successiva.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento dell'onorevole Paris per restringere il senso dell'articolo 47. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

Vi è un comma aggiuntivo del consigliere Scotoni del seguente tenore: « *Sulle materie non iscritte all'Ordine del giorno, il Consiglio*

*non può deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  ». Chi prende la parola sull'emendamento Scotoni? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 2. Astenuti: 1.*

PARIS (P.S.U.): Non sono d'accordo, è sempre in gioco la maggioranza!

PRESIDENTE: *Articolo 48 - Di ogni seduta pubblica si redige processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio indicando per le discussioni solamente l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.*

*Di ogni seduta riservata il verbale è redatto da uno dei segretari del Consiglio, salvo che il Consiglio non deliberi altrimenti.*

È aperta la discussione sull'articolo 48.

PARIS (P.S.U.): Io vorrei chiedere spiegazioni. Che cosa vuol dire « *processo verbale* »? Non lo capisco, o è un resoconto e allora è succinto, ed è quello che viene letto qui, o è il verbale vero e proprio e allora contiene tutte le parole, tutte le interruzioni, tutto.

SALVETTI (P.S.I.): Si distinguono due fasi del resoconto, una è quella del sommario, di cui si fa cenno qui, che è il riassunto e poi vi è il resoconto stenografico letterale e di questo viene mandata una duplice copia; quindi sono previste tutte e due le procedure.

PARIS (P.S.U.): Questo è il processo verbale?

SALVETTI (P.S.I.): No, non è il processo verbale, è il riassunto, è la sostanza, invece il resoconto stenografico è la riproduzione letterale di quello che è detto.

PRESIDENTE: Si chiamano processi verbali nell'uno caso e nell'altro.

SALVETTI (P.S.I.): Guardi l'articolo 49, ultimo comma.

DEFANT (A.S.A.R.): Nell'articolo 47 la qualifica di segreto viene mutata in riservato.

PRESIDENTE: Sia modificato dappertutto.

PARIS (P.S.U.): Per me è sbagliato perchè l'ultimo comma dell'articolo 49 dice: « *di ogni seduta pubblica viene redatto, e pubblicato, il resoconto stenografico* ». Noi riceviamo quello che scrivono gli stenografi?

ALBERTI (D.C.): Quello che stanno scrivendo si chiama stenogramma. Il resoconto stenogramma. Il resoconto stenografico è la riproduzione, in lettere, dello stenogramma che lo stenografo scrive.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'articolo 48 è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 49 - La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazioni.*

*Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.*

*Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che riservate è firmato dal Presidente e dai segretari subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere per alzata di mano che non si rediga processo verbale di una seduta riservata.*

*Di ogni seduta pubblica viene redatto, pubblicato e distribuito a tutti i consiglieri, en-*

*tro 30 giorni dalla data della seduta, il resoconto stenografico.*

È aperta la discussione sull'articolo 49.

È un termine pieno di illusioni, perchè lo stenografo impiega per lo meno 15 giorni per trascrivere il suo stenogramma.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi risulta che alla Camera dei deputati ed al Senato dove le sedute sono molto più numerose e più nutrite, i deputati ed i senatori trovano nella propria casella lo stralcio del proprio intervento stenografico, molto e molto prima del termine fissato, credo entro le 24 ore. Non si pretende di giungere a tanto, ma credo che se il Consiglio non è in grado di predisporre in 15 giorni il resoconto stenografico con due stenografi, ne prenda quattro.

PRESIDENTE: Non si trovano.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'autonomia la vedo in funzione di diminuzione della disoccupazione locale, ed è molto utile per quello. Quindi siccome tutti quelli che assume la Regione devono essere stenografi, invece di due ne mettiamo 6; dopo un'ora di ricezione la signorina va a trascrivere a macchina e fa avere lo stralcio ai consiglieri, in quanto che non ritengo siano opportune nè utili le modifiche apportate dal Presidente o dal segretario. Un consigliere dovrebbe essere messo in grado di modificare il suo intervento sempre sotto il giudizio insindacabile del Presidente, perchè è assurdo che uno dica una frase e poi pretenda di depennarla se gli fa comodo. Si dica che entro sette giorni i consiglieri devono rivedere il loro intervento e poi, in due giorni, restituirlo per passarlo alla stampa.

PRESIDENTE: Anche questo è impossibile. Noi vediamo che il Consiglio provinciale

non trova uno stenografo. Nella città di Trento e Bolzano non troviamo uno stenografo che sia in grado di tener dietro a una seduta. Abbiamo degli stenografi che dicono di essere tali e non arrivano a settanta parole e poi impiegano un'eternità a trascrivere. Dovremmo fare un concorso nazionale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vuole dieci nomi di stenografi per dopo domani?

PRESIDENTE: So come succede: si dichiarano stenografi, ma non ve ne sono di quelli adatti al Consiglio, nonostante le prove fatte dal Comune e dalla Provincia.

DEFANT (A.S.A.R.): Io propongo che la presidenza del Consiglio adotti la macchina ricevitrice e faccia l'esperimento fatto al Consiglio provinciale di Trento mediante la riproduzione meccanica della voce attraverso quell'apparecchio che abbiamo qui.

PRESIDENTE: Si può fare, ma dal punto di vista del tempo, abbiamo le prove che prolunga il lavoro, anzichè abbreviarlo.

BANAL (D.C.): Nè si eliminano gli stenografi.

PRESIDENTE: Ci vogliono ugualmente per trascrivere quello che odono dall'apparecchio, e quindi il lavoro diventa duplice; nè riescono a trascrivere le parole intere se non rallentando la ripetizione del testo parlato.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Si può ripeterlo venti volte.

PRESIDENTE: Se non va con il rallentatore, devono fare uno stenogramma di quello che odono e poi trascrivere nuovamente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Si può anche trascrivere direttamente a macchina.

PRESIDENTE: Già se la ripetizione è rallentata, ma senza alcun vantaggio di tempo.

SCOTONI (P.C.I.): Io credo che non potremo sperare di avere un'attrezzatura tecnica come quella che c'è al Parlamento, per ovvie ragioni.

PRESIDENTE: Basterebbe che potessimo avere sei stenografi invece di due, e sempre al nostro servizio.

SCOTONI (P.C.I.): Adesso non so se tecnicamente il filo memonico possa funzionare o meno. Sono state fatte delle prove, possiamo farne delle altre perchè tante volte si incontrano delle difficoltà che si possono superare. Certo che il resoconto stenografico ha una grande importanza. Certamente non è colpa degli stenografi che io considero dei poveri infelici nelle condizioni in cui devono lavorare. Pensiamo di metterci in Consiglio a lavorare fino a dopo cena e credo che comprenderemo la prova a cui sono sottoposti e la stanchezza inevitabile che devono sentire e che non può certo giovare ad un esatto lavoro. Direi questo: che la proposta di Cristoforetti di consultare i consiglieri sui loro interventi dovrebbe essere accettata, almeno in parte. In una giornata, uno parla anche dieci volte, ma importa solo l'intervento fondamentale, che egli desidera venga riprodotto; per i piccoli interventi su questioni di dettaglio, può esserci anche un riassunto. Là bisogna affidarsi alla presidenza, al Presidente, il quale deve saper discriminare quale è la parte assolutamente superflua e quale è la parte fondamentale. Su quest'ultima sarebbe utile che i consiglieri venissero consultati. Non nel senso che il consigliere, come te-

me Toma, possa modificare, possa posporre, dire: guardate mi pare che è così e così. Sta al buon senso della presidenza, e del segretario incaricato di questo, di vedere dove evidentemente il suo pensiero era espresso in tale determinata maniera e dove ci può essere il tentativo di modificare. A proposito dei verbali vorrei che venissero inserite le proposte e gli ordini del giorno, perchè tante volte si legge: « a questo punto viene presentato un Ordine del giorno » il quale non c'è; nel verbale ci deve essere tutto perchè altrimenti la discussione perde il senso, non si riesce a seguirla; io che mi sono preso la briga di leggere i verbali, mi sono trovato in serie difficoltà. Perciò riassumendo: revisione dei consiglieri su interventi chiari, vedere se è possibile utilizzare mezzi meccanici, o aumentare il gruppo degli stenografi. Penso che se la signorina che steno-grafa in lingua tedesca dovesse trovarsi nella situazione che il gruppo della Volkspartei dovesse parlare sempre tedesco, lei da sola dovrebbe sobbarcarsi ad un lavoro che non è umanamente neanche sopportabile, e poi cercare di inserire tutte quelle documentazioni che altrimenti lasciano lacune gravissime nei nostri resoconti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo anche qui aprire una parentesi e ritorno su quella che è stata un'altra discussione. Se i resoconti stenografici vadano stampati o messi al ciclostile. So che nelle offerte fatte ieri alla Regione o al Consiglio di carta per ciclostile il prezzo si è elevato da 130 lire a 800 lire la risma. Vorrei chiedere se è possibile avere per un'altra seduta, per domani, i dati di cosa costano queste relazioni ciclostilte, e che il collega Paris, che è possessore di una tipografia, possa dire cosa verrebbero a costare se fossero stampati; per vedere se non sia il caso di dare una

veste tipografica più decente a questi atti del Consiglio, visto che siamo noi l'unica Assemblée che li fa ciclostilati, in quanto chè neanche in Sicilia lo fanno.

PRESIDENTE: È risultato, in pratica, che il prezzo non è per niente minore.

TOMA (IND.): Mi pare cinquecento lire di differenza. L'anno scorso, anche il Presidente della Giunta regionale mi darà atto, io feci la stessa osservazione. Una volta tanto concordo con Cristoforetti. Effettivamente quei resoconti ciclostilati ci costringono ad un grave lavoro, a prescindere che la carta è leggerina ed il rompere quelle graffette di metallo significa strappare la prima riga del resoconto. In secondo luogo io direi, anche se noi siamo modesti, che risulti qualche cosa a stampa; quindi prego il Presidente del Consiglio di prendere a cuore questo voto che è sentito da tutti i consiglieri: di avere a stampa tutti gli atti del Consiglio.

PRESIDENTE: Il primo verbale fu stampato; poi, in Consiglio, si è deciso, per ragioni di economia, di passare all'uso del ciclostile.

Chi prende ancora la parola sull'articolo 49? È proposto l'emendamento del consigliere Paris al 3° comma: « *Sul processo verbale i consiglieri possono prendere la parola per apportarvi delle rettifiche o farvi inserire delle dichiarazioni* ». L'emendamento è posto ai voti: chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'articolo 49 è posto ai voti nel suo complesso: chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 50 - I processi verbali sia delle sedute pubbliche sia delle riservate sono trascritti a cura della segreteria della presidenza*

*in un apposito registro firmato in ciascun foglio dal Presidente e dai segretari.*

*Presso la segreteria della presidenza dovrà pure essere conservata in triplice esemplare la raccolta completa dei resoconti stenografici.*

È aperta la discussione sull'articolo 50.

PARIS (P.S.U.): Alla Camera, delle sedute segrete non viene steso processo verbale, ma vengono soltanto rese note le decisioni prese. Se il Consiglio ritiene di dover stendere il processo verbale, allora deve prendere la deliberazione di volta in volta.

SCOTONI (P.C.I.): Devo correggere il collega Paris; non è esattamente così. Se si riferiva alla Camera devo dire che c'è l'articolo 141 del regolamento che dice: « *la Camera può deliberare . . .* ». Questo farebbe supporre che normalmente gli estensori del verbale ci siano, e perchè non ci siano occorre la deliberazione che quando la Camera si riunisce in seduta segreta gli estensori si ritirino, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

PARIS (P.S.U.): Qui bisogna distinguere fra seduta segreta del Consiglio e seduta segreta dei capigruppo. Quando si tratta delle indennità dei consiglieri, del Presidente, ecc. allora non è il Consiglio, ma la Commissione dei capigruppo che si riunisce e lì non viene steso nessun verbale.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola sull'articolo 50?

DEFANT (A.S.A.R.): Avevo chiesto la parola per la questione dei processi verbali a seduta segreta; credo che normalmente sia indispensabile lasciare qualche traccia delle sedute riservate.

CASTELLI (D.C.): In proposito l'articolo 48 che abbiamo già votato dice espressamente che i segretari fanno il resoconto anche delle sedute segrete.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 50 è pregato di alzare la mano: unanimità.

Sono le 12,15: la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 14,30.

Ore 14,40.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

*Articolo 51 - Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:*

- a) *comunica al Consiglio i messaggi e le lettere pervenute;*
- b) *comunica le iniziative di carattere legislativo e il loro eventuale sviluppo;*
- c) *comunica le domande di congedo;*
- d) *comunica l'oggetto delle interrogazioni e delle interpellanze.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 51. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 52 - In caso di impossibilità di intervenire alle sedute il consigliere regionale dovrà tempestivamente informare il Presidente del Consiglio.*

*In apertura di seduta, dopo effettuato l'appello dei presenti, il Presidente comunicherà i nominativi degli assenti giustificati.*

È posto ai voti l'articolo 52: unanimità.

*Articolo 53 - Effettuato l'appello dei presenti, il Presidente dichiara se la seduta è validamente costituita.*

È posto ai voti l'articolo 53: unanimità.

*Articolo 54 - Il Consiglio è legalmente costituito qualora risultino presenti all'appello*

*la maggioranza assoluta dei suoi membri. Se non risulta presente tale maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla a sua discrezione.*

*In caso di scioglimento della seduta per mancanza di numero legale il Presidente, previa consultazione con i consiglieri presenti, stabilirà la data della ulteriore convocazione, che in ogni caso dovrà essere effettuata entro i successivi cinque giorni.*

È posto ai voti l'articolo 54: unanimità.

*Articolo 55 - Nessun consigliere può parlare senza aver chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente.*

È posto ai voti l'articolo 55: unanimità.

*Articolo 56 - Se un consigliere turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo.*

*Ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità come pure ogni attacco a base di personalismi, costituiscono violazioni dell'ordine.*

*Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunziate non si inseriscono nel processo verbale nè sul resoconto.*

*Il consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano senza discussioni.*

È posto ai voti l'articolo 57: unanimità.

*Articolo 57 - Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può disporre l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta, e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.*

*L'esclusione o la censura possono essere inflitte dal Presidente indipendentemente dai*

*precedenti, richiami, quando un consigliere provochi tumulti o disordini nel Consiglio o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.*

È posto ai voti l'articolo 57: unanimità.

*Articolo 58 - La censura implica, oltre la esclusione immediata dall'aula, l'interdizione dal ricomparirvi per un numero di sedute non inferiore a due e non maggiore di otto.*

*Il numero delle sedute dalle quali il censurato sarà interdetto viene proposto dal Presidente e deliberato dal Consiglio con votazione per alzata di mano senza discussione.*

È aperta la discussione sull'articolo 58. A questo articolo è proposto da parte del dottor Scotoni un emendamento.

È posto ai voti l'emendamento del consigliere Scotoni di portare il massimo delle sedute da cui un consigliere è escluso a 4, invece che a 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 2. L'emendamento è approvato.

È posto ai voti l'articolo 58 nel suo complesso: chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 59 - Se il consigliere, nei casi previsti nei due articoli precedenti, si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e designa due consiglieri ad eseguire le sue disposizioni.*

È posto ai voti l'articolo 59: unanimità.

*Articolo 60 - Qualora sorga tumulto nel Consiglio e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa. Il Presidente, se il tumulto continua nella sua assenza o al ritorno nell'aula, può togliere la seduta.*

*In quest'ultimo caso l'assemblea sarà convocata a domicilio dal Presidente, entro un lasso di tempo non superiore ai cinque giorni.*

È posto ai voti l'articolo 60: unanimità.

*Articolo 61 - I poteri di polizia del Consiglio nell'aula consiliare, spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente che potrà farsi assistere, se necessario, da consiglieri da lui designati.*

*La forza pubblica non può entrare nell'aula riservata al Consiglio e nei locali adiacenti se non su richiesta del Presidente.*

È posto ai voti l'articolo 61: unanimità.

*Articolo 62 - Nessuna persona estranea al Consiglio, salvo il personale addetto, può per alcun motivo introdursi nell'emiciclo ove siedono i suoi membri.*

*L'ammissione alle tribune per il pubblico e per la stampa, è regolata con norme stabilite dal Presidente.*

È posto ai voti l'articolo 62: unanimità.

*Articolo 63 - Durante la seduta le persone ammesse nelle tribune devono mantenere un contegno assolutamente corretto, rimanere in silenzio astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.*

*Eventuali disturbatori potranno venir fatti immediatamente allontanare dal Presidente che potrà a tale scopo richiedere anche l'intervento della forza pubblica.*

È posto ai voti l'articolo 63: unanimità.

*Articolo 64 - Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti nell'Ordine del giorno, salvo i casi previsti dal presente regolamento.*

È posto ai voti l'articolo 64: unanimità.

*Articolo 65 - Gli oratori parlano stando in piedi dal loro scanno, rivolti verso il Presidente. La parola viene concessa nell'ordine con cui viene richiesta.*

*Chi risulta assente dall'aula quando viene il suo turno decade dal diritto alla parola.*

È posto ai voti l'articolo 65: unanimità.

*Articolo 66 - Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale.*

Il consigliere Scotoni propone il seguente emendamento aggiuntivo: « o sulla posizione della questione o per chiedere al Presidente di voler riassumere le varie proposte in merito all'argomento in discussione ».

SCOTONI (P.C.I.): Si tratta evidentemente che qualora un consigliere ritenga che la discussione abbia dato origine ad uno sviaamento di quella che è la questione che doveva essere trattata, può, secondo me, indipendentemente dall'esprimere pareri nel merito, richiamare alla contrapposizione che deve essere fatta tra il testo e le frasi. La domanda al Presidente di riassumere nel caso che la discussione diventi caotica, come purtroppo avviene, è quello di chiedere al Presidente di dire in poche parole quali sono le posizioni. È quello che il Presidente fa lo stesso e lo fa in particolare in occasione delle votazioni a scrutinio segreto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il Presidente, già per regolamento, ha il dovere di riassumere; questo è sancito là dove dice: « il Presidente dirige e riassume le discussioni ». Io non riterrei opportuno di modificare questa possibilità di richiesta di riassumere.

SCOTONI (P.C.I.): Si verifica qualche volta.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo del consigliere Scotoni.

THALER (S.V.P.): Bitte übersetzen!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ein Zusatzantrag des Abg. Scotoni, dem Artikel 66 wäre dementsprechend noch anzufügen; es heisst: niemand kann in der Debatte über den gleichen Gegenstand mehr als zweimal sprechen, ausgenommen, es handelt sich um Berufungen auf die Geschäftsordnung oder um eine persönliche Angelegenheit oder über die Art der Fragestellung oder es kann vom Vorsitzenden verlangt werden, dass die verschiedenen Vorschläge in bezug auf das Argument zusammengefasst werden.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per approvare l'emendamento proposto dal dottor Scotoni è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto. È posto ai voti l'articolo 66: chi è d'accordo per l'approvazione del testo originale è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 2. Astenuti: 1.

*Articolo 67 - È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola, deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.*

*Se il consigliere insisterà, avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione per alzata di mano.*

*Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.*

È posto ai voti l'articolo 67: maggioranza. Contrari: 1.

*Articolo 68 - Quando, nel corso di una discussione, il consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla commissione il Presidente assegna un termine per*

*presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella prima seduta susseguente alla nomina della commissione.*

È aperta la discussione sull'articolo 68.

SCOTONI (P.C.I.): Invece che « *nella prima seduta susseguente alla nomina della commissione* », si dica « *nella prossima seduta* ».

PRESIDENTE: Chi approva l'articolo 68 con la modificazione proposta dal consigliere Scotoni è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 69 - Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che ciò non ostante continua a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.*

Se nessuno prende la parola, è posto ai voti l'articolo 69. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 70 - Se i consiglieri iscritti a parlare leggono il loro testo, l'intervento non dovrà durare più di quindici minuti.*

È aperta la discussione sull'articolo 70.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Qui desidero che venga precisato che il discorso non può durare più di quindici minuti, se è letto. È chiaro che quando un discorso è pronunciato a memoria o in intervento il consigliere può parlare per il tempo illimitato, finchè i soliti cinque consiglieri non domanderanno la chiusura della discussione.

DEFANT (A.S.A.R.): Io credo che la Commissione sia stata un po' drastica nel disciplinare gli interventi dei consiglieri. Bisogna tenere presente che ci troviamo di fronte ad un Consesso legislativo regionale. Si capisce che in sede centrale, a Roma, e dove ci sono

oltre 500 deputati ci vuole una disciplina stretta, ma noi qui eccezionalmente abbiamo visto che un consigliere ha sorpassato il limite imposto. Quindi vorrei che non si imponesse nemmeno quel limite, perchè adesso noi vediamo che i nostri interventi durano due minuti e non di più, salvo sugli argomenti degli assessorati. È una limitazione che non risponde alle necessità pratiche di questo Consesso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Siccome sono l'unico membro presente della Commissione per il regolamento, preciso che la limitazione si riferisce solo a discorsi letti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Desidererei che venisse levata quella limitazione lo stesso. Non parlo per me, perchè io credo di aver dimostrato di parlare anche abbastanza, anche troppo a lungo, senza leggere; se c'è qualcuno dei colleghi che non ha facilità di parola e una volta legge un discorso, perchè dobbiamo impedirgli di poterlo leggere per venti minuti?

PRESIDENTE: L'articolo 70 viene proposto in questa forma: « *se i consiglieri iscritti a parlare leggono il loro testo l'intervento non potrà durare più di quindici minuti* ». Chi è d'accordo per questa formulazione?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): La lettura non può durare, l'intervento può essere anche più lungo.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'articolo 70 alzi la mano: 26 favorevoli; 9 contrari. Approvato.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Bei der ersten Abstimmung war der Artikel 70 abgestimmt worden, u. zw. dass ein Regionalrat nicht mehr als 15 Minuten seine Rede verlesen darf.

STROBL (S.V.P.): Reden darf er auch nicht länger?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Reden darf er so lang er will. Die zweite Abstimmung ist, wer gegen die Bestimmung des Artikels 70 ist.

STROBL (S.V.P.): Ich möchte, dass hineingesetzt werde, dass auch die Rednerzeit beschränkt sei; was braucht denn einer zwei oder drei Stunden reden, das geht ja nicht. Wir reden langsam und kommen auch vorwärts, 10 Minuten brauchen wir gar nicht einmal.

PRESIDENTE: *Articolo 71 - Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.*

È aperta la discussione sull'articolo 71.

SAMUELLI (D.C.): Pare in contraddizione col precedente.

PRESIDENTE: I discorsi sono illimitati se non sono letti.

PARIS (P.S.U.): Sia ben stabilito che se il discorso è letto vale l'articolo 70.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola sull'articolo 71?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei osservare per incidenza, anche se ho votato l'articolo 70 che la relazione del Presidente della Giunta, che può essere un discorso, non può essere letta per oltre quindici minuti. La relazione è un discorso. Ad ogni modo siamo all'articolo 71 e stando a questo articolo nessun discorso può essere interrotto e rimandato al giorno successivo. Un membro del Consiglio sta parlando; per boicottarlo la maggioranza se ne

va e rimane solo lui, con tre o quattro che ascoltano. Come si fa in quel caso?

PARIS (P.S.U.): Continua il discorso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Da solo? ai muri?

PARIS (P.S.U.): E quando ha finito si domanda la verifica del numero legale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): E poi magari si vota.

PARIS (P.S.U.): Chiede la verifica del numero legale. Per i discorsi letti fanno sempre eccezione i membri della Giunta.

PRESIDENTE: Un consigliere che parla su un dato argomento, può anche leggere, per maggior garanzia che non gli venga rimproverata una virgola che egli non possa provare. Se così è, gli si concedono 15 minuti e non di più. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 71 è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 72 - I richiami riguardanti l'Ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che due oratori, uno contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.*

Il consigliere Scotoni propone un emendamento nel senso di concedere 10 minuti invece di 5.

SCOTONI (P.C.I.): Anche questa norma è presa di peso dal regolamento di altre assemblee molto più numerose, dove è logico che si cerchi di tutelare la possibilità di procrastinare le decisioni a tempo indeterminato, con que-

stioni sul regolamento, dichiarazioni di voto. Allora è stata imposta questa limitazione di cinque minuti, che, però, a quanto mi risulta, normalmente, non viene osservata, quando si ritiene che un intervento non abbia i fini che si propone apertamente, ma semplicemente lo scopo di dilazionare le cose. Siccome noi, per abitudine, siamo un po' rispettosi dei regolamenti in questa nostra Regione, non vorrei che fosse applicata con estrema rigidità la norma dei cinque minuti. Perciò facciamo dieci, ed osserviamoli, piuttosto che metter cinque e non osservarli. Su una questione di regolamento ci può anche essere da ragionare a lungo, specialmente quando parla uno a favore ed un altro contro.

PRESIDENTE: Pregherei di voler emendare ulteriormente, concedendo che parlino due consiglieri contro ed uno a favore, per il fatto che le minoranze sono frazionate tra ideologie diverse e spesso contrapposte, per cui l'opposizione di una minoranza può essere di tenore diverso da quella di un'altra minoranza.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Vorschlag des Abg. Scotoni geht dahin, dass die im Artikel 72 vorgesehene Zeit von 5 Minuten auf 10 Minuten erhöht wird. - Dieser Vorschlag kommt jetzt zur Abstimmung.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento del dottor Scotoni che porta a 10 minuti gli interventi degli oratori che parlano in ultimo, su un determinato tema.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Wer damit einverstanden ist, die Zeit von 5 auf 10 Minuten zu erhöhen, erhebe die Hand.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con que-

sta modifica è pregato di alzare la mano: 17. Contrari: 14.

Bisogna ripetere la votazione.

PARIS (P.S.U.): Se lei ripete la votazione deve ripeterla nel senso di approvarlo tutto quanto.

SCOTONI (P.C.I.): Lo ritiro.

PARIS (P.S.U.): No, lo faccio mio.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per accettare che i 5 minuti concessi vengano portati a 10, è pregato di alzare la mano: 21. Contrari: 17.

Accettato l'emendamento Paris.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Pregherei l'assessore Angelini di conciliarsi con se stesso perchè una volta ha votato a favore ed una volta ha votato contro.

PRESIDENTE: Viene posto ai voti l'emendamento Cristoforetti che chiede nell'ultima riga dell'articolo 72 la modificazione seguente: « *Non possono parlare, dopo la proposta, che due oratori contro e uno a favore* ».

PARIS (P.S.U.): So che questo emendamento sarà respinto perchè già lo è stato uno precedente. Tuttavia dirò che, per lo meno per i primi due o quattro anni, — non può essere fissato qui, — sarebbe buona cosa che fossero proprio due. Io mi ritengo completamente negativo, ma credo che anche ad altri non sarà tanto facile discutere in questioni di procedura e regolamento finchè non si è abbastanza addentro. Sicchè credo che due a favore e due contrari potrebbero illustrare ed approfondire questioni per arrivare ad un buon andamento dei lavori.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Facciamo due e due.

PRESIDENTE: La proposta Cristoforetti viene ritirata. Con la proposta Paris si chiedono due oratori contro e due a favore. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 29. Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano: 12. L'emendamento è approvato.

*Articolo 73 - Quando il Consiglio sia chiamato a decidere sui richiami suddetti la votazione avviene per alzata di mano.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 73. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 74 - Ogni consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione.*

*Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate sull'argomento. Il Presidente decide, inappellabilmente, previa lettura.*

*Nel caso in cui venga ammessa la proposta, può sempre essere opposta la questione pregiudiziale.*

Se nessuno prende la parola, è posto ai voti l'articolo 74. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 75 - Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, devono essere presentati al Presidente del Consiglio, almeno 48 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono.*

*Essi non possono essere accettati se non contengono il riferimento al disegno di legge in discussione e sono distribuiti ai consiglieri in principio di seduta.*

*Emendamenti possono tuttavia essere presentati, svolti, discussi e votati nella seduta stessa, purchè sottoscritti da almeno tre consiglieri.*

È aperta la discussione sull'articolo 75.

PARIS (P.S.U.): La questione dei tre consiglieri, non so che ragione abbia di essere, per la presentazione di un emendamento. Anche nel corso della discussione uno può sentire la necessità di presentare un emendamento. Anche quella delle 48 ore! Delle volte non abbiamo avuto nemmeno il disegno di legge! Io proporrei 24 ore; ma la necessità che siano presentati da tre consiglieri, non la vedo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Se si volesse accettare la richiesta che gli emendamenti possano essere presentati anche da singoli consiglieri durante la seduta certamente perderebbe in valore la prescrizione della presentazione degli emendamenti entro 48 ore. Il senso per cui la Commissione ha ritenuto di fissare per gli emendamenti presentati durante la discussione il minimo di tre consiglieri era questo: che si presume che i consiglieri abbiano il progetto di legge in tempo, cioè, come oggi ha detto Scotoni, al momento in cui il progetto viene trasmesso dalla Commissione. Allora i consiglieri avranno tempo sufficiente per meditare eventuali correzioni da apportare e trasmettere tempestivamente, entro 48 ore, un emendamento, anche come singolo consigliere; se durante la discussione affiorano nuovi problemi e nuove proposte di correzioni dovrebbero trovare il consenso di almeno tre consiglieri.

PARIS (P.S.U.): Quando i disegni di legge vengono spediti in tempo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Si dovrà anche formare oggetto di una prescrizione che l'invio

del disegno di legge sia contemporaneo alla trasmissione alla commissione.

PARIS (P.S.U.): Quando la commissione restituisce al Consiglio il disegno di legge, bisogna avere in mano gli emendamenti che la commissione propone; non si può altrimenti fare un lavoro che viene accavallandosi. Quindi bisogna avere in mano lo stesso disegno di legge originario e, a parte, gli emendamenti della commissione.

PRESIDENTE: Proporrei che al primo comma si dicesse: « *gli emendamenti aggiuntivi sono presentati . . .* » in modo che sia stabilita una norma per la presentazione; però al terzo comma direi meglio « *che possono tuttavia essere presentati, svolti, discussi e votati nella seduta stessa, a richiesta di tre consiglieri* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ritengo che il pensiero svolto dal consigliere dottor Benedikter meriti senz'altro accettazione. Guardate che quest'articolo 75 è diretto a disciplinare la presentazione di modifiche ai testi di legge presentati e discussi dalla commissione e poi presentati al Consiglio. È assai facile cadere in errore in questa materia. La improvvisazione di una norma che viene proposta qui in Consiglio, può tradursi in una contraddizione involontaria con altre disposizioni di questa o di altre leggi. È assai difficile, anche se qualche cosa appare evidente e chiara, fare delle proposte con giudizio veramente sicuro, e la posizione dell'articolo 75 tende a diminuire questa possibilità di errore. Trattandosi di attività legislativa di enorme importanza, la prudenza richiede che gli emendamenti siano presentati in qualunque forma, ma siano oggetto di un preventivo esame e di modificazione da parte dei proponenti, e che il

Presidente del Consiglio e i consiglieri ne abbiano visione all'inizio della seduta perchè possano trovare il tempo di pensare e vedere. È vero che in molti casi la cosa potrebbe andare senza inconvenienti, perchè basta bene che in alcune occasioni ci capiti di dover tornare sulla legge per non aver pensato, quindi lasciate la disposizione come sta, anche con la limitazione dei tre consiglieri. Non è vero che perderebbe in importanza la disposizione del primo comma dell'articolo; d'altronde se l'emendamento è ragionevole, il consigliere che lo fa, trova senz'altro altri due consiglieri disposti a proporlo con lui; se non è ragionevole o non appare tale all'esame di tre consiglieri vorrà dire che non ne vedono l'importanza, nè comunque dovrà essere accettato. Quindi, mi pare che la disposizione dell'articolo 75 può restare.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non posso condividere le idee del Presidente della Giunta, nè del dottor Benedikter per un motivo molto ovvio: gli emendamenti possono essere proposti dalla minoranza e dalla maggioranza. Se sono posti dalla minoranza non vengono mai accettati.

CONSIGLIERI: No, no, non è vero.

PRESIDENTE: (*Richiama all'ordine*).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Se sono proposti dalla maggioranza sono conosciuti già sufficientemente a tempo. Noi abbiamo visto che anche emendamenti logici sono stati, per ostruzionismo, votati negativamente, specialmente dai due assessori provinciali, ordinatamente, negativamente ed ostinatamente anche quando tutta la Giunta votava favorevolmente. Per conto mio non trovo necessaria questa di-

sposizione, poi non vedo questa grande importanza nelle leggi che devono essere proposte.

PRESIDENTE: Ci tengo a correggere un'affermazione perchè, per esempio, in questa discussione sul regolamento interno le modificazioni accettate sono venute, per massima parte, dalla minoranza, ed in gran parte hanno avuto buon fine. Il che dimostra che la serenità dell'Assemblea è evidente. Piuttosto ripeto il mio pensiero, già manifestato prima: anch'io sarei d'accordo di concedere sempre il diritto ad ogni consigliere di presentare emendamenti, in seduta, perchè questa è consuetudine parlamentare. Chi prende ancora la parola sull'articolo 75.

SALVETTI (P.S.I.): Avevo chiesto la parola prima del Presidente, ma ad ogni modo avrei voluto dire quasi le stesse parole. Siccome sono stato io che ho formulato forse il principio di questo, insisterei, perchè il criterio è proprio quello esposto da Benedikter ed ora confermato dal Presidente: il criterio era proprio quello di apportare le variazioni ai progetti di legge su un terreno di estrema cautela e preparazione. Vero è che fino adesso siamo andati avanti con questa modesta buona fede ed improvvisazione all'ultimo momento dei lavori che abbiamo fatto qua dentro. Però è stato constatato in più parti, in altri interventi concreti e precisi, che toccare il fondo è difficile salvo barlumi felici che scaturiscono così ex abrupto. La questione delle 48 ore è evidente; già avevo cancellato nel testo originale quelle 48 ore che vanno ritoccate, perchè avendo stamane accettato il Consiglio la proposta di Scotoni per cinque giorni, le 48 ore sono eccessive. Ero stato io a proporre i sette giorni contro i cinque per distendere nel tempo la presentazione di documenti, per dare la possibilità ai consiglieri estranei e lontani di pensarci su; ora cinque giorni

per la presentazione dei documenti e 48 ore di tempo per presentare l'emendamento è una strozzatura. Ecco perchè aveva ragione Scotoni quando diceva: accettate i miei cinque giorni e portate a 24 ore il termine. Se si valorizza questo concetto si deve ammettere, solo in via non normale, la possibilità di portare emendamenti improvvisi. Siccome è giusto che dal dibattito possa scaturire qualche raggio luminoso — non è molto frequente ma può capitare — allora sia detto che se ci sono tre consiglieri che in un momento di riposo trovano che un emendamento vale la pena di essere portato, e si ammette la preparazione specifica dell'argomento, allora chiediamo la firma di tre consiglieri, perchè venga accettato l'emendamento. È una diversità notevole da quello che avete fatto fino adesso. Chi preferisce che la prassi fin qui adottata vada bene, abolisca la storia delle 48 ore e la firma dei consiglieri. Ma se si vuol dare un'intonazione io credo che questo sistema possa andare; tutt'al più, si potrebbero ridurre a due le firme per la presentazione degli emendamenti perchè significa avere uno scambio di idee ed ammette un approfondimento. Questo lo spirito che ci ha guidati quando abbiamo formulato l'articolo 75.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Faccio la proposta di lasciare le tre firme, ma di ridurre il tempo da 48 ore a 24.

PRESIDENTE: È posto ai voti il primo comma dell'articolo 75, che risulta del seguente tenore: « *Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi, o soppressivi, devono essere presentati alla presidenza del Consiglio, almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono* ». Faccio presente che la riduzione a 24 ore viene a togliere la ragione per cui era stato posto questo lasso di tempo.

SALVETTI (P.S.I.): Faccia la prova con oggi.

PARIS (P.S.U.): Io credo che bisogna rivedere tutti questi termini, perchè per i consiglieri che sono in città e hanno in mano il progetto 5 giorni prima della discussione, la cosa può andare; ma uno che abita a Cavalese o a Dobbiaco, quanto tempo impiega, se vuole arrivare a mandare gli emendamenti? Le 24 ore diventano 48. E allora praticamente ha in mano il progetto di legge per 24 ore.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Il nostro professore di università paragonava una legge appena fatta ad un orologio perfetto. Diceva che quando si verificasse una rottura, anche se quella rottura sembra evidente, si corre il rischio di sconvolgere il funzionamento di quell'orologio. Vedete che stamane è stata portata una lieve modificazione riducendo da sette a cinque giorni il termine per dare la comunicazione dell'avviso di convocazione, e vedete che quella disposizione ha avuto incidenze su tutto l'organismo della disposizione del regolamento. Ecco perchè è assolutamente necessario che un emendamento sia ponderato prima di essere portato qui. Ripeto che l'incidenza, il riflesso di una modificazione non del tutto parziale, così, a un primo esame, quale si presenta in seduta, non si può fare. Guardate che la funzione di questo articolo non è quella di mettere la presidenza del Consiglio nella condizione di far trascrivere questi emendamenti. È invece quella di prendere gli emendamenti e il materiale relativo alla legge e mandarli all'organo che la legge ha proposto, alla commissione legislativa perchè esamini gli emendamenti ed, accettandoli, veda di apportare a tutta la legge presentata gli altri cambiamenti. Lasciate pertanto le 48 ore previste dall'articolo com'è.

VINANTE (P.S.I.): Io ritorno allora sulla proposta di questa mattina, cioè che è giusto quanto ha affermato il Presidente della Giunta di lasciare le 48 ore, ma d'altra parte è altrettanto giusto che si lasci il termine maggiore dei 7 giorni. Io domando quale è questa grave preoccupazione di trasmettere due giorni in anticipo quest'Ordine del giorno? Io non credo che sconvolga il mondo e non capisco questa insistenza, perchè, a noi della periferia, che cosa resta? Nemmeno tre giorni. Lasciate 7 giorni e le 48 ore.

PRESIDENTE: Riferisco il testo del regolamento siciliano, all'articolo 102.

TOMA (IND.): Devo associarmi alle dichiarazioni del consigliere Vinante, perchè questa mattina siamo stati proprio noi due che ci siamo opposti alla riduzione del termine proposto dall'emendamento Scotoni. Pregherei il Consiglio che il termine sia portato a sette giorni.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che ho già detto stamane che quei cinque giorni non sono un massimo, bensì un minimo del quale il Presidente del Consiglio si avvarrà quando ritiene che la discussione debba avvenire al più presto. Questo avverrà una volta o due all'anno. Normalmente convocherà sette od otto giorni prima, perciò queste preoccupazioni per il 90 % cadono. Secondo: avevo anche detto che questo articolo era collegato di fatto alla mia proposta di ridurre a 24 ore ed aggiungo che normalmente i progetti, secondo me, devono essere distribuiti ai consiglieri quando vengono presentati. Così il consigliere ha tempo tutti quei mesi che ci mette la commissione per studiare il suo progetto, di pensare a più possibilità e quando arriva l'ultimo testo dovrà confrontare solo le variazioni apportate dalla com-

missione legislativa e vedere se qualche sua idea è già stata accolta, se qualche articolo che prima sembrava giusto è modificato. È logico che se i consiglieri devono studiare il progetto, sono pochi anche sette giorni, perchè il progetto arrivi loro in tempo, perchè lo studino, perchè mandino l'emendamento, perchè raccolgano le notizie necessarie. Ma se si procede come ho detto stamane, questi inconvenienti non sussistono.

PARIS (P.S.U.): La questione è che il minimo diventa la regola.

DEFANT (A.S.A.R.): La procedura illustrata da Scotoni è praticissima. Il lavoro della presidenza del Consiglio viene aumentato di molto poco, perchè nel secondo invio del progetto emendato, basta mandare la parte emendata e così per il rimanente si richiama al primo progetto ed i consiglieri hanno a loro disposizione un lasso di tempo, per studiare i problemi, più che sufficiente.

PRESIDENTE: È posto ai voti il 1° comma dell'articolo 75 con l'emendamento che propone che le ore siano 24: chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano. Controprova: chi intende che le ore rimangano come nel testo indicato, cioè 48, è pregato di alzare la mano: 30 favorevoli.

SALVETTI (P.S.I.): Con la raccomandazione che anche la storia dei cinque e sette giorni sia rimandata in quella sede finale e possa essere fatta una correzione.

PRESIDENTE: L'emendamento è stato respinto; quindi al 1° comma rimangono le 48 ore che erano nel testo. Nell'ultimo comma è proposto che gli emendamenti siano sottoscritti da almeno 2 consiglieri. Chi è d'accordo che

gli emendamenti siano firmati da due consiglieri invece di tre, è pregato di alzare la mano: 16 favorevoli. Respinto. Controprova: Chi accetta il testo che siano tre i consiglieri, è pregato di alzare la mano: 18. Il testo rimane come nella proposta della Commissione.

L'articolo 75 è posto ai voti nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

*Articolo 76 - Una proposta qualsiasi o un emendamento possono essere ritirati dallo stesso proponente esponendone, se crede, le ragioni.*

È aperta la discussione sull'articolo 76. C'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paris di questo tenore: « *In tal caso un consigliere può far propria detta proposta o detto emendamento* ».

PARIS (P.S.U.): È logico. Uno presenta un emendamento o una proposta e poi la ritira; un altro consigliere la può fare sua.

SALVETTI (P.S.I.): È detto in un altro articolo.

PRESIDENTE: Chi approva l'emendamento dell'onorevole Paris è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 4. È posto ai voti nel suo complesso l'articolo 76. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 77 - Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti, la Giunta regionale e, se del caso, il relatore, dichiara chiusa la discussione. Il Presidente, se sorgono opposizioni, mette la proposta in votazione per alzata di mano, dopo aver data la parola a due oratori, uno pro e uno contro. Ciascun oratore non può parlare oltre cinque minuti.*

*Nel caso previsto dal comma precedente, se il Consiglio approvi la chiusura, possono a-*

*vere la parola il proponente, la Giunta e il relatore.*

TOMA (IND.): Da quale commissione è proposta la chiusura? Evidentemente da quella che ha studiato l'argomento. Bisogna dire: « *Dalla commissione che è costituita per lo studio di quella materia* ».

SALVETTI (P.S.I.): L'articolo 77 — è bene parlarci chiaro — tocca uno dei tasti delicati del funzionamento di un'assemblea: la chiusura della discussione. Io stesso, dopo averci pensato su parecchio, mi sono posto un interrogativo, perchè in fin dei conti può avvenire in ogni momento quella che si chiama la strozzatura. Se è vero che questo regolamento ha inteso tagliare la via a possibili ostruzionismi, è anche vero che dobbiamo impedire che avvengano strozzamenti. Io mi rendo conto che con questa procedura, uno del gruppo della maggioranza, che è stanco di stare qui, perchè fa caldo, e trova uno disposto a chiedere la chiusura della discussione, ci taglia le gambe. È un fatto grave, e me ne sono reso conto già prima di portarlo qui. Io dico che ci sono due modi di interrompere la discussione, che potrebbe andare all'infinito. È inteso che devono almeno poter parlare coloro che al momento della chiusura hanno chiesto la parola, o no? È qui il punto! E qui il testo è rimasto per lo meno dubbio. È mia impressione, che comunque coloro che hanno chiesto fino a quel momento la parola devono avere il diritto di parlare, e non si deve intendere che una volta votata la chiusura, si debba togliere la possibilità di parlare a coloro che non hanno parlato. È bene essere chiari su questo punto, che può avere spiacevoli conseguenze.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ho presentato la richiesta di stralciare il secondo com-

ma, semplicemente. L'intervento del consigliere Salvetti mi permette di ricordare che ieri ho insistito perchè chi vuole parlare si iscriva e non alzi la mano. Quella mia osservazione, che non è stata raccolta da nessuno, voleva appunto preparare la discussione di questo articolo 77, dove è chiaro ed evidente che per ostruzionismo o per volontà — chiamatela come volete — o per strozzatura, 5 persone qualsiasi firmano e chiedono la chiusura della discussione, e la discussione può essere ultimata. Chi ha interesse ad ultimare la discussione è solo la Giunta. Esclusivamente, perchè è chiaro che i progetti di legge ed altro sono tutti o quasi tutti emanazione della Giunta, quindi la discussione — non parlo solo di leggi ma anche di relazioni o altro — se si prolunga, può domani mettere in evidenza delle crepe, delle mancanze o altro. Quindi chi ha interesse di troncare la discussione è il partito di maggioranza. Ora, siccome il partito di maggioranza ha già una valvola di sicurezza che è la votazione con il solito ordine di partito, — si ordina di votare così e tutti votano — lasciamo alle minoranze l'altra valvola di sicurezza che è quella di far sentire la loro voce e poi la stampa, non tutta dallo stesso punto, potrà portare a conoscenza del pubblico il pensiero ed i moventi della discussione. Per questo ho fatto un emendamento già presentato, al Presidente, nel quale chiedo lo stralcio dei commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 77: cioè quelli che riguardano la chiusura della discussione.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola?

CAMINITI (P.S.I.): E l'emendamento proposto da Cristoforetti?

PRESIDENTE: Non c'è; egli, chiede che vengano stralciati tutti i commi meno il primo.

Dell'articolo 77 viene mantenuto solo il primo comma.

DEFANT (A.S.A.R.): È una garanzia logica per le minoranze.

PARIS (P.S.U.): Tanto più che in nessun caso finora si è dimostrata la volontà di fare ostruzionismo.

Presento un emendamento. Non ho mai visto fino ad oggi in nessun posto che la Giunta regionale possa chiedere la chiusura della discussione. Ma salvate almeno le forme. Dite ai vostri consiglieri che domandino la chiusura della discussione e raccolgano quattro o cinque firme.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento dell'onorevole Paris sulla prima proposizione del secondo comma: « *La chiusura della discussione può essere chiesta in qualunque momento da 5 consiglieri* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 5. L'emendamento è accolto.

SALVETTI (P.S.I.): Avevo fatto un'altra proposta, se la si vuole accettare. Ho precisato un punto che è capitale. Coloro che hanno chiesto di parlare e sono iscritti, devono parlare o no? Non è stato detto niente.

PARIS (P.S.U.): È ancora valido il suo emendamento.

SALVETTI (P.S.I.): È stato proposto un emendamento soppressivo ed è stato respinto; ne è stato proposto un altro, che è anche parzialmente soppressivo; il mio è aggiuntivo, se avrà il diritto di cittadinanza. Per me la formula è questa: la chiusura può essere chiesta in qualsiasi momento da 5 consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Questa è una aggiunta fondamentale che intendo fare.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma scusi, consigliere Salvetti, il primo comma dice: *il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti, la Giunta e se del caso il relatore, dichiara chiusa la discussione.*

SALVETTI (P.S.I.): È proprio quello che io dico.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Tutti gli iscritti possono parlare.

SALVETTI (P.S.I.): Qui ha preso un grosso abbaglio per voler parlare. Perché un modo di chiudere la discussione è quello di esaurire tutti gli oratori iscritti; poi c'è il secondo, che la discussione si chiuda non per esaurimento, ma perché una maggioranza vuole che si chiuda. Quindi l'osservazione si riferisce alla norma, il resto all'eccezione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Osservo che se aveste accettato il mio emendamento, esso aveva lo stesso valore di quello che chiede il consigliere Salvetti. È chiaro che la Giunta può rinunciare in qualunque momento a parlare. Se il primo comma dice, « *tutti i consiglieri iscritti possono parlare* » e se votiamo che la chiusura può essere chiesta da cinque consiglieri purchè parlino quelli che sono già iscritti, allora potevamo lasciare quello che ho detto io.

DEFANT (A.S.A.R.): È evidente che il contenuto del primo comma dell'articolo 77 è in aperta contraddizione con il secondo comma. Ora, soltanto con la soppressione di comma successivi al primo, si può arrivare alla completa libertà di parola con disciplina, ma come cosa arbitraria.

PARIS (P.S.U.): Il primo comma riguarda la norma, cioè la procedura normale. È naturale che quando il Presidente ha esaurito la

lista dei consiglieri che hanno chiesto la parola, non c'è altro da fare, e chiude la discussione. Poi c'è il secondo comma che è un'eccezione al primo, perchè chiedendola 5 consiglieri e approvando il Consiglio la chiusura, il Presidente non può più iscrivere altri consiglieri a parlare, ben inteso che venga accettata per la chiusura la precisazione del consigliere Salvetti, non un emendamento: si intende non troncata la discussione, ma che abbiano diritto a svolgere i loro interventi i consiglieri già iscritti in precedenza. Un altro emendamento proposto da me, in analogia a quello accettato prima, che a parlare a favore e contro siano due e che il tempo sia elevato a 10 minuti. Mi pare che il Consiglio possa accettare, in quanto si tratta proprio di troncata una discussione e quindi mi pare che ammettere due oratori a favore e due contro e dare loro il tempo per svolgere i loro argomenti, sia una cosa che il regime democratico esige.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo del consigliere Salvetti. Questo emendamento aggiuntivo verrebbe a completare la prima proposizione del secondo comma dell'articolo 77; il testo diventerebbe « *La chiusura della discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare* ».

CAPRONI (P.P.T.T.): Io aggiungerei « *può però essere chiesta . . .* » o « *tuttavia* ».

ERCKERT (S.V.P.): Mi sembra che questa proposta del consigliere Salvetti contrasti con le parole che seguono: « *il Presidente, se sorge opposizione, mette la proposta ai voti per alzata di mano, dopo aver dato la parola ad un oratore pro ed a un oratore contro* ». Quindi non può essere che possano parlare anche gli altri ancora iscritti. Sembra un con-

trasto, ma altrimenti è inutile chiedere la chiusura della discussione se tutti continuano a parlare.

CAMINITI (P.S.I.): La chiusura della discussione non significa che si vuole troncata la discussione, significa invece che si vuole limitare. Questo, almeno secondo me, dovrebbe essere il pensiero che verrebbe espresso in questa norma. Si vuole limitare la discussione a quelli che sono iscritti sull'argomento. È evidente che dal momento in cui la chiusura viene accettata, non possono iscriversi altri oratori a parlare sullo stesso argomento. Quindi penso che questo sia il concetto dell'emendamento proposto da Salvetti e ritengo che il Consiglio lo possa accettare perchè diversamente, ripeto, non si potrebbe più parlare di chiusura, ma si dovrebbe parlare di strozzatura della discussione e non credo che questo possa convenire a nessuno.

ERCKERT (S.V.P.): Vorrei sapere quali intenzioni aveva la Commissione quando ha steso questo articolo.

PRESIDENTE: Non pare che ci sia contraddizione con questo emendamento, perchè dice che, quando hanno finito di parlare gli iscritti, resta ancora il diritto ad un oratore pro e ad uno contro.

PARIS (P.S.U.): Allora è proprio come tapparci la bocca. Dobbiamo difenderci anche noi.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ritengo giusta la richiesta che chi si è precedentemente iscritto possa sempre parlare, e che solo dal momento in cui è stata chiesta la chiusura della discussione, e se la maggioranza del Consiglio decide la chiusura,

altri non possano iscriversi. Perché non è possibile che uno che parla, e si sia iscritto un'ora prima per svolgere la tesi del suo partito o gruppo o persona, non abbia la possibilità di esprimerla in Consiglio. Io credo che si deve intendere così: che viene chiesta la chiusura da cinque consiglieri; se questa viene votata dalla maggioranza del Consiglio, possono parlare ancora solo coloro i quali si erano precedentemente già iscritti e non hanno potuto parlare, altri non si possono iscrivere più.

PARIS (P.S.U.): Mi congratulo con il vice-Presidente dottor Magnago e capisco che i consiglieri di maggioranza non hanno capito la gravità della votazione fatta sull'emendamento presentato dal consigliere Cristoforetti. Guardate che ha ragione il presidente Erckert; qui è proprio questione di troncane la discussione mentre quello che dice lei dottor Magnago è la chiusura alla iscrizione a parlare, il che è qualche cosa di diverso. L'emendamento del consigliere Salvetti deve essere precisato.

DEFANT (A.S.A.R.): Si tenta di rendere complicata una cosa ovvia; qui si parla di iscritti. Ora il Consiglio, o rispettivamente chi parla a favore della tesi di continuazione della discussione, potrebbe anche insorgere contro la decisione del Presidente. Abbiamo bisogno di creare un meccanismo così complicato? Che ci voglia uno che parla contro ed uno a favore è logico e se qualsiasi consigliere vuole continuare la discussione si appellerà al Consiglio, qualora ci sia una decisione contraria da parte del Presidente del Consiglio; è evidente che siamo sempre all'ultimo termine: chiusura degli iscritti. Tanto vale semplificare il meccanismo dell'articolo 77.

PRESIDENTE: Vi sono altri emendamenti al secondo comma dell'articolo 77 in rap-

porto al diritto di parola da darsi a un oratore pro e ad uno contro? È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo del consigliere Salvetti: « *La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da 5 consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 3.

Segue il secondo comma: « *il Presidente, se sorgano opposizioni . . .* ». Qui c'è la proposta in favore di due oratori pro e due contro. È posto ai voti l'emendamento del consigliere Paris che propone due oratori favorevoli e due contrari. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 18. Contrari: 13. L'emendamento è accolto.

L'ultima proposizione del secondo comma dice: « *ciascun oratore non può parlare oltre 5 minuti* ».

È posto ai voti l'emendamento che chiede 10 minuti per oratore. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.

Se non vi sono proposte di emendamento ai comma successivi, si passa alla votazione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Prima della votazione finale di questo articolo, mi permetto di far osservare che se questo articolo fosse già votato, adesso 5 consiglieri democristiani potrebbero chiedere la chiusura del regolamento e nessuno potrebbe più iscriversi a parlare.

PARIS (P.S.U.): « *Dopo dichiarata chiusa la discussione* » bisogna dire.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dopo aver dichiarato chiusa la discussione, dopo che è stata dichiarata chiusa a norma dei commi precedenti; non c'è bisogno di dirlo.

PARIS (P.S.U.): Guardate che c'è una chiusura normale, e la dichiarata il Presidente, dunque non c'è nessun iscritto.

BENEDIKTER: (S.V.P.): Che sarà dichiarata quando avranno parlato tutti i già iscritti, quindi non può essere dichiarata prima.

DEFANT (A.S.A.R.): Paris sta parlando di elenco degli iscritti. Vorrei vedere dal Presidente del Consiglio l'elenco degli iscritti! Dov'è questo documento?

PRESIDENTE: In base a questo articolo l'elenco degli iscritti ci dovrà essere, e se non c'è iscrizione, non ci potrà essere nè questione del primo, nè del secondo comma di questo articolo. È posto ai voti nel suo complesso l'articolo 77.

CAMINITI (P.S.I.): Proponerei questo emendamento: « *Dopo la chiusura della discussione dichiarata in base alle norme precedenti, ecc., ecc.* ».

SCOTONI (P.C.I.): *Dopo la chiusura della discussione può essere accordata la parola, oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, anche ai seguenti oratori.*

PRESIDENTE: Caminiti presenta al penultimo comma il seguente emendamento: « *Dopo la chiusura della discussione, dichiarata in base alle norme precedenti, può essere accordata la parola ai seguenti oratori* ». Chi è d'accordo per l'emendamento aggiuntivo del consigliere Caminiti è pregato di alzare la mano.

FONTANARI (P.P.T.T.): Prego di volerli chiarire questo emendamento.

PRESIDENTE: Vuol chiarire, consigliere

Caminiti, questo emendamento, poichè qualche consigliere ne ha fatto richiesta?

CAMINITI (P.S.I.): L'emendamento è fatto per togliere incertezze su quella che può essere la possibilità di ciascun consigliere iscritto a parlare, dopo che la chiusura è stata dichiarata. In sostanza qui sono state rilevate delle incertezze, perchè mentre da una parte si è parlato di chiusura della discussione e di diritto degli iscritti i quali tuttavia potrebbero ancora e possono ancora parlare malgrado la chiusura sia stata dichiarata, è stato osservato che la dizione del penultimo comma, come è stato formulato, ha delle incertezze. In sostanza si dice che questa formulazione potrebbe indurre a pensare che la concessione della parola sul modo di porre la questione e per ritirare la proposta esclude la possibilità, a quello che era già iscritto, di poter parlare. Questa era la preoccupazione espressa da alcuni consiglieri. Per eliminare questa preoccupazione ho formulato quell'emendamento che fa preciso riferimento all'emendamento del consigliere Salvetti, con il quale veniva assicurato che tutti gli iscritti a parlare potranno prendere la parola malgrado fosse stata chiesta e votata la chiusura. In sostanza credo di aver chiarito sufficientemente.

FONTANARI (P.P.T.T.): Ma avevamo già votato questo criterio.

PRESIDENTE: Non l'aggiunta proposta adesso, al penultimo comma dell'articolo.

FONTANARI (P.P.T.T.): È già detto che tutti gli iscritti a parlare possono parlare ancora.

CAMINITI (P.S.I.): Ma c'era la dizione del penultimo capoverso che è stata accusata

di scarsa chiarezza. Per evitare ogni preoccupazione ho proposto questo emendamento — che fa preciso riferimento all'emendamento Salvetti — che ha assicurato a tutti la possibilità di parlare.

FONTANARI (P.P.T.T.): Così se ci sono cinque consiglieri che ne chiedono la chiusura, e ce ne sono ancora dieci iscritti che possono parlare dieci minuti ciascuno, abbiamo cento minuti e la chiusura dovrebbe avvenire lì, più i quattro consiglieri che possono parlare dopo, e sono due ore e venti minuti, dopo aver chiesto la chiusura.

PRESIDENTE: Quelli che sono iscritti è bene evidente che devono avere il diritto di parlare.

FONTANARI (P.P.T.T.): Ma poi ci sono altri quattro che hanno il diritto di parlare; allora viene notte e andiamo a casa; quanti sono iscritti hanno già diritto di parlare e io credo che quando abbiamo esaurito quelli iscritti è più che sufficiente. *(Vivi rumori nel consiglio, campanello del presidente).*

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento Caminiti. Chi è d'accordo per l'emendamento aggiuntivo è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato. Se non vi sono emendamenti all'ultimo comma, è posto ai voti l'articolo 77 nel suo complesso.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei sapere se la richiesta deve avvenire in ogni caso prima che vengano fatte le votazioni; non si parla che di richiesta; sarà questa la richiesta di chiusura.

CAMINITI (P.S.I.): Richiesta di parola sul modo di porre la questione.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per il complesso dell'articolo 77 è pregato di alzare la mano. Approvato. Controprova: 2 contrari.

*Articolo 78 - La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procedere cominciando dagli emendamenti soppressivi e passando quindi ai modificativi e aggiuntivi.*

*È sempre ammessa la votazione per parti separate.*

*Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso e possono essere presentati seduta stante anche da un singolo consigliere.*

*Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e salvo la successione sopra accennata.*

È aperta la discussione sull'articolo 78.

SALVETTI (P.S.I.): Una osservazione al quarto comma. Suggerirei che un emendamento possa anche essere presentato qui; è l'unico caso in cui vedo che anche un solo consigliere può presentarlo, perchè effettivamente l'oggetto, su cui esercita la propria critica, scaturisce all'ultimo momento e non c'è tempo materiale.

ALBERTI (D.C.): Ne abbiamo già parlato.

SALVETTI (P.S.I.): È un'altra cosa: là si parla di emendamenti; qui si parla di emendamenti ad emendamenti. Abbiamo fatto uso almeno trenta volte di emendamenti ad emendamenti, e questa è una cosa che avviene all'ultimo momento e se andiamo a prendere una parola a destra e una a sinistra si perde tempo. Per questo pensavo che sono presentabili seduta stante anche da un singolo consigliere.

ALBERTI (D.C.): Io credo che ammettendo che questi emendamenti possano essere

presentati da tre consiglieri e quelli possano essere presentati da uno solo — perchè è difficile distinguere l'emendamento da un emendamento, un'aggiunta ecc., che dovrebbero essere firmati da tre —, sarebbe troppo facile generare confusione e quindi la regola verrebbe a perdere tutto il suo significato.

TOMA (IND.): Aderisco alla proposta Salvetti, affinchè un consigliere possa fare all'ultimo momento un emendamento ad un emendamento.

DEFANT (A.S.A.R.): Aderisco alla proposta di Salvetti perchè effettivamente la pratica dimostra che l'emendamento ad un emendamento può sorgere da una rapida intuizione e cercare due avallanti per un emendamento ad un emendamento sarebbe troppo complicato. Adesso cominciamo a complicare troppo.

PRESIDENTE: Intende lei presentare un emendamento scritto?

SALVETTI (P.S.I.): Subito.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Stamane il Presidente del Consiglio, riferendosi ad un articolo già votato, diceva, mi pare all'articolo 7, prima della votazione finale: potremo eventualmente ritornare sull'articolo se il Consiglio ha realmente intenzione che venga sancito. Questo è giusto che sia riconosciuto in tutti gli articoli, perchè altrimenti per gli articoli che abbiamo votati finora, non risulta che un articolo già votato possa ritornare in discussione. Quindi eventualmente, se il Consiglio è d'accordo, bisognerebbe fare un'aggiunta. Io ritengo che noi, quando un articolo è votato non ci dobbiamo più ritornare sopra, ma mi richiamo all'affermazione del Presidente.

PRESIDENTE: Il criterio della seconda lettura non è stato accolto.

SCOTONI (P.C.I.): Avvalendomi della facoltà data da questo articolo mi sembra che quel « cinque » non sia esatto; penso sia meglio « ogni consigliere », perchè non si tratta del passante, ma di un consigliere.

TOMA (IND.): Allora se si fissano cinque giorni bisognerebbe che fossero cinque dalla ricezione, perchè ricevuti in cinque giorni significa che dobbiamo ricevere cinque giorni prima, nel qual caso devono partire sette giorni prima.

CAMINITI (P.S.I.): Allora diciamo: « devono essere fatti pervenire ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche le relazioni della Giunta quanti giorni prima devono essere fatte pervenire? Qui parla delle relazioni delle commissioni, ma non di relazioni della Giunta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Si può mettere: anche della Giunta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È meglio che sia precisato, perchè una volta è successo che è stata letta una relazione della Giunta che non è stata discussa perchè i Consiglieri non l'avevano avuta. Perchè ciò non succeda più, è chiaro che se le relazioni delle commissioni devono essere distribuite cinque giorni prima della discussione, le relazioni della Giunta devono essere distribuite cinque giorni prima della lettura.

SCOTONI (P.C.I.): Stamane è stata approvata quella modifica all'articolo 45 nella quale è detto, mi pare, che cinque giorni pri-

ma di quello stabilito, viene inviata la convocazione con tutti i documenti che possono servire alla discussione; è la stessa cosa, diventa un doppione.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'articolo?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che sia emendato così: «*qualsiasi relazione deve essere distribuita almeno cinque giorni prima della lettura e relativa discussione*».

ODORIZZI (D.C.): Ma qui si parla della discussione della legge.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma in nessuna parte è prevista la questione delle relazioni della Giunta.

SCOTONI (P.C.I.): È prevista nella legge.

VINANTE (P.S.I.): Là dove dice: «*Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dichiara necessario un provvedimento di urgenza, i termini per la distribuzione delle relazioni sono ridotti a 48 ore*», dovendo poi presentare un emendamento è prescritta la presentazione entro 48 ore, non so se i termini possono corrispondere, vuol dire che in quel caso non è prescritto il termine di 48 ore prima per la presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE: Consigliere Cristoforetti, lei presenta un emendamento scritto?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No, perchè lo inseriremo in altro punto, prima della chiusura della discussione.

SCOTONI (P.C.I.): Il primo comma cade perchè è la ripetizione dell'articolo 45.

PRESIDENTE: Mettiamo ai voti la proposta di stralcio del 1° comma dell'articolo 81. Chi è d'accordo perchè il 1° comma dell'articolo 81 venga stralciato, è pregato di alzare la mano: 10. Chi desidera che il 1° comma rimanga come nel testo della Commissione, è pregato di alzare la mano: 21. L'emendamento è respinto e il comma rimane, s'intende con le modificazioni proposte dal consigliere Caminiti; le relazioni delle commissioni saranno fatte pervenire almeno 5 giorni prima.

*Articolo 81 - Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dichiara necessario un provvedimento d'urgenza i termini per la distribuzione delle relazioni sono ridotti a 48 ore.*

*Nella discussione dei disegni di legge il Consiglio precede prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare e alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale la discussione generale è aperta dal relatore.*

L'articolo 81 è posto ai voti nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 2.

*Articolo 82. È aperta la discussione sull'articolo 82.*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Propongo senz'altro lo stralcio di tutto l'articolo. Mi sembra che siccome la possibilità che una legge proposta non venga discussa è assurda, perchè è proposta dalla maggioranza, e la maggioranza è talmente disciplinata nelle votazioni che non c'è pericolo che questo avvenga, abbreviamolo il regolamento e stralciamo completamente l'articolo 82.

PRESIDENTE: Il consigliere Cristoforetti propone semplicemente lo stralcio dell'articolo 82. È posto ai voti lo stralcio dell'articolo 82. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 1.

*Articolo 83 - Chiusa la discussione generale, il Presidente mette in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli.*

*La votazione finale può, per circostanze eccezionali, essere rinviata dal Presidente del Consiglio alla seduta successiva.*

*Se il Consiglio non l'approvi, il disegno di legge si considera respinto.*

*Con separata votazione il Consiglio può decidere che il disegno di legge venga rinviato alla Commissione per un riesame.*

L'articolo 83 è posto in discussione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo lo stralcio del secondo comma dell'articolo 83. È bene che la votazione finale abbia immediata effettuazione dopo la discussione. Circostanze eccezionali possono essere considerate solo quando c'è bisogno di andare ad avere consiglio nella sede del partito. Siccome per conto mio il consigliere deve avere la propria testa, la votazione finale deve avvenire dopo esaurita la discussione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Solo un'osservazione: il secondo comma è stato ripetuto integralmente, alla lettera, dal regolamento siciliano.

CAMINITI (P.S.I.): Qui siamo di fronte ad un articolo che può veramente compromettere in modo grave quello che può essere stato il risultato di una lunga discussione e la gravità è ancora maggiore: questa decisione, con tutto il rispetto che ho senza limitazione alcuna per il Presidente, viene demandata alla decisione di una persona sola, la quale può irrevocabilmente giudicare se esistono circostanze eccezionali per rinviare una votazione dopo la discussione. Anche se è un riferimento alla legge siciliana certamente non riesco a spiegarmi i

motivi per i quali si deve arrivare a questo. Sappiamo che il Presidente, se succedono delle cose gravi, può sospendere la seduta. Quindi già in caso di gravità di situazioni la sospensione di seduta comporta necessariamente la misura dello spostamento del rinvio della votazione. Ma d'altro canto questo secondo comma veramente metterebbe nelle mani del Presidente un'arma molto grave. Ripeto, con tutto il rispetto che ho per la persona del Presidente, che in effetti ha sempre diretto i lavori del Consiglio con imparzialità ed assoluta correttezza, devo dichiarare che riterrei una menomazione della dignità del Consiglio e della democrazia dello stesso, poter lasciare questo comma così come è stato formulato. Quindi sono d'accordo per la soppressione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Devo richiamare l'attenzione del Consiglio alla famosa discussione della Camera sul patto Atlantico. Loro sanno benissimo che i deputati per decine di ore sono rimasti sempre sul chi va là per paura che l'uno o l'altro dei partiti avesse notato l'assenza ed un sufficiente numero di avversari procedesse alla chiusura della discussione ed all'immediata votazione. Se fosse stato possibile lasciare alla discrezione del Presidente rimandare al giorno successivo era chiaro che quella seduta sarebbe rimasta deserta. È troppo pericoloso. Anch'io devo rendere atto al Presidente della sua imparzialità nella direzione. Non è l'arma che vogliamo togliere dalle mani del Presidente dottor Menapace, ma la vogliamo togliere dalle mani di qualsiasi Presidente futuro.

SCOTONI (P.C.I.): Anch'io concordo con i precedenti oratori ed in particolare mi pare che questo comma è assurdo perchè non stabilisce neanche quando questa legge verrà votata. Poi come è successo con la legge pas-

sata recentemente, mi pare che la questione del troppo potere che verrebbe conferito al Presidente abbia un particolar rilievo in questo Consiglio, dove per disposizione statutaria il Presidente è di un gruppo etnico ed il vice è di un altro gruppo etnico. Ora sono d'accordo che vengano dati ampi poteri al Presidente per disciplinare la discussione quando si tratta di dare e di togliere la parola, ma su una questione così importante e grave come è il voto definitivo di una legge che è quello che la fa funzionare, mi pare che affidare al solo Presidente sia anche ledere quel principio, in certo senso, di collegialità che si è voluto sancire nel nostro Statuto con il dare il Presidente ad un gruppo etnico ed il vice Presidente ad un altro gruppo etnico.

THALER (S.V.P.): Ich beantrage, dass man den zweiten Absatz des Artikels 83 streicht. Wenn wir wollen, dass ein Gesetz zustandekommt, dürfen wir in letzter Stunde nicht so viel Zeit verschwenden.

ALBERTI (D.C.): Si potrebbe sostituire con la formula « *qualora lo decida il Consiglio* ».

CONSIGLIERI: No.

PARIS (P.S.U.): Quando una legge è discussa, l'ha presente anche il consigliere singolo. Può essere chiesta una sospensione di 5-10 minuti se i consiglieri dei singoli gruppi suppongono doveroso di riunirsi per dare il voto a favore o contrario, ma che si rimandi la votazione finale al giorno successivo, o 2 o 5 giorni dopo, non ne vedo la ragione.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola è proposto lo stralcio del secondo comma dell'articolo 83.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wird beantragt, den zweiten Absatz des Artikels 83 zu streichen.

PRESIDENTE: È proposto di togliere la frase « *La votazione finale . . .* ». Chi è d'accordo per questa soppressione è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 1.

È posto ai voti l'articolo 83 decurtato: chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 84 - I disegni di legge, dopo l'approvazione dei singoli articoli ed eventuali emendamenti, vengono messi in votazione finale.*

È aperta la discussione sull'articolo 84.

PARIS (P.S.U.): Mi pare che sia un articolo superfluo.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 84. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 85 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.*

*Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che cinque consiglieri chiedano l'appello nominale o sette la votazione per scrutinio segreto.*

*L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve esser presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.*

*Nel concorso delle due domande quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.*

*Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.*

È aperta la discussione sull'articolo 85.

PARIS (P.S.U.): Mi sembrerebbe opportuno, prima di tutto, distinguere la votazione che avviene nel corso di una discussione di progetto di legge sui singoli articoli, dalla votazione finale di una legge, per la quale io chiederei sempre lo scrutinio segreto come avviene alla Camera dei deputati. In secondo luogo, mi pare che richiedere per la domanda di votazione per appello nominale e per scrutinio segreto rispettivamente 5 e 7 consiglieri, sia un numero eccessivo.

ALBERTI (D.C.): Abbiamo mantenuto la proporzione.

PARIS (P.S.U.): Vi siete sbagliati, perchè alla Camera bastano 10, rispettivamente 20 che sono  $1/23^o$ . Dei regolamenti siete andati a scegliere i peggiori.

ALBERTI (D.C.): Li abbiamo visti un po' tutti, ed abbiamo cercato di trovare il meno peggio.

SCOTONI (P.C.I.): Ho presentato già un emendamento. Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che tre consiglieri chiedano l'appello nominale e cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto con il numero di firme necessario, ma possono anche essere fatte verbalmente, con la domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrente.

PRESIDENTE: Prego di stendere per iscritto l'emendamento. C'è un emendamento del consigliere Scotoni all'articolo 85. Il secondo comma dovrebbe essere così modificato: « *Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre consiglieri chiedano l'appello nominale e cinque la votazione per*

*scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessarie; ma possono anche essere fatte verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrente* ».

PARIS (P.S.U.): Io domando la votazione a scrutinio segreto per le votazioni finali.

SCOTONI (P.C.I.): Modifico da cinque a tre, da sette a cinque. Qualora non ci siano, tutti i proponenti possono chiedere al Presidente, come avviene in altre assemblee legislative, di constatare se vi sono consiglieri che concordino, perchè anche cinque firme all'ultimo momento possono rappresentare un certo impaccio e bisogna chiedere un momento di attesa o di sospensione per andare a raccogliere.

PRESIDENTE: Volevo dire: l'emendamento non è comprensivo dell'altra richiesta dell'onorevole Paris, di voler sempre la votazione a scrutinio segreto.

SALVETTI (P.S.I.): Mi dispiace perchè è stato molto discusso questo punto. Volevo osservare che la presenza di questo numero non ha più bisogno di discussioni, è già per se stessa deliberativa e quindi mi pare che è abbastanza grave domandare l'appello nominale o segreto, salvo le votazioni per la legge; metterlo così a disposizione di due o tre mi sembra un po' troppo importante. Perciò abbiamo detto che sia elevato al numero di cinque al quale si arriva con la minoranza e con la maggioranza.

BENEDIKTER (S.V.P.): Prendendo come spunto il regolamento siciliano che ha un numero di consiglieri doppio abbiamo ridotto

a metà il numero richiesto per la votazione a scrutinio segreto e per appello nominale: in Sicilia sono previsti dodici e dieci.

SCOTONI (P.C.I.): Ma lì ci sono 90 consiglieri.

PARIS (P.S.U.): Voi dovete comprendere che in un'assemblea numerosa è sempre possibile che un gruppo abbia anche più consiglieri; invece in un'assemblea piccola questa garanzia deve essere conservata anche ai gruppi minori che consistono di 2-3-4 unità. Non bisogna attenersi alla stretta proporzione. Quelli della Camera e del Senato, sono regolamenti che hanno 50-60 anni di vita, non uno.

CAMINITI (P.S.I.): Dunque l'articolo 93 del regolamento della Camera dice che il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto, gli altri voti si danno peralzata di mano o alzata e seduta, eccetto che dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'aula, 15 per appello nominale, 20 per scrutinio segreto. Dunque se facciamo il rapporto fra quello che è il numero dei deputati della Camera e quello che è il numero dei consiglieri nella regione credo che la proposta di 3 e 5 possa essere tranquillamente accettata.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento Scotoni di cui ho dato lettura prima, sostitutivo del secondo comma.

SCOTONI (P.C.I.): Propongo la separazione, siccome sono due cose diverse.

PRESIDENTE: È posto ai voti la prima parte dell'emendamento Scotoni cioè quello che ritiene sufficiente n. 3 consiglieri per chiedere l'appello nominale e n. 5 per scrutinio segreto. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato

di alzare la mano: 31. Contrari: 12. Astenuti: 1. L'emendamento è accolto.

È posto in votazione l'emendamento Scotoni nella sua seconda parte: « *Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessarie; ma possono . . .* ». Chi è d'accordo per l'accettazione è pregato di alzare la mano: maggioranza. La seconda parte dell'emendamento è accolta.

Viene posto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paris: « *Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto* ».

CAMINITI (P.S.I.): Desideravo ricordare al Consiglio che appunto l'articolo 93 della Camera stabilisce queste cose.

PRESIDENTE: È posto ai voti il comma aggiuntivo dell'onorevole Paris. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: 22. Contrari: 10. L'emendamento è accolto. È posto ai voti, con le modificazioni e l'aggiunta, l'articolo 85 nel suo complesso. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: 29. Contrari: 5. L'articolo 85 è approvato.

*Articolo 86 - Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da parte di un consigliere o della Giunta regionale.*

È aperta la discussione sull'articolo 86.

PARIS (P.S.U.): Questo suppone un conflitto fra Giunta e Presidenza, quindi propongo di sopprimere la dicitura « *o dalla Giunta regionale* ».

PRESIDENTE: All'articolo 86 il consigliere Scotoni propone il seguente emendamento: « *Il voto per alzata di mano è sog-*

getto a riprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Si procede all'appello nominale se rimangono ancora dubbi sul risultato della riprova». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 2. L'emendamento sostitutivo è approvato.

*Articolo 87 - Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del « sì » e del « no » ed estrae a sorte il nome del consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico, e riprende, nello stesso ordine, fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.*

È aperta la discussione sull'articolo 87.

PARIS (P.S.U.): Propongo la soppressione. Sono 46 nomi; si perde tempo a fare la scelta!

BANAL (D.C.): Perché uno deve essere sempre il primo? Perdiamo più tempo a modificare!

PARIS (P.S.U.): Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE: L'articolo 87 è posto in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 88 - Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.*

*Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.*

Se nessuno prende la parola, è posto in votazione l'articolo 88. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 89 - Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato*

*nella parte interna la parola « sì », il voto contrario segnando nella parte interna la parola « no », l'astensione imbussolando la scheda non portante alcun segno.*

*Chiusa la votazione i segretari contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.*

*Nell'ipotesi d'irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.*

È aperta la discussione sull'articolo 89.

FONTANARI (P.P.T.T.): Per conto mio farei una richiesta: che le schede fossero fatte in modo che fosse scritto « sì » o « no », e cancellare il « sì » o « no » per non identificare chi ha scritto.

PARIS (P.S.U.): La cosa più spiccia è quella lì.

SCOTONI (P.C.I.): Penso che si possa lasciare così, ma vorrei sapere dalla Commissione se ha soffermato la sua attenzione sul sistema delle pallottole che vanno usate dalle commissioni parlamentari, che credo sia più celere perché qui c'è la distribuzione dei bigliettini, mentre col sistema che c'è alla Camera, c'è solo la chiamata dei consiglieri e vengono raccolte le pallottole. Se questo sistema non fosse stato preso in considerazione, forse sarebbe bene che in un successivo tempo venisse esaminato.

ALBERTI (D.C.): Una delle solite ragioni di economia per impianto, ecc., se non è possibile . . .

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Osservo che se si usasse il sistema delle palline bianche o

nere verrebbe diminuita la spesa, perchè evidentemente le schedine costano e le palline sono sempre a disposizione.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi associo a quello che ha detto Cristoforetti.

PARIS (P.S.U.): Anzichè dire « *il Presidente* », vorrei dire « *l'Ufficio di presidenza* ».

PRESIDENTE: È proposto un emendamento al 3° comma dell'articolo 89 nel senso di sostituire la dizione con « *Ufficio di presidenza* » dove si parla del Presidente. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 2. L'emendamento è accolto.

È posto ai voti nel suo complesso l'articolo 89. Chi è d'accordo per l'accettazione è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari: 1.

*Articolo 90 - I consiglieri prima della votazione possono dichiarare le ragioni per cui intendono di deporre scheda bianca.*

*Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di presidenza accerta il numero e il nome dei votanti.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 90. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 91 - Ogni deliberazione del Consiglio regionale è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.*

È posto ai voti l'articolo 91: unanimità.

*Articolo 92 - Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula « Il Consiglio regionale approva » oppure « Il Consiglio regionale non approva ».*

È posto ai voti l'articolo 92: unanimità. Sono le 17,35: si sospende la seduta per 10 minuti.

Ore 17,45.

PRESIDENTE: La seduta è ripresa.

*Articolo 93 - L'iniziativa delle leggi spetta ai consiglieri, alla Giunta regionale e al popolo a mente dell'articolo 53 dello Statuto speciale.*

È aperta la discussione sull'articolo 93.

DEFANT (A.S.A.R.): Domando che l'ordine di successione dell'articolo 93 venga invertito in questo senso: « *al popolo, al Consiglio e alla Giunta regionale* ».

TOMA (IND.): Il popolo è una cosa bella, ma non possiamo aderire alla proposta del consigliere Defant. Il popolo avrà diritto, ma i consiglieri sono eletti dal popolo e lo rappresentano.

DEFANT (A.S.A.R.): Le parole del consigliere Toma potrebbero essere anche quelle che ho detto io; noi siamo eletti dal popolo quindi in ordine gerarchico, questo è sopra il Consiglio. C'è poco da dire.

PRESIDENTE: È proposto uno spostamento nella dizione dell'articolo 93: « *L'iniziativa delle leggi spetta al popolo, ai consiglieri e alla Giunta regionale* ». Chi è d'accordo per questo spostamento è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto ai voti l'articolo 93: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 94 - I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente del Consiglio, sono trasmessi alla Commissione competente di cui*

*all'articolo 38. Il Presidente ne dà comunicazione alla prossima seduta del Consiglio a termini dell'articolo 51, lettera b, del presente regolamento.*

*In detta seduta la Giunta o il consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che questi voti la procedura d'urgenza.*

*Qualora tale richiesta sia fatta dalla Giunta in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente convoca il Consiglio in sessione straordinaria a norma dell'articolo 28 dello Statuto della Regione.*

È aperta la discussione sull'articolo 94. Da parte del consigliere Scotoni è proposto un emendamento aggiuntivo: « *I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente del Consiglio, sono trasmessi alla commissione competente di cui all'articolo 38 e resi di pubblica ragione. I consiglieri possono chiederne copia alla segreteria del Consiglio regionale* ». È aperta la discussione sull'emendamento Scotoni.

TOMA (IND.): Se sono disegni di legge evidentemente sono dei progetti. Non vedo perchè prima che il progetto sia votato ed in ogni sua parte finito debba essere di pubblica ragione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io credo che l'emendamento proposto dal consigliere Scotoni vada rettificato. Ricordo che stamane Scotoni ha detto che, secondo la sua idea che ha trovato approvazione del Consiglio, i progetti di legge devono pervenire, anche nella prima fase in cui vengono trasmessi alla commissione, a tutti i consiglieri, i quali li possono studiare. Quindi invece di dire di pubblica ragione si potrebbe qui aggiungere opportunamente: sono trasmessi anche alla commissione ed a tutti i consiglieri. Da questo presupposto siamo partiti per quella serie di articoli, in quanto abbiamo detto che in un primo tempo sono tra-

smessi in progetto originale e poi in progetto emendato dalla commissione.

SCOTONI (P.C.I.): L'emendamento si divide in due parti. Una prima parte tende a dare pubblicità non solo ai singoli consiglieri, ma anche al pubblico vero e proprio, perchè penso che fra di noi ci sia indubbiamente molta gente brava e capace, ma che anche dall'esterno del Consiglio possano ugualmente pervenirci suggerimenti, proposte e consigli che non potranno, in definitiva, che giovare a chiarire meglio i termini in cui deve essere discusso quel tale progetto di legge, e questo si può fare con un certo termine di preavviso. Evidentemente, se il lettore del giornale vede il nostro disegno di legge, qualche volta riassunto sulla stampa, solo quattro o cinque giorni prima, non ha il tempo materiale per svolgere una certa azione, per illustrare quei punti che gli sembra debbano essere modificati. Questa è la prima parte. Seconda parte: Sono ben disposto ad accettare la correzione proposta dal dottor Benedikter. Avevo detto: i consiglieri possono chiederne copia perchè sono informati della presentazione del progetto, tanto da comunicazione diretta, come dai giornali. Avevo trovato questa formula del chiederlo per non appesantire l'Ufficio di presidenza; potrebbe essere costoso dover mandare a tutti i progetti di legge, che forse a qualcuno non interessano perchè non è materia che lo riguarda in particolar modo e gli interessa solo il progetto definitivo, ma, se queste ragioni non sembrano rilevanti al Consiglio, sono d'accordo con la proposta del dottor Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abbiamo appunto detto che i singoli consiglieri avranno già avuto tempo di studiare il progetto di legge prima dei cinque giorni entro i quali, come minimo, la presidenza del Consiglio invia la

relazione ed i disegni di legge quali risultano dall'esame della commissione, nel senso che confrontano semplicemente il disegno di legge che è stato oggetto di esame della commissione ed eventualmente possono anche ritirare gli emendamenti già preparati.

*(Es liegt ein Antrag des Abg. Scotoni vor, welcher besagt: Die Gesetzesentwürfe sollten, nachdem sie beim Regionalratspräsidenten eingereicht worden sind, der Kommission überwiesen und veröffentlicht werden. Ich habe weiter beantragt, im Sinne dessen, was Abg. Scotoni verlangt hat, dass die Gesetzesentwürfe, die Originalentwürfe, wie sie vom einzelnen Abgeordneten dem Regionalaussschuss zukommen, den einzelnen Regionalräten zugesandt werden sollen, damit diese Zeit haben, auch wenn sie nicht Mitglieder der Kommission sind, Einiges dazuzusetzen, Abänderungsvorschläge auszuarbeiten, um diese Abänderungsanträge dann rechtzeitig, also mindestens 48 Stunden vorher, wie vorgeschrieben, dem Präsidium des Regionalrates einzusenden. Es heisst weiter im Antrag Scotoni - und würde damit wegfallen: « Die Regionalräte haben das Recht, eine Kopie des Gesetzentwurfes zu verlangen ». Nach meinem Antrag soll der Gesetzentwurf ursprünglich allen Regionalräten zukommen).*

SCOTONI (P.C.I.): Lei lo ha spiegato secondo la sua interpretazione. Sono d'accordo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Secondo quanto avevo detto in italiano, voglio solo ripetere che questa trasmissione a tutti i consiglieri è un presupposto sul quale si fondano molti articoli già discussi ed approvati.

SCOTONI (P.C.I.): Se si ritiene superfluo si può lasciar via.

PRESIDENTE: L'emendamento Scotoni viene abbreviato alla prima proposizione del primo comma. L'aggiunta viene ad essere questa: « *I disegni di legge, appena pervenuti alla presidenza del Consiglio, sono trasmessi alla commissione competente di cui all'articolo 38 e a tutti i consiglieri* ». Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità. L'emendamento è accettato.

Articolo 94: viene posto ai voti. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo 95 - *Nel caso in cui il disegno di legge sia dichiarato urgente il termine stabilito dall'articolo 40 è ridotto a metà.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 95. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo 96 - *L'interrogazione consiste nella semplice domanda, fatta alla Giunta, per sapere: se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta; se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.*

*Non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza degli organi regionali.*

È aperta la discussione sull'articolo 96.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Io chiedo che venga stralciato l'ultimo comma dell'articolo, quello che dice « *non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza degli organi regionali* ». Spiego con un esempio la mia richiesta. Ammesso, ma non concesso, che l'interrogazione e l'interpellanza ab-

biano realmente un valore, e che da questo Consiglio sia dato alle stesse un valore; ci sono dei casi nei quali si vuole richiamare l'attenzione della Giunta su un determinato problema nel quale la Giunta non ha una diretta competenza ma contatti giornalieri o settimanali a Roma e può far pressione a chi di competenza per la risoluzione. Io non so che fine abbia fatto quella mia interrogazione nella quale chiedo se il Presidente della Giunta non ritenga opportuno di intervenire o chiedere l'intervento del Ministro dei Trasporti per la ricostruzione della stazione di Mori che è tuttora monumento nazionale; non mi risulta che a Roma sia pervenuta nessuna lettera della Giunta, nessuna lettera dell'Assessore ai trasporti in merito a questa ricostruzione. Sono casi che esulano dalla competenza della Giunta, ma che possono richiamare l'attenzione degli organi governativi attraverso un membro della Giunta. Quindi chiedo lo stralcio di questo articolo.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono dello stesso parere del consigliere Cristoforetti, perchè vi sono molti altri casi in cui la Giunta non sarà competente, ma credo sia dovere suo, e del Presidente in modo speciale, d'intervenire direttamente. Quindi credo che questo comma debba essere senz'altro stralciato.

CAMINITI (P.S.I.): Io credo che noi dobbiamo fare un'opportuna distinzione tra interrogazione e quella che è la sua specifica funzione sotto il profilo giuridico e consiliare, e quello che può essere il voto che il Consiglio esprime su qualunque argomento che possa comunque interessare la Regione e anche la Nazione e che è previsto dallo Statuto speciale Trentino - Alto Adige. Devo quindi ritenere che dagli oratori precedenti non sia stato dato il necessario peso a quello che è il significato dell'interrogazione. Non possiamo interrogare

il signor Presidente della Giunta e gli assessori del perchè non sia stata fatta ancora costruire la stazione di Mori, ma possiamo fare un voto anchè la stazione di Mori possa essere ricostruita sollecitamente, e per fare il voto qualunque consigliere presenta una mozione, la si discute e la si vota. Ma noi snatureremo la funzione della interrogazione ove consentissimo ai consiglieri di presentare interrogazioni alla Giunta e al Presidente su argomenti che sono estranei alla competenza della Regione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ammetto che non si possa chiedere al Presidente della Giunta se intenda ricostruire la stazione di Mori, ma posso benissimo fare un'interrogazione al Presidente della Giunta per conoscere se non ritenga opportuno un suo intervento perchè il Ministro dei trasporti provveda a far ricostruire la stazione di Mori. Io la penso così.

PRESIDENTE: C'è un particolare su cui desidero far convergere l'attenzione del Consiglio ed è una distinzione più netta che va fatta sul criterio di interrogazione, in confronto all'interpellanza. L'interrogazione è diretta al Presidente del Consiglio; quando una domanda è diretta alla Giunta, diventa interpellanza.

CAMINITI (P.S.I.): Mi rendo conto di quello che hanno detto Defant e Cristoforetti. Non è per questo che io sostenga il desiderio di impedire in qualche modo che il Consiglio s'interessi anche di cose che non sono di stretta competenza della Giunta, ma è necessario che ogni cosa si chiami con il suo nome. Non possiamo chiamare interrogazione quello che è oggetto di un voto del Consiglio. L'interrogazione è posta solo per fatti ed argomenti che interessano la competenza del Consiglio e del-

la Giunta; così l'interpellanza. Altro invece è la mozione, il voto, e quindi cerchiamo di dare a ciascun argomento la sua precisa configurazione politica per non cercare di scantonare ad ogni passo. Per questo motivo insisto: l'interrogazione deve essere limitata ad argomenti di competenza del Consiglio regionale.

SCOTONI (P.C.I.): Secondo il regolamento della Camera dei deputati l'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcune informazioni siano giunte al Governo, e se siano esatte, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti.

PRESIDENTE: Ma non è diretta al Governo.

SCOTONI (P.C.I.): Sulla questione a chi è diretta sono d'accordo.

PARIS (P.S.U.): L'interrogazione è sempre diretta al Presidente del Consiglio, e non è rivolta alla Giunta. Se invece si ritiene che il fatto abbia una tale importanza da dover promuovere una discussione in seno al Consiglio, allora non è più un'interrogazione, è un'interpellanza e il consigliere deve chiedere di interpellare, sempre rivolto ad un unico membro della Giunta. Infatti all'interrogazione può rispondere solo l'interrogante, all'interpellanza possono prendere la parola anche altri consiglieri. Quando poi si vuole spiegazioni o si denunciano dei fatti che presuppongono di coinvolgere tutta l'attività della Giunta, allora abbiamo la mozione. Sull'interrogazione non c'è votazione; sull'interpellanza c'è votazione per quanto riguarda il pensiero del singolo membro della Giunta; sulla mozione c'è votazione, con la quale si può giungere alla sfiducia alla

Giunta. Questo testo per me è abbastanza impreciso, non è chiaro.

DEFANT (A.S.A.R.): L'interrogazione per me è la forma più semplice per toccare un argomento. È vero che le competenze dell'Organo esecutivo regionale sono limitate, ma non si può stabilire una delimitazione nettissima fra competenze regionali e statali, perchè si intersecano in molti campi. L'intervento sotto forma di interrogazione sarà proprio fattibile in campi fondamentali dell'economia regionale. Ora delimitare a priori questi interventi sotto forma di interrogazione, mi sembra che sia di nocumento agli interessi della Regione.

SALVETTI (P.S.I.): Questo, a chi va diretto, ce lo siamo chiesto anche noi; gli stessi dubbi nascono per generazione spontanea. Ho qui sotto gli occhi tre testi: quello della Camera dice solo che è una domanda, e non dice gli argomenti, e quello del Senato dice che l'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Governo, e il Governo è l'organo esecutivo. Poi lei ha citato la dizione del regolamento siciliano che dice che l'interrogazione è la semplice domanda fatta al Governo.

PRESIDENTE: L'interrogazione non è diretta all'Esecutivo. Nei quaranta e più regolamenti che ho visto non ho mai letto che sia diretta all'Esecutivo; quindi io credo che qui debba esser lasciata via la frase « *fatta alla Giunta* ».

SALVETTI (P.S.I.): Diretta a chi?

PRESIDENTE: Quello lo dice l'altro articolo: « *fatta al Presidente del Consiglio regionale* ». L'interpellanza investe singole responsabilità e riguarda la condotta del Governo, implica cose gravi nell'andamento di cia-

scun settore, mentre con l'interrogazione si chiede se sia vero un certo fatto, se una cosa sia vera o non sia vera; l'interrogazione è una prima fase nella catena di questi interventi dei membri del potere legislativo.

PARIS (P.S.U.): E poi c'è un'interrogazione orale, in sede di Consiglio.

PRESIDENTE: Io ritengo che all'articolo 96 possiamo lasciar via quelle tre parole « *fatta alla Giunta* ». L'articolo delle interpellanze spiega a sufficienza la differenza fra interrogazione e interpellanza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Concordo con l'idea espressa dal Presidente del Consiglio; sul foglio di richiesta si scrive « *interrogazione* » per conoscere o sapere; il Presidente del Consiglio la trasferisce poi a chi può rispondere. Devo osservare per inciso, con compiacimento, che se non si vogliono qui i lavoratori siciliani, in compenso si saccheggia abbastanza il regolamento della Camera siciliana, il che vuol dire che abbiamo una certa stima per quelle persone. Ma ritorno sul chiodo dell'ultimo comma e richiamo il caso nel quale si potrebbe interpellare anche se la questione non è di competenza. Tempo fa i giornali riportavano un fatto grave avvenuto, in contrasto con la vigente legislazione, in un comune dell'Alto Adige. Non posso io fare un'interrogazione per conoscere quale atteggiamento ha intenzione di tenere la Giunta o il Presidente del Consiglio in relazione a questa risposta? Io credo di sì, anche se non è di competenza specifica del Presidente o dell'Assessore o del Presidente del Consiglio. Quindi io credo che, per evitare delle intemperanze verbali o proteste in seguito, venga senz'altro soppresso questo comma.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emenda-

mento soppressivo del consigliere Cristoforetti nel senso di togliere l'ultimo comma dell'articolo 96 che si trova riportato alla pagina 28. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. L'emendamento soppressivo è respinto.

È posto ai voti nel suo complesso l'articolo 96 togliendo la frase « *fatta alla Giunta* »: chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 2.

*Articolo 97 - Un consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione ne fa domanda per iscritto senza motivazione al Presidente.*

Se nessuno prende la parola, è posto ai voti l'articolo 97. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 98 - La lettura e lo svolgimento delle interrogazioni avviene in appendice all'Ordine del giorno.*

*Nella stessa seduta non possono essere trattate più di due interrogazioni dello stesso consigliere.*

È aperta la discussione sull'articolo 98.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi dispiace ma devo sempre intervenire io. E qui mi dispiace soprattutto che sia assente l'assessore Lorenzi. Oggi le interrogazioni vengono svolte a termine della seduta, vengono svolte soprattutto in ore notturne, trattate quando la stampa spesso deve abbandonare il suo posto di lavoro per arrivare a trasmettere telefonicamente ai giornali le notizie. Spesso l'interrogazione ha un valore importantissimo o meglio io le dò un valore importantissimo. Ammetto che a voi non convenga darlo, in quanto è un intralcio il voler sapere, e mettere il naso in certe cose. Ora, io credo che, a somiglianza di quello che avviene alla Camera, si debba stabilire che per le interrogazioni si fissi o un pomeriggio o un'ora abbastanza decante per cui possa anche la stampa assistere allo svolgimento delle stesse.

Domando anche perchè non si debbano svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta. Il Consiglio regionale non si riunisce da tre mesi circa; io potevo nel frattempo presentare trenta interrogazioni; quando si svolgerebbero? In quindici sessioni? È assurdo! Si potrebbe dire che si può far questo alla Camera dove ogni sabato è riservata la discussione delle interrogazioni, ma non da noi. Questo può valere se ogni giorno si riservasse una ora alle interrogazioni; quindi io chiedo che innanzi tutto non venga fissato un limite, e poi che si cerchi di venire ad una formula per stabilire, per esempio, che se il Consiglio regionale si riunisce per due giorni, il pomeriggio del secondo giorno sia riservato alla discussione delle interrogazioni, perchè le interrogazioni hanno un grande valore, un valore enorme: sono la tutela del popolo rappresentato dalle minoranze. È chiaro che le maggioranze non interrogano mai se stesse. Sono le minoranze che interrogheranno la Giunta per sapere, per veder chiarito un punto oscuro che gli elettori chiedono, per soddisfare alla richiesta di una valle. Chiedo che venga fissato un pomeriggio o una mattina durante le varie sedute.

PARIS (P.S.U.): Io non sono precisamente del parere del consigliere Cristoforetti. Le interrogazioni servono anche alla maggioranza e servono magnificamente se la maggioranza se ne sa servire. Io ho visto molte volte, alla Camera un deputato che chiedeva al Governo una spiegazione su un fatto e il Governo dava la risposta e tendeva a metter in luce una sua particolare azione. Non è vero quindi che serva all'opposizione. Quella di svolgere le interrogazioni alla fine dell'Ordine del giorno, io non la trovo una cosa giusta: l'interrogazione ha un suo valore in quanto il consigliere chiede delle cose molto serie e non intende in-

tralciare il lavoro. E poichè qui assistiamo ad una cosa che non è eccessivamente edificante in quanto il Consiglio si apre alle 9,30 e incomincia alle 10, credo che in questo frattempo, mentre i consiglieri arrivano, potrebbe trovare posto lo svolgimento delle interrogazioni. Per cui propongo che le interrogazioni vengano svolte in principio di seduta. C'è la questione del numero, è vero; il Consiglio regionale si riunisce con dei lassi di tempo molto notevoli e allora non vorrei lasciare alla discrezione dei consiglieri il numero delle interrogazioni; ma dato che si riunisce ogni 3 mesi, non vorrei neppure ridurle a due, ammetterei un numero superiore, almeno tre o quattro. Oppure il Consiglio venga convocato anche per lo svolgimento di interrogazioni. Ci possono essere dei fatti e delle interrogazioni che richiedono delle discussioni e la discussione non avviene se il Consiglio non è convocato.

SCOTONI (P.C.I.): Approvo la proposta fatta da Paris di portare a tre il numero delle interrogazioni che mi pare sufficiente. Tanto più che, per tranquillizzare Cristoforetti, bisogna aggiungere che ci sono poi interrogazioni con risposta scritta, che naturalmente sono oltre questo numero e così egli ha modo di farle conoscere ai cittadini che pensa possano esserne interessati. Sono anche d'accordo con quello che dice Paris a proposito della discussione di chiusura, la quale svuota in gran parte il valore di queste interrogazioni. Direi che fosse lasciato al Presidente del Consiglio vedere se le interrogazioni rivestono un'importanza di carattere generale per tutti i consiglieri o per buona parte di essi, oppure se riguarda un settore particolare che può interessare solo il richiedente, ed inserirle nell'ordine dei lavori del Consiglio. Ho aderito alla proposta di Cristoforetti, ma vado più in là. Perchè voglia-

mo immettere una costrizione e limitare la libertà dei consiglieri a fare anche dieci interrogazioni o interpellanze? Noi viviamo alla periferia e possiamo avere dei problemi per i quali abbiamo diritto di domandare agli organi di Governo a quale punto sono i lavori, se se ne sono interessati o meno, se sono state prese iniziative in proposito o meno. Non dico che si devano fare degli abusi. Io credo che nessun consigliere vorrà abusare, ma mi pare che con il regolamento vogliamo limitare ogni giorno la libertà e porre delle costrizioni ai consiglieri. Naturalmente sarà giudicato dagli altri se uno farà interrogazioni ed interpellanze per motivi futili, ma penso che non si devano mettere costrizioni alle interpellanze ed interrogazioni.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io credo che sia accaduto un malinteso, perchè l'articolo 98 non proibisce affatto che un consigliere possa fare quante interrogazioni ed interpellanze che ritiene opportuno, ma solo che non vengano svolte più di due nella medesima seduta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi permetto osservare, dottor Benedikter, che al primo comma la lettura dell'eventuale svolgimento per interrogazioni viene in appendice all'Ordine del giorno, il che vuol dire che, votando questo articolo, se avessi presentato quattro interrogazioni tre mesi fa, due me le svolgevano tre mesi fa e due quando saremo alla famosa fine dell'Ordine del giorno. Quindi prego di accedere a quella mia richiesta che il tempo riservato alle interrogazioni non sia quello voluto caparbiamente — per una caparbia pretesa di colpire me o le mie interrogazioni — in appendice ad una giornata di lavoro intenso, ma sia un pomeriggio od una mattina.

PARIS (P.S.U.): È un insulto al consi-

gliere questa appendice. Anche l'interrogazione deve essere all'Ordine del giorno.

PRESIDENTE: Piuttosto vorrei rilevare che vi è contraddizione in questo articolo: il primo comma dice che la lettura e l'eventuale svolgimento delle interrogazioni avviene in appendice all'Ordine del giorno, e poi dice che nella stessa seduta non se ne possono trattare più di due. Le sedute avvengono giorno per giorno, e quindi se si tratta della fine dell'Ordine del giorno le abbiamo in fine di sessione; invece nel secondo comma parliamo di fine di seduta. Quindi bisogna che il Consiglio si pronunci se ritiene che le interpellanze e le interrogazioni debbano essere discusse in fine di seduta o alla fine dell'ultima giornata. Qui ho un plico di interrogazioni e interpellanze che sono dell'aprile.

SCOTONI (P.C.I.): Ce ne dovrebbe essere una che ho presentato io sui cantieri forestali, il 10 settembre 1949.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Circa la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 98, io credo che con l'attuale funzionamento del Consiglio ci si possa dichiarare d'accordo, fino a che l'attività del Consiglio non diventi più intensa sotto il profilo della frequenza delle sedute. Credo anche che una limitata possibilità nelle interrogazioni a solo due, possa tradursi nell'impossibilità di affrontare e discutere problemi che i singoli consiglieri ritengono meritevoli di discussioni. Sul primo comma dell'articolo 98 io sarei dell'opinione che il testo rimanesse invariato per questa ragione. Il primo comma non impone necessariamente che la discussione delle interrogazioni avvenga di notte, alla fine di una faticosa seduta o di più faticose sedute. Dice solo che la lettura e lo svolgimento av-

viene in appendice all'Ordine del giorno, col quale articolo si è voluto sancire che una volta indetta una seduta del Consiglio con un determinato Ordine del giorno i lavori del Consiglio si svolgono regolarmente secondo quell'Ordine del giorno. Esaurito quello, si darà corso all'esame delle interrogazioni. Questo può avvenire di mattina, di pomeriggio, di sera a seconda del momento in cui è esaurito l'Ordine del giorno. Salvo casi eccezionali di interrogazioni che per natura stessa richiedono immediata discussione sulla quale il Presidente del Consiglio darà il suo giudizio, io ritengo che la trattazione delle interrogazioni avvenga in appendice all'Ordine del giorno.

PARIS (P.S.U.): Io non sono d'accordo con il Presidente della Giunta, perchè credo che lo svolgimento delle interrogazioni, anche di un numero limitato, all'inizio di ogni seduta facilita il compito e del Presidente e degli assessori, in quanto se l'assessore ha da rispondere a 10 - 12 interrogazioni, non so come possa fare; mentre se ne ha 2 o 3 è più facile, perchè anche l'assessore deve prepararsi a rispondere. Soprattutto mi sembra svuotare di ogni significato questa facoltà rilasciata ai singoli consiglieri, che è di somma importanza e per i consiglieri dei gruppi di maggioranza e per i consiglieri dei gruppi di minoranza.

DEFANT (A.S.A.R.): Si è sollevata una obiezione che effettivamente risponde al vero. Difatti all'inizio dei nostri lavori si credeva, ed anche io credevo, che questi interventi avessero intenzione di ostacolare e di intralciare l'attività del Consiglio e credo che l'assessore Lorenzi abbia fatto, per questo, la sua proposta. Il corso poi dei nostri lavori ha dimostrato il contrario. Se c'è un consigliere attivo che partecipa all'attività del Consiglio è proprio il consigliere Cristoforetti, al quale è ri-

masto il dubbio che lo svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze alla fine del Consiglio fosse posto per trascuratezza e minore valutazione della loro importanza. Quindi desidero che in sede di regolamento sia stabilito che un'intera mattinata o pomeriggio o una intera notte venga dedicata allo svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze, tanto per dissipare questo dubbio.

CAMINITI (P.S.I.): A me sembra, dopo i chiarimenti forniti dal Presidente della Giunta, che si possa rimanere tranquilli nel senso che non si vuole in alcun modo diminuire l'importanza che deve essere necessariamente attribuita alle interrogazioni. Perchè, se io non ho capito male, credo che si possano dedicare anche due o tre sedute, e quelle che saranno necessarie, senza ricorrere alle sedute notturne e all'uscita della stampa per trattare le interrogazioni. Chiederei che venisse tolta la dizione « *eventuale* » perchè francamente questo « *eventuale svolgimento* » potrebbe significare che lo svolgimento può aver luogo o non aver luogo; proporrei che l'articolo venisse modificato in questo modo: « *la lettura e lo svolgimento delle interrogazioni avviene alla fine dell'Ordine del giorno* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Lo schiarimento dato dal Presidente della Giunta non tranquillizza affatto, perchè si è visto più volte che quando si comincia, — sarà strano, ma è sempre successo — la sera alle 7 o alle 8 per discutere le interrogazioni, si vedono subito i consiglieri far pacchi di carte e andarsene a prendere il treno. Durante la discussione di alcune interrogazioni eravamo in pochi consiglieri e l'ho fatto rilevare al Presidente del Consiglio. Ora io accetto il principio di non stralciare il primo comma, purchè sia stabilito che, qualora l'Ordine del giorno venisse esaurito

verso le sette della sera, la discussione delle interrogazioni sia rimandata al giorno successivo.

PARIS (P.S.U.): E poi discuti davanti ai banchi perchè io vorrei vedere se si dicesse che domani vi sarà discussione delle interrogazioni, quanti consiglieri sono presenti.

CAPRONI (P.P.T.T.): È questione di coscienza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Potrei fare un'altra proposta: che la constatazione del numero dei presenti agli effetti del gettone di presenza fosse fatta nella seduta delle interrogazioni. (*Rumori vivissimi*).

ANGELINI (D.C.): Queste interrogazioni, secondo me, dovrebbero venir fatte direttamente alla Giunta, a parte il Consiglio, senza dover trattarle qui e perder tempo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non c'è la stampa, qui!

ANGELINI (D.C.): È cosa di poca importanza se si vuol fare la demagogia, farsi belli presso gli elettori e far perder tempo a tutto il Consiglio. Se è cosa d'importanza si tratta qui. Ma a cose di poca importanza credo che possa rispondere la Giunta. Non siamo a Roma, basta andare dal Presidente e rispettivamente dall'assessore per avere benissimo tutti i chiarimenti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Protesto sulla sua affermazione del farsi vedere belli, perchè anche in certi determinati tempi gli uccelli d'oro sulla testa io non me li mettevo mai, come lei.

ANGELINI (D.C.): Non vuol dir niente!

Vergogna. (*Richiami all'ordine da parte del Presidente*).

PRESIDENTE: Il dubbio sollevato dall'onorevole Paris può essere ovviato se si accetta l'articolo integralmente, a meno di non cambiare il significato delle parole. Il Consiglio deve attenersi alla parola, perchè la seduta è quella che si tiene di giorno in giorno.

ALBERTI (D.C.): Diciamo: la lettura e lo svolgimento delle interrogazioni avviene in appendice all'Ordine del giorno. Finito l'ultimo punto, cominciamo le interrogazioni, che possono durare uno o due giorni.

PARIS (P.S.U.): E allora io cerco un correttivo: Qualora sia presente la metà più uno dei consiglieri, la seduta è rimandata di 24 ore e così finchè si raggiungono i due terzi.

L'osservazione fatta dal consigliere Angelini compromette effettivamente quello che è lo spirito della democrazia. L'interrogazione non è fatta a scopo demagogico elettorale e posso citare molti casi dove ci vuole qualche volta che le questioni vengano svolte e dibattute pubblicamente, anche se è una questione che praticamente può sembrare di poco significato. Questo è indispensabile, perchè noi dobbiamo riferire agli elettori ogni qualvolta l'elettore viene in argomento e cercare di convincerlo. Non è per fare della demagogia.

SALVETTI (P.S.I.): Ci tengo ad osservare che è stato detto « *eventualmente* » per il fatto che non è detto che ogni interrogazione debba avere in quel momento una risposta; è una eventualità e per questo è stato messo.

PRESIDENTE: Resta sempre implicito anche se non si dice, che quando un assessore

non può rispondere, si deve rimandare la risposta ad altra seduta.

SALVETTI (P.S.I.): Basta che non sia intesa coattiva la forma dello svolgimento.

PRESIDENTE: Viene posto ai voti l'articolo 98, inteso che il primo comma è di questa dicitura: « *La lettura e lo svolgimento delle interrogazioni avviene in appendice all'Ordine del giorno* ».

Il secondo comma viene a cadere e il consigliere Paris propone che si dica: « *Quando non è presente il numero legale dei consiglieri, la seduta viene rimandata* ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Osservo che è superfluo in quanto l'articolo 54 prevede già questa ipotesi. Quindi il caso è già ipotizzato e regolato da una norma del regolamento.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Entro cinque giorni. Lo può fare quando vuole; basta che sia fatto entro cinque giorni.

BENEDIKTER (S.V.P.): Meiner Ansicht nach ist der Zusatz des Abg. Paris überflüssig, nachdem schon im Artikel 54 dieser Fall geregelt ist, u. zw. falls die gesetzliche Mindestanzahl nicht mehr vorhanden sein sollte. Es ist vorgesehen, dass der Vorsitzende die Sitzung aufheben kann und sie in einigen Stunden oder mindestens in 5 Tagen wieder einberufen muss.

PARIS (P.S.U.): Io non sono del parere del consigliere Cristoforetti, che sia un modello il regolamento siciliano, e avrei avuto molto piacere che la Commissione non l'avesse consultato mai. Quando alla Camera non c'è numero legale, la seduta viene rimandata di 24

ore, per qualsiasi argomento. Io non capisco questa brama di difendere la propria creatura come una madre, quando la creatura può avere degli errori. Siamo qui per correggere e tutti possiamo sbagliare, tutti abbiamo pregi e difetti. Perchè se la Commissione porta qui al Consiglio un progetto e ci dice « *votatelo* », allora tutto cade. Ripeto che prevedo, nel caso che venisse convocata una seduta apposita per le interrogazioni e non ci fosse il numero legale, che venga rimandata di 24 ore finchè c'è il numero legale e non si attendano 5 giorni. È un correttivo che cade.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paris che è di questo tenore: « *quando non è presente il numero legale dei consiglieri, la seduta viene rimandata* ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non è possibile.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io ritengo che sia inutile questo comma aggiuntivo. Quando i due capigruppo della maggioranza si impegnano di avvertire, non c'è scopo di rimandare.

PARIS (P.S.U.): Prego di modificare; faccia 48 ore.

PRESIDENTE: Consigliere Paris, se si dicesse invece, dopo il 1° comma di questo articolo: « *Si richiamano a questo fine le disposizioni dell'articolo 54* », sarebbe sufficiente, perchè quelle impongono che la seduta non sia valida se manca il numero legale della metà più uno.

SALVETTI (P.S.I.): Mi pare che qui si gira intorno! Più semplice sarebbe stato, ed

io avevo votato contro quando è stato proposto, di lasciare alle origini, proprio in questo caso come ha detto Paris. Anche l'Assemblea siciliana mette in principio di seduta tali discussioni. A Roma (quando capitava questa serie di interrogazioni e interpellanze) poichè non c'era mai il numero legale si è stabilito che, quando si discutono e si votano leggi, è richiesta la presenza del numero legale e quando si tratta di interrogazioni e interpellanze la prassi parlamentare ha ridotto al lumicino, perchè effettivamente si tratta di colloqui fra l'interrogante e il governo, tanto è vero che gli altri colleghi non possono partecipare alla discussione e quindi non ha un valore per i colleghi che non ci sono o non si interessano.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paris con la correzione delle 48 ore. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: favorevoli: 12; contrari: 22. L'emendamento è respinto.

Emendamento aggiuntivo: « *si richiama a questo fine le disposizioni dell'articolo 54* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 1.

L'articolo 98 viene posto ai voti, nel suo complesso. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 5.

*Articolo 99 - Le interrogazioni non svolte in una determinata seduta si intendono rimandate a quella immediatamente successiva.*

È aperta la discussione sull'articolo 99.

DEFANT (A.S.A.R.): Qui c'è un'osservazione di ordine pratico da fare. Con questo articolo, si pone il quesito di rimandare a 3-4 mesi le interrogazioni non svolte.

PRESIDENTE: No, è già deciso, ed è

contenuto implicitamente nell'articolo 98 ora votato; le « *sedute* » sono le singole sedute quotidiane. Il termine è tassativo. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 99 è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 100 - La Giunta regionale risponde immediatamente alle interrogazioni, eccetto che dichiararsi di non poterlo fare.*

*L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente nell'aula quando arriva il suo turno.*

È aperta la discussione sull'articolo 100.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Se noi fissiamo che una interrogazione si intende ritirata quando l'interrogante si trova momentaneamente assente, dobbiamo anche considerare il caso dell'assessore che non sia presente quando si discute. Abbiamo visto che un momento fa c'era in aula il Presidente della Giunta ed un assessore. Quindi sarebbe bene specificare anche quello, affinchè non venga fuori che deve rispondere a se stesso il consigliere.

PARIS (P.S.U.): Io propongo di sopprimere la dizione « *eccetto che dichiararsi di non poterlo fare* », perchè non capisco come non possa rispondere a queste interrogazioni. Non vorrei che si nascondesse la volontà di non volerlo fare. Diciamo: « *eccetto che dichiararsi di dover differire* »; questo lo comprendo, perchè anche l'assessore ha diritto di farlo. Ma che dichiararsi di non poterlo fare, questo non lo comprendo.

PRESIDENTE: È proposto un emendamento del consigliere Paris nel senso di togliere la dizione « *di non poterlo fare* ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Maggioranza. Contrari: 2. Approvato.

Viene posto ai voti l'articolo 100. Chi è

d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 101 - Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.*

*L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza.*

È aperta la discussione sull'articolo 101.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che il tempo concesso all'interrogante sia almeno di 10 minuti. Naturalmente è il tempo concesso per replicare, perchè il tempo concesso per svolgere la sua interrogazione è illimitato.

PRESIDENTE: È proposto un emendamento nel senso di prolungare il tempo, concesso all'intervento dell'interrogante, da 5 a 10 minuti. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. L'emendamento non è approvato.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che quando l'interpellanza è la trasformazione di una interrogazione venga discussa seduta stante, perchè se viene posta l'interrogazione chiaro che la Giunta può anche rimandare la discussione, ma se l'interpellanza diventa tale per effetto del comma primo, cioè del non sentirsi soddisfatto il consigliere, allora è chiaro che la Giunta è obbligata a discuterla immediatamente, perchè lo scopo è quello di portare la discussione sull'interrogazione dal colloquio a due, che sarebbe tra interpellante e membro del Governo regionale, in discussione di tutti i consiglieri. Quindi quando l'interrogante non soddisfatto trasforma la sua interrogazione in interpellanza deve essere discussa seduta stante, cioè nella stessa seduta.

CAMINITI (P.S.I.): Mi sembra che sia

una leggera confusione tra interpellanza e mozione, perchè la discussione non è della interpellanza, ma dell'interpellanza trasformata in mozione.

VOCI: No, no, no.

CAMINITI (P.S.I.): Ne riparleremo in sede di interpellanza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Si può trasformare la propria interrogazione in interpellanza ed in tal caso si passerà ad immediata discussione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non si può.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Perchè non si può?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Perchè non si fa da nessuna parte.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Come fa a saperlo lei? Dove è stato per saperlo?

BALISTA (D.C.): Ha ragione Caminiti; è l'articolo 106 che prevede la discussione.

CAMINITI (P.S.I.): Non esiste discussione dell'interpellanza, ma della mozione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non è vero. Mi permetto osservare — non sono mai stato al Parlamento, anche perchè non ho mai candidato per il Parlamento (*viva ilarità*) — che l'interrogazione è un colloquio nel quale nessuno ha diritto di intervenire all'infuori dell'interrogante e colui che risponde. L'interpellanza è un colloquio fra due, nel quale però possono entrare in discussione anche altre per-

sone; esempio l'ultima interpellanza sul caso Viola, nel quale hanno potuto interloquire anche altri senza trasformarla in mozione. La mozione invece è qualche cosa di diverso, perchè essa esige anche una votazione. L'interpellanza la esige solo quando è richiesta dall'interrogante. Questo per mettere a posto le cose e quando farà il deputato lo saprà. (*ilarità*).

PRESIDENTE: Propone un emendamento aggiuntivo?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Lo ritiro perchè tanto io voto contro.

PRESIDENTE: L'articolo 101 è posto ai voti nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 3.

Articolo 102. È aperta la discussione sull'articolo 102.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che il termine nel quale la Giunta è obbligata a rispondere sia di otto giorni. Per tanti che siano i lavori della Giunta, otto giorni sono più che sufficienti.

PRESIDENTE: È richiesta la modificazione del termine nel senso che i giorni entro i quali la Giunta deve dare risposta scritta, siano ridotti da 15 a 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: minoranza. L'emendamento è respinto.

*Articolo 102 - Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta.*

*In questo caso, entro 15 giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante, trasmettendone copia al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione al Consiglio stesso nella*

*prima seduta successiva, in appendice all'Ordine del giorno.*

*Questa risposta sarà inserita nel resoconto della seduta in cui venne comunicata al Consiglio.*

Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 1.

PARIS (P.S.U.): Farei una proposta. Qui nella sezione seconda, che riflette le interpellanze, c'è una confusione che è qualche cosa di spettacoloso. Domando di sospendere la seduta per riprenderla domani mattina, perchè non credo di poter mettere a posto le cose in una seduta.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Sì, qui è manchevole.

SALVETTI (P.S.I.): Non ho niente in contrario, però osservo che tutta la prassi letta e i documenti dicono che le interpellanze e le interrogazioni sono di doppia natura: c'è l'interpellanza che nasce da una interrogazione originale, per cui l'interrogante non soddisfatto la trasforma in interpellanza; ci sono le interpellanze che nascono con la fisionomia specifica di interpellanza e sono discusse come interpellanza; se però l'interpellante non si dichiara soddisfatto la trasforma in mozione. Ci sono infine le mozioni che nascono come mozioni dall'origine o può essere una interpellanza trasformata in mozione. Io non vedo confusione. Questo è preso dal Senato, dal Parlamento, e, se non dispiace a qualcuno, anche dal regolamento siciliano.

PARIS (P.S.U.): L'interpellanza ha una propria procedura diversa dall'interrogazione e dalla mozione, tanto se è presentata come interpellanza quanto se deriva dalla trasformazione dell'interrogazione. Perchè nella interpel-

lanza tutti possono interloquire. C'è questo: che l'interpellanza riflette di solito, anche se non è detto nel regolamento, su un singolo membro della Giunta, invece la mozione riguarda tutta la politica della Giunta. È naturale che si parli di Giunta come si parla di Governo, perchè quando un membro siede al banco del Governo può inficiare la responsabilità su tutto il Governo.

CAMINITI (P.S.I.): Il regolamento della Camera dei deputati si occupa diffusamente delle interpellanze. Ho letto rapidamente, ma malgrado questo non mi sembra di aver riscontrato che per l'interpellanza, rimanendo essa come tale, si possa fare discussione. Tanto è vero che all'articolo 323 si dice: «*dopo la spiegazione data dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto. Qualora non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.*» Ora senza aver bisogno nè senza avere la pretesa di trasformare quello che abbiamo fatto qua dentro per casi personali, come qualcuno cerca di fare, suscitando ilarità o compassione, desidero precisare che quello che avevo detto, avallato dall'avvocato Balista, era esatto e cioè che per le interpellanze non si possono fare discussioni perchè se la si vuol suscitare bisogna trasformarla in mozione, a meno che Paris non abbia fatto un regolamento proprio.

PARIS (P.S.U.): Vedi il caso Viola!

CAMINITI (P.S.I.): Quel caso non m'importa e non so se per il caso Viola ci sia stata una interpellanza trasformata in mozione o meno. Il fatto è che ci sono delle leggi che riguardano il regolamento della Camera dei deputati e parlano in maniera spiccia, che non

può consentire dubbi. Se fosse diversamente non avremmo nessuna differenza fra interpellanza e mozione, perchè allora quale sarebbe la diversità fra i due termini? Invece mi sorprendere che Paris non ricordi; infatti la differenza è rappresentata dall'argomento dell'interpellanza e dell'interrogazione. L'interrogazione riguarda un argomento di minore entità, l'interpellanza concerne un argomento di maggiore interesse, che riguarda l'esplícito operato di ciascuno dei membri del governo. Questo ha detto anche Paris e non vedo perchè non se lo voglia ricordare. Per quanto concerne la discussione è indispensabile che l'interpellanza si trasformi in mozione e quindi venga discussa. Ecco perchè poco fa un consigliere proponeva che l'interrogazione trasformata in interpellanza dovesse venire discussa immediatamente; io dicevo che questo non era possibile, e senza avere la pretesa di fare il parlamentare.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Tengo ad osservare che se l'interpellanza non ammette discussione sulla risposta, in tal caso, se si vuol discutere la risposta, bisogna trasformarla in mozione; la discussione dell'interpellanza avverrà prima che il governo dia la risposta alla stessa.

VOCI: Ma no.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Vedi il caso Viola.

SALVETTI (P.S.I.): Nel caso Viola è successo che una interpellanza su quell'argomento venisse fatta da cinque diversi deputati ed allora è venuta la confusione degli interpellanti e degli argomenti, per cui hanno pensato di trasformarla in mozione rapidamente.

*Articolo 103 - L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.*

*Un consigliere che intende rivolgere una interpellanza alla Giunta ne fa domanda al Presidente del Consiglio per iscritto senza motivazione.*

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'articolo 103? Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 104 - Per lo svolgimento delle interpellanze, vale quanto previsto per le interrogazioni.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 104. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Astenuti: 1.

*Articolo 105 - Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.*

È posto ai voti l'articolo 105. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Astenuti: 1.

*Articolo 106 - Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione o un Ordine del giorno.*

*Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, una mozione può esser presentata da qualsiasi consigliere.*

*Tra più mozioni, si tiene conto solo di quella che fu presentata per prima.*

È aperta la discussione sull'articolo 106.

CAMINITI (P.S.I.): Chiederei una precisazione: evidentemente all'ultimo capoverso quando si dice « da più mozioni » si intende

che riguardano lo stesso argomento, perchè diversamente si potrebbe creare qualche incertezza. Quindi proporrei un emendamento: « concernenti lo stesso argomento, si tiene conto di quella che fu presentata prima ».

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 106, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal dottor Caminiti, all'ultimo comma: « tra più mozioni concernenti lo stesso argomento, si tiene conto solo di quella presentata per prima ». Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: approvato. Astenuti: 1.

*Articolo 107 - Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. La mozione deve essere firmata almeno da tre consiglieri, salvo il caso dell'articolo precedente.*

È aperta la discussione sull'articolo 107.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Propongo un emendamento al secondo comma: « la mozione, fatta eccezione nei casi contemplati nell'articolo precedente, deve essere firmata da tre consiglieri ». Perchè l'articolo precedente parla già degli interpellanti non soddisfatti che possono trasformare in mozione e di qualunque altro consigliere che può fare una mozione.

BALISTA (D.C.): Questa è un'altra sezione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Fatta esclusione . . .

CAMINITI (P.S.I.): Ma è detto: salvo il caso dell'articolo precedente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Scusate, è vero.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 107 è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 108 - Ciascuna mozione deve essere inserita in appendice all'Ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione, quando sia pervenuta dieci giorni prima della convocazione.*

*Tuttavia il Consiglio a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti può consentire lo svolgimento di una mozione anche non inserita nell'Ordine del giorno.*

È aperta la discussione sull'articolo 108.

SALVETTI (P.S.I.): Adesso ritorniamo a quell'argomento in cui ha inciso un emendamento il consigliere Scotoni. Avevamo asserito il principio di non poter discutere se non materie previste nell'Ordine del giorno, salvo, diceva l'articolo, le norme del presente regolamento. Ecco ci arriviamo: uno dei modi con cui il Consiglio può discutere cose non messe nell'Ordine del giorno era previsto qui: tuttavia il Consiglio, a maggioranza dei tre quarti dei presenti, può consentire lo svolgimento di una mozione anche non inserita nell'Ordine del giorno. È il concetto che l'unica cosa nuova che possa entrare, anche se non messa, nell'Ordine del giorno sia una mozione, purchè i tre quarti del Consiglio siano d'accordo. Stamani o ieri invece era stata accettata altrove la formula che allargava la possibilità di intervento di qualunque materia non prevista nell'Ordine del giorno. Non so se il Consiglio avverte la notevolissima importanza, perchè qui si parla solo di mozione, cosa nuova, mentre invece si è impegnato perchè qualunque altro argomento possa essere discusso purchè tre quarti del Consiglio accetti la discussione. Noi volemmo precludere la discussione di argomenti non all'Ordine del giorno. Salvo questo articolo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io ritengo che sia il caso di precludere la votazione, perchè questi tre quarti dei consiglieri rende inutile la presentazione, da parte della minoranza, di una mozione. Infatti dopo la votazione plebiscitaria di oggi, non so se si illude, Salvetti, di trovare tre quarti del Consiglio consenziente a discutere una mozione presentata da loro. Quindi tanto vale stralciare l'articolo che non sarebbe che una lettera morta e non permette che venga discusso nulla che non sia all'Ordine del giorno, oppure ridurre il numero dei consiglieri a dieci.

PARIS (P.S.U.): Oppure lasciar tale diritto solo alla maggioranza.

SALVETTI (P.S.I.): Insisto perchè venga mantenuto questo, può darsi che proprio negli ultimi giorni, quando è già formulato l'Ordine del giorno, possano accadere fatti gravi tali per cui il Consiglio deve prendere decisioni della massima importanza. Stando alla forma per cui è esclusa la discussione e quindi la votazione di qualunque argomento non all'Ordine del giorno, si dovrebbe starsene zitti. Possono avvenire cose molto belle e cose molto brutte e perchè non dovrebbe in determinati casi tre quarti del Consiglio trovarsi d'accordo di entrare in argomento, di prendere importanti decisioni? Sono casi che si possono presentare in realtà, e qui vorrei anche dire una pregiudiziale perchè sono anch'io della minoranza, ma confesso che non mi sento e non ho mai aderito alla tesi che proprio tutto qui, leggi e regolamenti, sia in vista della minoranza. Credo che il regolamento impegna la minoranza e la difende, come impegna anche la maggioranza. E se oggi la minoranza siamo noi può darsi, lei spera ed io lo spero, che l'attuale minoranza domani possa essere maggioranza. Dico che regolamenti di questo genere, per

avere una base di serietà, devono essere accettati da quella che è oggi la minoranza e da quella che è oggi la maggioranza. Solo su questo terreno vorrei trovare comprensione ed obiettività altrimenti siamo sempre i difensori pro domo sua, il che sarà comodo ma può anche staccarsi qualche volta dall'obiettiva valutazione delle cose.

CAMINITI (P.S.I.): Convengo con Salvetti nel ritenere che non si deve sempre pensare che la maggioranza è schierata per strozzare la minoranza e la minoranza deve strillare per trovare la via d'uscita, per richiamare l'attenzione di tutto il Consiglio su quelli che sono problemi che devono essere proposti. Credo di poter affermare questo in piena coscienza ed io, che faccio l'opposizione in maniera dura, ho anche il coraggio di riconoscere la verità quando essa va riconosciuta. Ma, a parte queste considerazioni di carattere generale, devo rilevare che i tre quarti del Consiglio mi sembrano un po' troppo, perchè si possano trovare l'accordo nella discussione di una mozione, che potrebbe mettere in imbarazzo una parte del Consiglio. Ritengo che malgrado queste premesse si possa e si debba arrivare ad un mitigamento di questa norma. Io proporrei che venga messo un terzo anzichè i tre quarti, perchè un terzo può rappresentare uno schieramento tale che raggiunga una certa ragione che possa avere il buon senso di certi interessi anche di fuori dal Consiglio, tenendo presente che la maggioranza come la minoranza si preoccupano particolarmente dell'opinione pubblica e devono tenerla nel debito conto. Pertanto propongo che la misura dei tre quarti venga ridotta a un terzo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche ridurla ad un terzo mi sembra sia un numero già troppo forte, perchè la maggioranza è com-

posta di 34 consiglieri, pertanto i 12 consiglieri che rimangono non sono un terzo. La minoranza è di 12 consiglieri e quindi credo che bisogna fissare un quarto, ed allora abbiamo la garanzia che, quando 12 uomini di minoranza richiedono la discussione immediata di una mozione sull'operato di un certo assessore, si potrà arrivare al voto.

PARIS (P.S.U.): Vorrei far presente che stiamo discutendo non una legge, ma un regolamento che disciplina tutta l'attività del Consiglio e non ho nessuna prevenzione contro questi uomini nè contro i futuri, ma le garanzie non sono mai troppe e suppongo che il regolamento non abbia la durata di una legislatura, ma ne abbia di più. I regolamenti della Camera durano da decenni e hanno subito lievissime modifiche. Io ho la massima fiducia nella maggioranza, ma tuttavia ritengo che il regolamento regola la disfunzione: la maggioranza si tutela soprattutto col suo numero e la minoranza è tutelata dal regolamento stesso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Faccio presente che abbiamo votato oggi l'articolo 64 con una aggiunta proposta da Scotoni. Quindi la questione è già risolta od, in ogni modo, pregiudicata, nel senso che qui si ripete solo un caso specifico dei casi generici previsti all'articolo 64.

BENEDIKTER (S.V.P.): *(Wir haben heute vormittag bereits den Artikel 64 abgestimmt mit einem Zusatz des Abg. Scotoni, welcher vorsieht, dass der Regionalrat nur über Gegenstände, die in der Tagesordnung enthalten sind, beschliessen darf, ausser in Fällen, die auch in der Geschäftsordnung vorgesehen sind, oder falls, wie der Abg. Scotoni vorgeschlagen hat, die Drei-Viertel-Mehrheit anders beschliesst. Hier ergibt sich ein Sonderfall, der*

*von der allgemeinen Regelung nicht abgehen konnte).*

CAMINITI (P.S.I.): Rispondo al consigliere Benedikter facendo presente che nel caso in specie si tratta dell'istituto specifico della mozione, mentre il caso che egli citava si riferisce ad una questione di ordine generale. Per quanto concerne la mozione è chiaro che la maggioranza possa avere dei motivi per cercare di ottenere una dilazionata trattazione; ecco perchè non ritengo che l'emendamento proposto da Scotoni stamane, approvato dal Consiglio, possa in questa sede impedire di accettare una rettifica, per quello che concerne il numero dei consiglieri richiesti, al fine di ottenere che una mozione possa venire discussa e votata subito. Quindi insisto sulla proposta accedendo in certo senso a quello che è stato detto e, per quanto concerne la tranquillità delle minoranze, propongo che invece che un terzo si parli di un quarto in modo che Cristoforetti sia tranquillo. Un quarto dei consiglieri vota per la dichiarazione di votare immediatamente una mozione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La obiezione di Caminiti cade per gli articoli 109 e 110 in quanto che se si parla di mozione che la maggioranza avrebbe interesse a soffocare o dilazionare, cioè in sostanza di mozioni di sfiducia, questo è escluso dall'articolo 110 dove viene adottata la procedura d'urgenza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Siccome ero assente durante la lettura dell'articolo 64, volevo pregare il consigliere Benedikter di leggere la definitiva stesura. L'articolo 109 non parla di discussione, ma di presentazione di mozione di sfiducia. Pregherei di leggermi l'articolo 64 modificato.

DEFANT (A.S.A.R.): Prego di accettare la proposta di Cristoforetti, perchè si tratta di questione di principio, della tutela della minoranza. Ora, è stato citato il caso specifico che potrebbe avvalorare la proposta e le considerazioni fatte in questa sede dai vari consiglieri e io credo che solo questo sia un atteggiamento veramente democratico.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'articolo 64 dice « salvo i casi previsti dal presente regolamento ». La modifica proposta da Caminiti a me pare accettabile e quindi diventa uno dei casi previsti dal regolamento, semprechè la maggioranza ritenga di approvare. Sarà difficile, ma ad ogni modo!

SCOTONI (P.C.I.): Volevo un chiarimento in questa questione: non ho visto un accenno agli ordini del giorno. Devo intendere che gli ordini del giorno si possono sempre presentare?

PRESIDENTE: Cosa intende il relatore della Commissione per il regolamento?

SCOTONI (P.C.I.): Un ordine del giorno può uscire dalla discussione stessa. Mi ricordo che l'anno scorso nella discussione del bilancio vennero presentati degli ordini del giorno, accolti poi dalla Giunta come raccomandazione, che qualora fossero venuti fondi disponibili li usasse in un certo modo. È logico che non si potevano presentare dieci giorni prima, perchè non si sapeva neanche che sarebbe andata in quel certo modo. Perciò l'ordine del giorno è una cosa a parte?

ALBERTI (D.C.): Sì, è a parte.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento.

CAPRONI (P.P.T.T.): Io sostanzialmente, per principio di democrazia, concordo con quanto ha testè asserito il consigliere Salvetti e Caminiti e l'onorevole Paris e Cristoforetti, e dico francamente che non annetto una grande importanza a questi due commi dell'articolo 108, perchè se all'articolo 107 è già fissato che un consigliere possa presentare una mozione, l'articolo 108 si limita a specificare se la discussione della mozione possa essere svolta immediatamente. Vorrei però adottare una tesi intermedia fra quella del consigliere Caminiti e quella contenuta qui nel testo del regolamento, limitando la dizione così: « *Tuttavia il Consiglio a maggioranza dei presenti può consentire lo svolgimento di una mozione anche non inserita nell'Ordine del giorno* ».

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'emendamento è pregato di alzare la mano: favorevoli: 14. Contrari: 19. L'emendamento è respinto.

CAPRONI (P.P.T.T.): Chiedo che sia messo ai voti « *a maggioranza dei presenti* ».

PRESIDENTE: Un'altra proposta intende che si dica « *a maggioranza dei presenti* ».

ROSA (Assessore all'assistenza e alla sanità - D.C.): In un primo tempo Caminiti aveva parlato di un terzo. Si vuol dire che la maggioranza è sempre in atto di mettere le mani intorno al collo alla minoranza, ma mi pare sia stato dimostrato molte volte che non è vero.

CAMINITI (P.S.I.): L'ho detto io.

ROSA (Assessore all'assistenza e alla sanità - D.C.): Ora io penso che a continuare a battere sulla maggioranza che strozza la minoranza e viceversa, sia una cosa controprodu-

cente. Mi pare che la commissione era partita da un'altra idea, cioè dai casi che possono occorrere, nei quali non sia sempre proprio la maggioranza armata contro la minoranza e viceversa, ma casi generici che possono interessare tutti. Personalmente io, se posso dare un consiglio ai miei colleghi, che possono anche non accettarlo, proporrei di ridurre ad un terzo per venire incontro alla minoranza, per dimostrare che non abbiamo nessuna intenzione di iugulare nessuno. Scenderei anche ad un terzo dei presenti, se volete mettere in votazione anche questo.

SCOTONI (P.C.I.): Voterò contro la proposta dell'assessore Rosa, non per i motivi che ha detto lui, perchè io apprezzo i motivi di venire incontro alle minoranze, ma perchè vedo il problema sotto un punto di vista completamente diverso. Io dico che le discussioni devono essere preparate quando si arriva in particolare modo ad una deliberazione, perchè la mozione porta ad una deliberazione. Sappiamo che l'attività pratica si esplica nella votazione, per legge, delle deliberazioni, che hanno carattere amministrativo. Perchè si faccia o non si faccia una cosa desidero che i consiglieri siano informati e questo, penso, era lo spirito che aveva animato la commissione nel proporre l'articolo 103 del testo e non riterei opportuno che un terzo dei consiglieri costringesse ad affrontare un argomento senza una adeguata preparazione, perciò voterò a favore del testo della commissione e contro qualsiasi altra proposta.

DEFANT (A.S.A.R.): Credo che nella valutazione di questo fatto su quello che hanno esposto Cristoforetti e Caminiti, Rosa e Scotoni deve prevalere la questione di principio, la tutela delle minoranze. Le minoranze chiedono questo: che la maggioranza non ab-

bia nessun timore ad approvare questo, dal momento che le minoranze si sentono tranquille con un quarto. Non mi pare che si debba respingere la proposta.

CAMINITI (P.S.I.): Ringrazio l'avvocato Rosa della sua dichiarazione, ma ha fatto un po' di carità pelosa, perchè se accetta un terzo non so perchè non poteva accettare un quarto. Non me lo spiego. In ogni caso l'accettazione di un terzo è l'ammissione di una minoranza che cerca di difendersi in qualche modo, solo molto diverso e meno efficace, che se fosse un quarto. Anche perchè aderisco al concetto espresso da Defant e Cristoforetti della necessaria difesa delle minoranze, dovrò votare contro la proposta Rosa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Una parola sulla proposta dell'avvocato Rosa e di Caproni. Lo ringrazio della mano che ci ha teso, ma non accolgo quella piccola frase che dice « *questo voler... è controproducente* ». Per questo, voto contro in quanto che un quarto non assicura la minoranza, perchè il P.P.T.T. non è minoranza ma maggioranza.

CAPRONI (P.P.T.T.): Bisogna tener presente che qui non si tratta di un terzo del Consiglio ma dei presenti, quindi è logico che se il consigliere Salvetti presenta una mozione, per lo meno i suoi compagni di gruppo saranno presenti e sarà più facile che un altro consigliere di altri gruppi venga a mancare.

PRESIDENTE: La proposta del consigliere Caproni « *Il Consiglio a maggioranza dei presenti, ecc.* », è posta ai voti: chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano. La proposta non è accolta.

È posta ai voti la proposta dell'assessore Rosa di sostituire tre quarti con un terzo. Chi

è d'accordo è pregato di alzare la mano. L'emendamento non è accolto.

È posto ai voti il complesso dell'articolo 108. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 4.

*Articolo 109 - Le mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta devono esser motivate e votate per appello nominale, salvo che non vi sia richiesta di votazione per scrutinio segreto. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque dei componenti del Consiglio.*

Se nessuno prende la parola, è posto ai voti l'articolo 109. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 110 - Per le mozioni di fiducia e di sfiducia non è ammessa la procedura di urgenza.*

È aperta la discussione sull'articolo 110.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei pregare il Presidente della Commissione o uno dei membri di illustrare per quali motivi è stato messo questo articolo che stabilisce che per le mozioni di fiducia e di sfiducia non sia ammessa la procedura d'urgenza.

ALBERTI (D.C.): È la prassi normale, ritengo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Come « *ritengo* »?

ALBERTI (D.C.): Ripeto « *ritengo* », perchè non ricordo da che cosa è stato tolto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io ritengo invece che se deve essere ammessa la procedura d'urgenza è proprio nelle mozioni di fiducia e sfiducia, perchè ci possono essere dei motivi gravi, e perchè lasciando passare del tempo il male potrebbe essere maggiormente aggravato.

SALVETTI (P.S.I.): L'articolo 128 del regolamento del Parlamento, e tutti i regolamenti che abbiamo consultato, dice: « *La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 125.*

*Non è consentita la presentazione di Ordini del giorno* ». Ed è stato ammesso che non c'è procedura d'urgenza; basta che queste mozioni, come si legge ogni momento, vengano presentate con quei giorni di anticipo previsti, perchè si ammette che anche coloro che hanno la maggioranza e il Governo possano prepararsi a difendersi come si preparano gli attaccanti a discutere, e, siccome è uno dei diritti più importanti, tutti i regolamenti consultati ammettono questa procedura proprio sulla fiducia e sfiducia. Ecco perchè dicevo che non c'è da aver paura sugli altri argomenti, che esulano dal fatto della fiducia o sfiducia. Qui è stata messa da tutti una cautela, vogliamo noi ammettere la possibilità di improvvisazione? Ma vi assicuro che nessun organo ammette questo, su questo terreno specifico.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Lei si è richiamato ai testi del Parlamento, del Senato e dell'Assemblea siciliana, cioè a dei testi che contemplanò il regolamento di assemblee che si riuniscono molto spesso. Ma è chiaro che se io presento una mozione di sfiducia oggi ed il Consiglio non si riunisce per 56 giorni, cioè 86, come è successo l'ultima volta, mi domando: questa mozione di sfiducia quale esito può avere? Non lo so, è questo che chiedo.

SALVETTI (P.S.I.): Rovescia un Governo nei paesi democratici.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma nel Trentino non si farà mai questo.

SALVETTI (P.S.I.): Ma allora si tratta di esprimere un giudizio negativo che rimane agli atti.

DEFANT (A.S.A.R.): Forse la prima obiezione poteva andare, ma la seconda no. Si tratta solo di dichiarare pubblicamente la sfiducia alla Giunta in sede legislativa; se questo fatto dovesse avvenire, e dovessero trascorrere 86 giorni, io mi chiedo che razza di effetto potrebbe avere questo sull'opinione pubblica. Bisogna tenere conto di questo fatto particolare, non si può paragonare noi alla Sicilia o a Roma.

SALVETTI (P.S.I.): Allora si provoca la convocazione d'urgenza. Per la convocazione d'urgenza sono previsti 5 giorni. C'è stato uno solo che ha presentato una mozione qui, non vera e propria, ma qualche cosa del genere, e l'ho votata da solo. Quando ho presentato quella mozione sulla relazione Odorizzi, siamo rimasti in due a votarla, le famose minoranze sono svanite per aria, tanto per dire!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Voglio riprendere quello che ha detto Salvetti. La minoranza ha sempre la possibilità di chiedere una riunione d'urgenza del Consiglio regionale quando non vuole aspettare 85 giorni. Basta un quinto di consiglieri e la minoranza ci sta sempre dentro.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Se il Presidente la convoca, sì!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Se è legge!!!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): In Mena-pace ho fiducia, ma l'anno prossimo non ho più fiducia. (*ilarità*).

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 110. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Contrari: 3.

*Articolo 111 - Nella discussione circa le mozioni non può intervenire che un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare.*

*Salvo che per il primo firmatario, gli altri interventi non potranno superare i dieci minuti.*

Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'articolo 111. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 112 - Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti, o che riguardino materia estranea alla competenza del Consiglio.*

*Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.*

*Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza del Consiglio, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, per alzata di mano, sull'ammissibilità.*

È aperta la discussione sull'articolo 112.

DEFANT (A.S.A.R.): Ritorno sul medesimo argomento. Pongo il quesito che il Presidente della Giunta provinciale presenti una interpellanza in materia idroelettrica o in politica tariffaria; come si comporterebbe il Presidente del Consiglio regionale trattandosi di materia che non è di competenza della Giunta regionale? Eppure è un argomento che ci tocca da vicino e che è di futura competenza.

SALVETTI (P.S.I.): C'è l'articolo dello Statuto!

PARIS (P.S.U.): Ma perchè il regolamento della Camera non si richiama allo Statuto o alla Costituzione?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È una cosa diversa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io direi che se si vuol votare l'articolo, venga concesso, prima di negare ospitalità all'interrogazione, che l'interrogante esponga il suo punto di vista, perchè può darsi che esponendolo si veda che direttamente o indirettamente potrebbe anche accogliere il consenso per la discussione in quanto che interessa realmente qualche parte che riguarda di riflesso la competenza della Giunta.

PARIS (P.S.U.): Invece di « *Presidente del Consiglio* » metterei « *Ufficio di presidenza* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Direi: decide sull'ammissibilità dopo aver sentito l'interrogante.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che sia sottinteso perchè, se il Consiglio fa una votazione, c'è una dichiarazione di voto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Si sottintendono troppe cose. Tutti buoni oggi, vedrai domani!

SCOTONI (P.C.I.): Se il Consiglio è chiamato a dare un voto, tutti possono fare una dichiarazione di voto su questa materia. Non solo parla, se vuole, l'interrogante, ma anche gli altri per dire se la materia interessa o non interessa la Regione.

CAMINITI (P.S.I.): A me sembra che ci sia una certa discordanza fra l'ultimo comma dell'articolo 112 e l'ultimo comma dell'articolo 96. Infatti questo ultimo che è stato già approvato dice: non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza del Consiglio regionale. L'ultimo comma dell'articolo 112 dice: nel caso di materie estranee alla competenza del Consiglio, viene data lettura dell'interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, per alzata di mano, sull'ammissibilità. Come facciamo a mettere d'accordo la prima versione che esclude non la trattazione o la lettura, ma non ammette neppure l'interrogazione su argomenti estranei alla competenza dell'Organo regionale e l'altra in cui si dice che l'interrogazione e l'interpellanza, ma soprattutto l'interrogazione, che è estranea all'argomento di competenza dell'organo regionale, possa essere presentata e letta, e probabilmente discussa. Vorrei che si cercasse di accordare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sono d'accordo.

UN CONSIGLIERE: Ci deve essere una procedura.

CAMINITI (P.S.I.): Ma la dizione dell'articolo 96 all'ultimo comma è molto dura perchè dice: non sono ammesse. Non sarebbe stato male adoperare un termine diverso, perchè quel non sono ammesse vuol dire che non si possono neanche presentare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi pare che la contraddizione fra l'articolo 112 e il 96 sia puramente apparente. L'articolo 96 stabilisce il principio che non si possono fare interrogazioni su materie non di competenza dell'organo regionale e il 112 in-

dica la procedura che fa seguito per stabilire se l'argomento è o non è di competenza dell'organo regionale.

CAMINITI (P.S.I.): Mi dichiaro soddisfatto.

DEFANT (A.S.A.R.): In questo modo, mi riferisco al 112, uno dei diritti inerenti al pubblico mandato viene violato, perchè non si possono fare interrogazioni e interpellanze. Allora in che modo posso difendere settori ed argomenti che rappresentano un primario interesse nella Regione? Come si fa ad esporli se si tratta di argomenti di cui la competenza non è della Regione?

PRESIDENTE: È sempre aperta la possibilità di chiedere il voto.

DEFANT (A.S.A.R.): E se questo voto mi può essere respinto per un'interpellanza e non per fatto personale, giacchè il Consiglio domani può dire per una ragione qualsiasi, anche plausibile, che respinge la mia proposta?

PRESIDENTE: Ma è sempre la stessa cosa; anche nel caso del voto che lei illustra, ha la possibilità di portare l'argomentazione che lei intende sostenere, su cose che non sono di competenza del Consiglio, in base allo Statuto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Si può trovare la via di uscita, stralciando dall'ultimo comma dell'articolo 112 il riferimento all'interrogazione, in quanto il principio dell'esclusione assoluta di argomenti estranei alla competenza dell'organo regionale è stato statuito in modo duro per l'interrogazione, mentre sull'altro non è stato stabilito nè per l'interpellanza nè per le mozioni che possono sboccare in quel

voto previsto dall'articolo 29 dello Statuto. Quindi si potrebbe stralciare la menzione all'interrogazione e lasciare interpellanza e mozione dove il Consiglio decide con votazione.

PRESIDENTE: Mi pare che con il chiarimento del Presidente della Giunta potrebbe rimanere soddisfatto anche Defant, perchè ritengo che quando si dice: « *nel caso di materie ritenute estranee alla competenza del Consiglio* », non ci si vuol riferire proprio all'articolo 4 o 5 o ad altri articoli che in genere stabiliscano l'intervento decisivo obbligatorio del Consiglio, ma si può far riferimento all'articolo 29 dello Statuto. Credo che sarebbe eccessivo ritenere estranea la competenza del Consiglio su un argomento sul quale pure si deve ammettere che il Consiglio possa formulare dei progetti, perchè questo argomento interessa particolarmente la Regione. È posto ai voti l'emendamento del consigliere Cristoforetti. Viene aggiunta la seguente dizione « *Il Consiglio decide dopo aver sentito l'interrogante* ».

SALVETTI (P.S.I.): Voglio fare un accenno alla cronaca retrospettiva di questo argomento. Non so se Benedikter si ricorda, ma quando siamo arrivati a questo punto con riferimento a quel tale enunciato: « *nessun argomento estraneo può essere ammesso* », abbiamo chiesto chi decide su questa estraneità è stato detto « *il Presidente* ». Io dissi che tutta la mia stima va al Presidente, ma che sulla sua sola testa rimanga un giudizio sull'estraneità, non mi pare giusto. Allora è scaturita la proposta che il vero organo per decidere è il Consiglio stesso, il quale viene messo rapidamente a conoscenza di questa mozione o di questa interrogazione ed al quale viene chiesto se la crede meritevole di essere accettata o meno, perchè in ogni caso qualcuno il giudizio lo deve dare. Lasciarlo al Presidente mi sembrava

una responsabilità eccessiva. Non per imbastire un processo sulla estraneità; il presentatore dirà che l'argomento non è estraneo per questo o quell'altro motivo ed il Consiglio deciderà sulla estraneità o meno. Questo è il quadro retrospettivo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 112 nella sua prima formulazione. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 113 - Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette.*

È aperta la discussione sull'articolo 113.

CAMINITI (P.S.I.): Prima di chiudere l'argomento sulle mozioni desidero richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che, — questo dico anche per desiderio di altri colleghi, — in questo regolamento non si parla di ordini del giorno. Ora ho sentito con piacere dal Presidente della Commissione che l'ordine del giorno non andava confuso con nessun'altra delle configurazioni che qui sono state espresse, tanto meno con la mozione. Io desidero che venga messa a verbale questa dichiarazione, che è un'interpretazione autentica, perchè non vorrei che a un certo momento si dicesse che, poichè l'ordine del giorno non è previsto nel regolamento, l'uso dello stesso non si possa esercitare. Desidero che se per caso ci fossero delle incertezze sull'argomento si aprisse la discussione, perchè credo che il fatto sia meritevole.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Avevo intenzione di sollevare questa eccezione dopo vo-

tato l'articolo 113; siccome l'articolo 113 parla di interrogazione, è il caso, subito dopo, di inserire un articolo il quale faccia un preciso accenno agli ordini del giorno. L'istituto dell'ordine del giorno è molto importante. Oggi sono tutti buoni, come ha detto Caminiti, ma vedrete che domani diranno: gli ordini del giorno non sono contemplati nel regolamento. Perciò è meglio che sia fissato da un articolo come si proponga l'ordine del giorno, quanti firmatari occorrono, quando e come si discuta e quale sia la materia che possa trattare.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 113 è pregato di alzare la mano: unanimità.

A questo punto il consigliere Scotoni propone che venga introdotto un articolo relativo alle Deputazioni. Prego il dottor Scotoni di illustrare la proposta.

SCOTONI (P.C.I.): Siccome non se ne parlava, per completare mi pareva utile inserire anche questo articolo. Naturalmente cambiando, dove dice « *deputato* », con « *consigliere regionale* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Insisto perchè prima sia inserito l'articolo che riguarda gli ordini del giorno. Prego i membri della commissione che hanno fatto questo lavoro, di fare anche quell'articolo.

PRESIDENTE: Si deve fare un articolo aggiuntivo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quello della deputazione viene dopo l'ordine del giorno, che è una materia che va con le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.

SCOTONI (P.C.I.): Dopo l'interpreta-

zione che ha dato il Presidente della Commissione, — e mi pare che è stata accolta dal Consiglio perchè nessuno ha contraddetto, — mi riterrei soddisfatto. Il Presidente della Commissione ha affermato che gli ordini del giorno, presentati per materie che sono all'Ordine del giorno della seduta, possono sempre essere presentati. Mi pare che questo sia sufficiente. La Commissione, in seguito, potrà vedere di lavorare se crede che questa mancanza crei inconvenienti, e lo preparerà con il tempo. Non mi sembra opportuno preparare oggi l'articolo, perchè non siamo preparati a farlo. Quando siamo d'accordo sulla linea generale mi pare che sia sufficiente.

ALBERTI (D.C.): Non ricordo nemmeno; ma mi sembra che l'istituzione di ordini del giorno, non sia previsto nel regolamento del Parlamento, perchè l'ordine del giorno può scaturire da una interrogazione o da una interpellanza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo solo un semplice articolo che per esempio dicesse: è facoltà del consigliere presentare, per la discussione o votazione, ordini del giorno. Che sia ammessa la facoltà, poi, in seguito, la commissione vedrà come, quando, con quante firme, ecc., ma che sia per principio ammessa la possibilità di presentare ordini del giorno.

SCOTONI (P.C.I.): Allora facciamo così: un articolo negativo: non sono ammessi ordini del giorno sulle materie che non sono in trattazione nella seduta. Questo mi pare che sia sufficiente.

PRESIDENTE: Intanto proponiamo l'approvazione dell'articolo riguardante le Deputazioni « *Le Deputazioni sono composte dal Presidente in modo che siano rappresentati*

*tutti i gruppi consiliari. Il Presidente o il vice-Presidente ne fa sempre parte ».*

BALISTA (D.C.): Che cosa sono le Deputazioni?

SCOTONI (P.C.I.): Ci possono essere circostanze o cerimonie dove il Consiglio ritiene di dover essere rappresentato in forma solenne. Domani alla inaugurazione del monumento ai caduti il Consiglio decide che deve essere rappresentato tutto ed allora viene nominata dal Presidente la Deputazione.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo perchè venga aggiunto un articolo 114 riguardante le Deputazioni, nel testo che è stato or ora letto, è pregato di alzare la mano: unanimità.

*Articolo 115. « Uso della lingua tedesca ».*  
È aperta la discussione sull'articolo 115.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Il nostro gruppo, vista questa proposta dell'articolo 115, ritiene di portare un emendamento cioè di richiamare la dizione attenendosi specialmente alla formulazione che è prevista in merito all'uso della lingua tedesca nello Statuto regionale. Noi si proporrebbe di stralciare l'articolo come è qui e sostituirlo con questa dizione: « *I consiglieri possono usare nelle adunanze degli organi collegiali della Regione la lingua tedesca, sia oralmente che per iscritto* ». Questo primo comma deriva dall'articolo 85 dello Statuto, secondo comma, che dice: « *Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca* ». Addattandoli alle nostre necessità è scritto che i consiglieri possono usare negli organi collegiali della Regione, oltre che la lingua italiana, anche la lingua tedesca.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Perchè negli organi collegiali? Avete diritto di parlare tedesco dappertutto.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Adesso parliamo del regolamento del Consiglio regionale. Poi il secondo comma: « *Su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente* ». Il che significa che se un consigliere di lingua italiana chiede la traduzione di quanto ha detto il consigliere Strobl, viene tradotto in italiano, altrimenti niente, e viceversa. Perciò il secondo comma suonerebbe: « *Su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente* ». Terzo comma, che si riallaccia all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Statuto regionale. Perciò il nostro ultimo comma, che propongo, suonerebbe: « *Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte degli organi e uffici della Regione, si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Sstatuto* ». Complessivamente l'articolo suonerebbe così: « *I consiglieri possono usare nelle adunanze degli organi collegiali della Regione la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto* ».

*Su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente.*

*Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte degli organi e uffici della Regione, si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Statuto.* ».

Quando si parla di uffici ed organi della Regione intendo anche organi del Consiglio regionale. Si potrebbe anche aggiungere, un'efficiente servizio di traduzioni garantirà la comprensione reciproca delle due lingue.

*(Ich schlage vor, den Artikel 115 abzuändern, indem wir ihn mit dem neuen Text ersetzen u. zw. indem wir Bezug nehmen auf den*

*Artikel 80 des Regionalstatutes. Er würde folgendermassen lauten: « 1) Die Regionalräte können die deutsche Sprache gebrauchen, sei es schriftlich oder mündlich; 2) Auf Verlangen eines Regionalrates muss die Übersetzung in die Sprache des Anfragenden gemacht werden; 3) Was den deutschen Sprachgebrauch in bezug auf die Organe und Ämter der Region anbelangt, wird auf den letzten Absatz des Artikels 85 des Autonomiestatutes hingewiesen, welcher wie folgt lautet: " Die im vorhergehenden Absatz genannten Organe und Ämter gebrauchen im schriftlichen und mündlichen Verkehr die Sprache der Partei. Wenn der Schriftwechsel von Amts wegen eröffnet wird, erfolgt er in der vermutlichen Sprache des Empfängers ". Zuletzt könnte man den letzten Absatz hinzufügen, der im Vorschlag der Kommission enthalten ist und den Sie alle haben. Ich habe den deutschen Text nicht hier »).*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Posso consentire la votazione del primo comma proposto dal vice-Presidente qualora però il testo suoni: « ogni consigliere di lingua tedesca ha diritto di usare la lingua tedesca scritta e orale », perchè è assurdo che un consigliere di lingua italiana usi la lingua tedesca. Per il secondo comma posso anche votare in favore qualora la traduzione possa essere richiesta anche per gli altri consiglieri. Per esempio se propongo un emendamento che a lei non fa comodo che sia compreso da tutti, posso chiedere che il mio emendamento venga tradotto, perchè i suoi uomini possano votare o fingere di votare con la loro testa. Qui lei parla invece della propria lingua, qualunque consigliere può chiedere che l'intervento venga tradotto nella lingua diversa da quella nella quale è stato pronunciato. Il terzo comma che inseriamo nel regolamento è previsto dallo Statuto. Non capisco dove vogliamo arrivare con questo comma.

ALBERTI (D.C.): Volevo far osservare che in seno alla commissione questo argomento è stato dibattuto ed è stata alla fine trovata questa formula la quale in sostanza ripete quello che abbiamo sentito proporre adesso e che io non sarei contrario ad accettare, salvo quella frase del primo comma dell'articolo 85, dove si dice che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua; perciò, per analogia, anche nelle riunioni collegiali, logicamente, i cittadini del gruppo linguistico tedesco, hanno il diritto, di cui voi cortesemente non avete sempre fatto uso, di usare la lingua tedesca. Con questa precisazione può andare anche il vostro testo. Per quanto riguarda poi il servizio, il funzionamento tecnico della traduzione, se noi ci preoccupiamo dell'aspetto funzionale, che è forse l'aspetto più concreto, avevamo messo questa semplice frase: un efficiente servizio di traduzione garantirà una reciproca comprensione delle due lingue, nel senso che qui possiamo avere, se lo riteniamo necessario, come avviene in numerosi consigli dove si usano molte lingue, un servizio di traduzione immediata. Io credo che se vogliamo avere in sostanza un concreto servizio converrà attenersi allo spirito dello Statuto. Possiamo mantenere questa dizione, oppure prendere quella dell'altro gruppo, salvo il principio che sono i consiglieri tedeschi che possono usare la lingua tedesca. Non sarebbe logico usare altra lingua, perchè allora potremmo metterci anche a parlare in russo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): C'è una divergenza, una divergenza che vorrei chiamare giuridica, perchè lo Statuto parla di adunanze degli organi collegiali della Regione, Province ed enti locali dove può essere usata la lingua tedesca. Qui non c'è scritto che possono solo usarla i consiglieri di lingua tedesca.

SALVETTI (P.S.I.): Legga il primo comma.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): No, al primo comma non si parla di organi collegiali, ma di uffici amministrativi, mentre al secondo comma — il primo non è collegato con il secondo — si dice: « *Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca* ».

Non dice che la possono usare solo i cittadini di lingua tedesca. Nella provincia di Bolzano potrei fare un esempio. Il Sindaco italiano parla anche in tedesco, legge in tedesco gli ordini del giorno ai consiglieri comunali di Bolzano. Andiamo al lato pratico, so che i consiglieri di lingua italiana non useranno la lingua tedesca, ma potrebbe succedere il caso che il consigliere Strobl fa una domanda in tedesco su una situazione idroelettrica. Per caso l'ingegnere Unterrichter, che conosce la lingua tedesca, deve rispondere in italiano? Per cui poi Strobl deve ancora chiedere la traduzione; ha il diritto di rispondere in lingua tedesca, salvo poi a spiegare ai colleghi italiani quello che si tratta. Mi sembra che con una limitazione esagerata di confini si arriverebbe a quei tempi in cui il giudice non poteva parlare in lingua tedesca e se per caso conosceva il tedesco e rivolgeva una domanda all'imputato il quale rispondeva in tedesco, il giudice doveva fingere di non capire perchè doveva aspettare la traduzione per rispondere. Questi sono casi; del resto negli organi collegiali della provincia si usa da per tutto: faccio l'esempio del Sindaco di Bolzano. Certo che in linea di principio gli italiani parlano italiano, ma mi sembra troppo costrittiva la limitazione ai soli consiglieri di lingua tedesca. Questo non lo chiede neanche lo Statuto. Per quanto riguarda la richiesta

di Cristoforetti, non escludo che se uno chiede che il suo intervento, non l'intervento di un altro, venga tradotto, anche se non si può tradurlo parola per parola, venga almeno spiegato, e abbia il diritto di chiedere che venga tradotto. Questo si può anche ammettere e dipenderà dal servizio efficiente di traduzione che poi avremo. Per il resto non faccio che appellarmi alle norme dello Statuto.

DEFANT (A.S.A.R.): La minoranza è contenta così e gli interessi della maggioranza non sono lesi. Accettiamo così. In quanto alle limitazioni se uno vuol rispondere direttamente in tedesco, che risponda. L'essenziale è che sappia esprimersi nella lingua tedesca, ma per il resto è una questione del tutto secondaria. Altrimenti cadiamo in uno sciocco razzismo.

AMONN (S.V.P.): Io penso che i consiglieri di lingua italiana useranno la lingua italiana. È però vero, come ha detto prima Magnago, che anche se qualcuno, come fa Cristoforetti, rivolge qualche parola ad un consigliere che non conosce l'italiano, non debba essere assolutamente punito l'uso della lingua. Perchè se accettiamo questa formulazione, questo uso sarebbe completamente escluso. Ricordo, non personalmente, ma lo ricorda qui il signor Menz che era membro della Dieta del Tirolo, che il Presidente dell'Assemblea rivolgeva allora agli italiani, in lingua italiana le sue dichiarazioni. Questo non lo chiediamo, ma non si deve escludere che questo sia possibile. Poi vorrei accennare a questo: noi abbiamo il diritto di usare la lingua tedesca, nessuno lo contesta, però io credo che il Consiglio deve dare atto che noi abbiamo fatto un uso molto limitato di questo diritto. È naturale che i consiglieri che non sanno l'italiano devono essere messi in condizioni di esprimersi in tedesco, ma quelli che sanno l'italiano ne hanno fatto uso.

Quindi credo che anche voi del gruppo italiano potete venirci incontro: non si tratta di cosa di grave importanza, ma di facilitare di intendersi tra consiglieri di lingua italiana e di lingua tedesca. Per questo credo che si possa accettare la proposta fatta dal vice-Presidente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi permetto di osservare che il mio intervento non è stato compreso bene. Volevo specificare che l'articolo 115 deve affermare il diritto dei consiglieri di lingua tedesca di usare la lingua tedesca, ma non ho detto che deve negare la possibilità ad un consigliere di lingua italiana di dire qualche frase in tedesco. Volevo dire che deve essere specificato il diritto, ma per i cittadini di lingua tedesca; per gli altri è chiaro che qualche parola e frase la devono dire, ma perchè deve essere sancito?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Io non sancisco. Io dico « *i consiglieri* »: non sancisco niente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Perchè non dobbiamo dire: « *i consiglieri di lingua tedesca hanno il diritto di usare la lingua tedesca* », pur lasciando consentire anche agli altri di usare la stessa lingua?

UNTERRICHTER (D.C.): Io penso che nel clima europeo nel quale aspiriamo di vivere, non dobbiamo vergognarci di usare un'altra lingua, ma dolerci di non saperla usare; quindi nessuno è diminuito se rivolge la parola ad un europeo in una lingua che non è la sua. Le lingue sono fatte per intendersi e non per creare divisioni fra i popoli. È logico, a mio avviso, che nel nostro Consiglio dove siedono uomini che parlano due lingue diverse usino quella lingua nella quale pensano di potersi meglio comprendere.

CAMINITI (P.S.I.): Chiederei, per cortesia, di conoscere esattamente l'ultimo comma del dott. Magnago che mi sembra il più importante.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): L'ultimo comma è: « *Gli organi e gli uffici della Presidenza del Consiglio e della Presidenza della Giunta usano nella corrispondenza, e nei rapporti orali, la lingua del consigliere richiedente. Ove sia avviata d'ufficio la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del consigliere destinatario* ».

Se per esempio il consigliere Strobl facesse una domanda scritta al Presidente o alla Presidenza del Consiglio regionale in lingua tedesca, il consigliere Strobl, in base all'ultimo comma dell'articolo 85, si aspetta, da parte della Presidenza del Consiglio o della Giunta, una risposta in quella lingua in cui ha indirizzato la richiesta. Questo è un caso; poi c'è un secondo caso dove dice: *ove sia avviata la corrispondenza d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario*. Se oggi noi riceviamo un ordine del giorno lo riceviamo anche in lingua tedesca, questo viene svolto, ma se un consigliere scrivesse una lettera, la risposta da parte dell'Ufficio regionale o della Presidenza deve essere redatta nella lingua presunta del destinatario. Io non chiedo che questo; perciò, senza ripetere, per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte di organi ed uffici della Regione, si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Statuto.

CAMINITI (P.S.I.): Non ho nulla in contrario ad aderire per intero alla proposta formulata da Magnago, che trovo logica. Vorrei solo assicurarmi che questa richiesta fosse concepita solo in funzione del diritto delle persone, che emerge appunto dell'articolo 85 nel

suo complesso, e cioè dire che il suo diritto fosse esercitato nei rapporti che intercorrono tra organi della Presidenza e consiglieri regionali di lingua tedesca. E faccio questo chiarimento, perchè è una questione che, per un campo più vasto, come le amministrazioni, gli uffici e gli enti potrebbe naturalmente creare delle preoccupazioni. Quindi con la precisazione che quanto viene richiesto dall'emendamento Magnago si riferisce solo alle persone che fanno parte del Consiglio ed ai loro rapporti con gli organi della Regione, penso che senz'altro si possa accettare questa richiesta. Per il resto sono lieto di dichiarare che noi abbiamo tutti quanti apprezzato la buona volontà di cui hanno dato atto i consiglieri di lingua tedesca nell'usare, per facilitare il lavoro del Consiglio, la lingua italiana.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Rimarrebbe la richiesta di Cristoforetti, alla quale posso anche accedere, il quale dice che ha diritto di far tradurre il suo intervento. Adesso si potrebbe anche mettere dentro che qualsiasi consigliere ha diritto di far tradurre il suo intervento.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche quello di un altro!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): No, il suo intervento; lei ha interesse che venga capito il suo intervento, per gli altri non c'entra. Se invece il consigliere Tranquillini ha interesse che venga capito il suo intervento chiede lui che il suo intervento venga tradotto. Ma non vorrei che domani lei potesse dire che vuole che venga tradotto quello che ha detto Caminiti, Odorizzi, perchè di questo si potrebbe fare un abuso tale da compromettere il buon andamento del Consiglio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io faccio un esempio. Se Paris fa un intervento, un intervento che può essere importante agli effetti della votazione, poi se ne esce perchè chiamato al telefono, e giunti alla votazione un consigliere ritenga opportuno che quella determinata frase di Paris venga tradotta per rendere possibile al gruppo etnico tedesco di votare conformemente, ciò che potrebbe anche far divergere il loro voto, io credo di aver diritto di chiedere la traduzione.

DEFANT (A.S.A.R.): Chiedo al vice-Presidente del Consiglio che eccezionalmente aderisca alla richiesta di Cristoforetti, perchè ci sono diverse dichiarazioni importantissime che purtroppo nei lavori del Consiglio vengono trascurate e quindi il gruppo etnico tedesco non ne viene almeno in parte, a conoscenza.

UNTERRICHTER (D.C.): Io penso che qui dobbiamo sancire le norme che devono regolare i nostri lavori, non le eccezioni. L'emendamento Cristoforetti non può essere accettato, perchè se uno viene qui e fa un bel discorso per tre quarti d'ora e poi dice « desidero che il mio discorso venga tradotto » è impossibile farlo. Fortunatamente, vediamo che non c'è difficoltà a capirci e i consiglieri di lingua tedesca afferrano tutto quello che noi diciamo e se ci sarà bisogno della traduzione saranno loro a chiederla.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Propongo di passare alla votazione dell'articolo come segue: « *I consiglieri possono usare nelle adunanze degli organi collegiali della Regione la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto.* »

*Su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente. Gli organi e gli uffici della Presidenza del*

*Consiglio e della Presidenza della Giunta usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del consigliere richiedente. Ove sia avanzata d'ufficio la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del consigliere destinatario ».*

È chiaro che qui si parla sempre di relazione tra consiglieri e ufficio regionale, perchè questo è un regolamento del Consiglio.

AMONN (S.V.P.): Il vice-Presidente parla di organi collegiali della Regione e uffici della Regione. Siccome noi facciamo qui il regolamento interno del Consiglio regionale, io credo che non possiamo parlare di organi della Regione, ma solo del Consiglio regionale stesso e delle Commissioni.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Commissioni legislative.

AMONN (S.V.P.): E non uffici della Regione, ma uffici del Consiglio e non della Giunta. Si dovrebbe specificare nella dizione del vice-Presidente.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Allora al posto di uffici lasciamo organi.

AMONN (S.V.P.): Qui si parla di organi e uffici. Ora organi della Regione sono il Consiglio e tutto quello che ha attinenza al Consiglio e alle Commissioni, poi la Giunta. Basta così, lasciamo stare gli altri uffici che sono già stati regolati dallo Statuto.

PRESIDENTE: La dizione dell'articolo 115 è quella letta dal dottor Magnago con la soppressione delle parole « e gli uffici ».

SALVETTI (P.S.I.): Devo fare una dichiarazione di voto. Faccio la proposta che questo articolo venga votato per commi. Dichiaro

che voto senz'altro, i tre ultimi. Il primo non lo voto per tutte quelle ragioni che sono state dette e qui sottintese con finezza diplomatica. La Commissione si è trovata a parlare dello stesso argomento. Non so se attualmente i consiglieri avvertono che questo è un articolo che acquista il più alto sapore di natura politica, perchè include da solo più di tutti gli altri. Più in là non vado, dico che il primo non lo accetto. Avverto tuttavia che qui si tratta del caso di opportunità pratica, di un caso enunciato che intende intaccare un altro, è una bivalenza che è meglio non sollevare in questo momento. Per me vale ancora l'affermazione positiva come è detto nel primo comma. È diritto sacrosanto dei consiglieri di lingua tedesca di adoperare la loro lingua ed essere capiti e che sia loro risposto in tedesco, ma a fianco di questo loro diritto io credo che esista un altro diritto o, se non volete, un altro dovere che è implicito nell'articolo 84 per cui la lingua italiana nella Regione, essenzialmente nel Consiglio, è la lingua ufficiale. Capisco che era detto che è un atto di coscienza che gli italiani parlino italiano, può anche darsi che questo atto di coscienza non sia sentito e non sia fatto. Badate che non ho detto no, alla traduzione di una frase, o all'uso della lingua tedesca, rivolgendosi a tu per tu; non ha importanza, finchè è cosa ovvia, ma per me ha un valore che esula da questo Consiglio.

UNTERRICHTER (D.C.): È incoerenza.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Lei non conosce lo Statuto.

SALVETTI (P.S.I.): Lo conosco, ed è per questo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consi-

glio - S.V.P.): Allora il sindaco di Bolzano dovrebbe essere in galera.

UNTERRICHTER (D.C.): Il consigliere Salvetti ha avuto il cattivo gusto di far slittare questa discussione su un terreno di attrito politico e nazionale, il che non doveva fare. Ho detto prima quale è il clima nel quale noi dobbiamo inquadrare il nostro lavoro della Regione. Il consigliere Salvetti, in questo momento non dimostra affatto di averne la più pallida idea al punto di credere di tradire i propri ideali perchè parla la lingua di altri popoli. Credo che possiamo usarla, possiamo usare tutte le lingue ed è solamente questione di usarle con dignità. Le ricordo una cosa: che se qui dobbiamo prendere ad esempio qualcuno è il Commisario del governo che ho visto in parecchie riunioni rivolgere molto opportunamente la parola in tedesco ai cittadini che parlano tedesco al solo scopo di farsi capire da uomo.

CONSIGLIERI DELLA VOLKSPARTEI: Bravo, bravo.

SALVETTI (P.S.I.): D'accordo, è esatto.

CAMINITI (P.S.I.): Francamente vi confesso che siamo nelle peggiori condizioni di spirito per affrontare il problema più grosso e più grave della giornata e non vorrei che queste condizioni di spirito influissero su questa discussione che dovrebbe essere pacata il più possibile per riguardo al gruppo etnico con il quale dobbiamo vivere insieme, e pacata perchè essa investe un problema di portata nazionale e direi internazionale. Ora io devo riconoscere che nella lettura affrettata, non avevo afferrato il senso esatto, che in questo momento mi è presente, del primo comma della proposta di emendamento fatta dal dottor Magnago. Perchè, se non vado errato, in questa proposta c'è

il desiderio di creare attraverso una disposizione del regolamento, la equiparazione delle due lingue. Ora, signori consiglieri di lingua tedesca, parliamoci chiaro come sempre siamo stati capaci. Io credo di aver dato prova nella mia attività professionale del rispetto assoluto di quello che è diritto dei consiglieri di lingua tedesca e del popolo sudtirolese di poter adoperare la loro lingua e di poter ricevere la risposta orale o scritta nella lingua tedesca, affinché nessuno possa dire di non essere capito e non farsi capire. Questo signori, esattamente questo, è lo spirito contenuto nell'articolo 85 della legge che è stato invocato sotto profilo e per questa funzione. Sono il primo a dichiarare che i cittadini di lingua tedesca hanno il diritto di parlare ovunque la lingua madre e di avere la risposta dagli organi ed enti ufficiali nella lingua madre che tutti adoperano. Però fra questo e il dichiarare che i consiglieri tutti quanti possono adoperare indiscriminatamente la lingua italiana e tedesca, nell'ambito del Consiglio regionale, c'è una differenza e la differenza è proprio in questo, che mentre il primo è un concetto di utilità, cioè un concetto con il quale lo Stato italiano ammettendo la lingua italiana ufficiale consentiva giustamente ai cittadini della minoranza germanica di adoperare la propria lingua, altro è il concetto politico di equiparazione delle lingue che si vuol far sancire da un regolamento del Consiglio. Se non lo è, o signori, e se quindi la mia interpretazione è erronea, non vedo come non si possa dire, come è accennato nel progetto di regolamento, che l'uso della lingua tedesca è consentito ai consiglieri di lingua tedesca. Peraltro — qui mi riferisco a Unterrichter, — se un consigliere di lingua italiana crede di dover rispondere a un consigliere di lingua tedesca in lingua tedesca, non c'è divieto. Nessuna norma del regolamento o della legge glielo im-

pedisce. Ma questo non significa che si debba sanzionare con una formula, che sembrerebbe ingenua e che ha colto me ingenuamente alla sprovvista: non si può sancire una equiparazione delle due lingue. È che non lo si può, non che non lo si voglia per la mia persona, o che il mio pensiero sia contrario, è una legge che lo vieta! la quale, all'articolo 84, dice che nella Regione la lingua ufficiale è la lingua italiana. Quindi, o signori, non so come si potrebbe conciliare quello che è lo spirito dell'emendamento proposto con quello che è lo spirito e la lettera dell'articolo 84 dello Statuto, che rispetta, signori consiglieri di lingua tedesca, questo vostro desiderio di poter sempre adoperare la vostra lingua. Non vedo perchè dobbiate insistere nella formulazione che avete preparata, perchè quella formulazione può incidere sul principio che è un principio di sovranità. Oggi gli Stati sono come sono; il giorno in cui saremo su un piano diverso sarò il primo ad usare linguaggi diversi. Ma oggi esistono questi Stati, esistono i confini, putroppo, e se esistono bisogna accettarli e non con riserve mentali. Quindi concludo, pregando i consiglieri di lingua tedesca di non porre il Consiglio regionale in una situazione di imbarazzo, dalla quale non so francamente come si potrebbe uscire, perchè desidererei che i consiglieri di lingua tedesca tenessero presente che noi, consiglieri di lingua italiana, abbiamo in ogni occasione dato prova di comprensione. Noi consiglieri di lingua italiana, permettete che ve lo dica con molta franchezza, abbiamo dimenticato tante cose, e vi parla chi è stato arrestato e bastonato proprio dai sud tirolesi. Caro Defant lei non ha proprio niente da dire su questo argomento!

DEFANT (A.S.A.R.): A me lo dici?!

CAMINITI (P.S.I.): Comunque ho det-

to e confermo che i cittadini di lingua italiana hanno dimenticato volentieri e di buon grado tante cose, come molti cittadini sud tirolesi hanno dimenticato altre cose. Quindi poniamoci sul terreno di parità e comprensione nell'ambito della unità dello Stato che non si può negare. Ed allora, ripeto l'invito ai consiglieri di lingua tedesca: non ponete il gruppo etnico italiano in situazioni di imbarazzo, cercate di trovare la formula, che mentre da una parte rispetti in pieno, come è nostro desiderio, quello che è il sacrosanto diritto dell'uso della lingua tedesca, non incida su quella che è l'altra parte un'esigenza imperiosa degli appartenenti ad uno Stato che è rappresentata dall'espressione più genuina, quella della lingua.

PRESIDENTE: Si propone che la dizione sia la seguente: « *Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte della presidenza e degli uffici del Consiglio regionale si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Statuto* ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Se questo ha dato ombra, siccome ombra non voglio dare, mettiamo la parola « *dello Statuto* ».

STROBL (S.V.P.): Meine lieben Kollegen! Ich möchte Ihnen etwas zu bedenken geben. Versetzen Sie sich einmal in die Lage, wie schön es ist, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, das Amt eines Abgeordneten auszuführen. Stellen Sie sich vor, wie es mir geht und meinen anderen Kollegen, die die Sprache nicht kennen und daher nicht in der Lage sind, den ganzen Verhandlungen zu folgen.

Wenn Sie bedenken, dass wir wegen einer schnelleren Abwicklung der Tagersordnung auf manche Übersetzung verzichten — wir hätten

ja das Recht, alles genau übersetzen zu lassen — so müssen Sie einsehen, dass wir einen guten Willen zur Zusammenarbeit haben. Und Sie wollen uns der wenigen Rechte noch beschneiden. Glauben Sie damit, aus uns gute Staatsbürger zu machen? Wir sind hier mit dem guten Willen, mit allen zusammenzuarbeiten, und haben auch Beweise dafür geliefert. Da möchte ich schon bitten, dass Sie nicht so kleinlich sind.

*(Miei cari colleghi, vorrei far considerare qualche cosa. Si mettano nei panni di colui che deve esplicitare la carica di consigliere e che non ha la padronanza della lingua. Si immaginino in che situazione mi trovo con gli altri miei colleghi che non conoscono la lingua e che pertanto non sono in grado di seguire tutte le discussioni.*

*Se considerano che per un rapido svolgimento dell'Ordine del giorno rinunciamo a qualche traduzione — avremmo il diritto di fare tradurre esattamente tutto — devono ammettere che abbiamo buona volontà di collaborazione. E loro vogliono toglierci in parte i pochi diritti. Loro credono con ciò di fare di noi dei buoni cittadini? Siamo qui con la buona volontà di collaborare con tutti e ne abbiamo fornito anche delle prove. Vorrei pregare di non essere così gretti).*

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Rileggo il primo comma: « Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione può essere usata la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto ». Non significa equiparare due lingue; può essere usata la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto, come dice lo Statuto all'articolo 84: « Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia

*dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica ».*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Per dichiarazione di voto dico che voterò contro, per il fatto che votando quell'articolo domani potremo vedere il consigliere Caproni parlare in tedesco invece che italiano.

CAPRONI (P.P.T.T.): Ma se io mi arrogo la facoltà di non saper parlare nemmeno l'italiano!

CANITITI (P.S.I.): Dichiaro di essere soddisfatto dell'emendamento che ha presentato il dottor Magnago. Dichiaro di essere lieto di vedere come si è trovata ancora una volta la possibilità di un'intesa in questo consesso per uno dei problemi fra i più gravi ed interessanti. Dichiaro di votare a favore anche perchè la formulazione espressa è identica a quella contenuta nella legge che è stata votata dal Parlamento italiano.

PRESIDENTE: È posto ai voti, comma per comma, l'articolo 115.

1° comma: « Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione può essere usata la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 32. Contrari: 2.

2° comma: « Su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 32. Contrari: nessuno. Astenuti: 1.

3° comma: « Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte della Presidenza e degli uffici del Consiglio regionale, si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Statuto ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 34.

4° comma: « *Un efficiente servizio di traduzione garantirà la reciproca comprensione delle due lingue* ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 34.

È messo ai voti il complesso dell'articolo 115. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 32 favorevoli. Contrari: 2.

*Articolo 116 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio regionale.*

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto ai voti il progetto del regolamento interno nel suo complesso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Voterò con-

tro l'approvazione del regolamento, perchè non trovo in esso sufficientemente tutelata la minoranza e per il disposto del primo comma del penultimo articolo, contro il quale ho votato.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi asterrò dal voto del complesso perchè non trovo tutelate sufficientemente le minoranze e perchè trovo violata la libertà dei consiglieri nel campo delle interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione del complesso del regolamento interno è pregato di alzare la mano: 33.

Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano: 1. Astenuti: 1.

Il regolamento è approvato. Sono le ore 21,30.

Domani si riprende alle ore 9,30.